






PRE 28906

PUB-ANT. A. 3. 10









2

64

Tamox

Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Padova

Proc. Civ.

XXIX

1

0

III

ANALISI
DEL CODICE
DI
PROCEDURA CIVILE

PER SERVIRE DI GUIDA

ALLA PRATICA FORENSE

CORREDATA DELLE FORMULE
PER QUALUNQUE ATTO.

TOMO X.

FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, & COMP.
MDCCCVIII.

ANALISI

DEL CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE

PER SERVIRE DI GUIDA

ALLA PRATICA FORENSE

CONDIZIONI DELLE VOCI

PER QUALSIASI ATTO

TOMO I.

FIRENZE

LIBRERIA DI SAN MARCO

1800

ANALISI DEL CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE

P A R T E II.

L I B R O II.

PROCEDURE RELATIVE ALL'APERTURA DI UNA SUCCESSIONE.

Nel precedente libro si è parlato delle procedure diverse, ciascuna delle quali dava argomento per un titolo particolare. In questo secondo libro si parlerà delle sole procedure relative all'apertura di una successione, perciocchè la materia n'è sufficientemente abbondante. Si vedrà adunque in altrettanti titoli.

- 1.° L'apposizione de' suggelli;
- 2.° La rimozione de' suggelli;
- 3.° L'inventario;
- 4.° La vendita de' mobili;
- 5.° La vendita degl'immobili;

- 6.° Le divisioni e licitazioni ;
- 7.° Il beneficio dell'inventario ;
- 8.° La rinuncia alla comunione o alla successione ;
- 9.° Il curatore alla eredità vacante .

TITOLO I.

Dell'apposizione dei suggelli in caso di morte.

Colla nostra vita, dice il sig. *Siméon* (1), finiscono i nostri diritti ed incomincian quelli dei nostri successori. Nella divisione che faranno dei nostri beni bisognerà che la legge intervenga, onde conservare i loro diritti senza pregiudicare a quelli anteriori de' nostri creditori. Quindi son nate le disposizioni che riguardano l'apposizione de' suggelli in caso di morte, la vendita de' mobili e de' immobili di una eredità, le divisioni, le licitazioni, la rinuncia alla comunione o all'eredità, la curatela ad una successione vacante.

Il Codice Napoleone ha fissato i principj che regolano tutte queste materie. Il Codice di procedura prescrive il modo di reclamare

(1) *Exposé des motifs.*

e di applicare questi principj. Tutto ciò forma il soggetto de' nove titoli sopra enunciati.

Incominciando metodicamente dal primo, lo divideremo in sei articoli, nei quali tratteremo: 1.º del carattere della formalità dei suggelli in caso di morte, e dell'epoca in cui sono apposti; 2.º da chi l'apposizione può esserne richiesta; 3.º dell'ufficiale che li appone; 4.º con quali formalità; 5.º della opposizione a' suggelli; 6.º finalmente delle module.

A R T. I.

Del carattere della formalità de' suggelli in caso di morte, e dell'epoca della loro apposizione.

1. L'apposizione dei suggelli è un atto col quale un giudice mette nelle mani della giustizia gli effetti di una eredità. Da questa definizione si vede, che un simile atto somiglia ad un pignoramento di mobili in ciò soltanto ch'ei mette gli effetti in potere della giustizia. Ma l'apposizione dei suggelli è un atto di giurisdizione puramente conservatorio, laddove il pignoramento è un atto esecutivo coattivo: la prima funzione appartiene al giudice di pace, la seconda è dell'ufficio degli uscieri. Si vedrà in seguito come e quanto differiscano queste due operazioni

non solo nel fine cui sono dirette, ma puranche nelle formalità di pervenirvi.

2. I suggelli non dovranno apporsi che dopo la morte della persona, i di cui effetti vogliono assicurati; ei sarebbe incivile ed anche inumano il sequestrare le cose di un moribondo, quindi il giudice non si presterà all'istanza, che dopo di aver avuto la certezza della morte della detta persona. Adunque le parti interessate, avuta questa certezza, invocheranno, occorrendo, l'autorità della giustizia, e l'invocheranno anche prima della inumazione del defunto: la loro oscitanza nel fare questa domanda darebbe luogo a dei sospetti, che la legge è sollecita di mettere in chiaro; è a quest'oggetto che l'*art. 913*, prescrive, che se i suggelli non siano stati apposti prima della inumazione, il giudice nel suo processo verbale dovrà far constare del *momento* in cui gli è stata ricercata l'apposizione, e dei *motivi* che avessero ritardata l'apposizione o la ricerca.

3. Resta una particolarità da osservarsi rispetto all'epoca dell'apposizione dei suggelli; questa precauzione precede ordinariamente l'inventario, e non è utile che per render questo più esatto. Ora se l'inventario fosse compiuto, a che si domanderebbe l'apposi-

zione de' suggelli? Ciò non ostante se l'inventario stesso venisse impugnato per causa di nullità, egli sarebbe forse utile di passare all'atto conservatorio dei suggelli, fintantochè l'incidente della nullità dell'inventario non fosse giudicato. Allora, dice l'*art.* 923, l'apposizione non dovrebbe aver luogo che dopo di averla fatta ordinare dal presidente in via di sommaria esposizione, ossia in *referato*.

Ma se, durante la confezione dell'inventario, qualcuno, avente titolo e qualità, ricercasse l'apposizione dei suggelli, cosa si dovrebbe fare? Allora i suggelli si metterebbero sulle sole cose non per anco inventariate, e si eseguirebbero per ciò le stesse forme che per l'apposizione de' suggelli prima dell'inventario. *Art.* 923. §. 2.

A R T. II.

Di coloro che han diritto di domandare l'apposizione de' suggelli in caso di morte.

1. L'apposizione dei suggelli è un atto troppo importante, perchè vi si proceda senza una necessità riconosciuta, senza le debite precauzioni, primo perchè è una formalità dispendiosa, e poi perchè potrebbe violarsi leggermente il diritto sacro di proprietà. Per esempio: quando un uomo lascia mo-

rendo un figlio in età maggiore, o altri eredi di tutti maggiori e presenti, con qual diritto si potrebbe turbarli nel possesso di una successione divenuta loro proprietà, sotto pretesto di assicurare ciò che non ha bisogno di essere assicurato? Ha conseguentemente assai bene pensato la legge, quando non ha accordato il diritto di fare apporre i suggelli che alle sole persone che han diritto alla conservazione degli effetti.

2. Quindi l'*art.* 909, enumerando queste persone dice:

1.° L'apposizione de' suggelli può essere richiesta da tutti coloro, che pretendessero aver diritto alla successione del defunto, o alla comunione.

Questa disposizione comprende tutti gli eredi e tutti i legatarij; in una parola tutte le persone che han diritto di succedere al defunto per qualsivoglia titolo.

La moglie, dopo la morte del marito e viceversa, o i loro eredi sono compresi in questa disposizione a causa de' diritti che possano avere nella comunione ch'è esistita durante il matrimonio.

2.° I creditori della eredità han diritto di fare apporre i suggelli, semprechè siano muniti di un titolo esecutorio, non possedendo

un simile titolo, semprechè ne abbiano ottenuto il permesso sia dal presidente del tribunale del circondario ov'è aperta la successione, sia dal giudice del cantone, ove dovranno apporsi i suggelli.

3. Coloro che coabitavano col defunto ed anco i suoi domestici od altre persone addette al di lui servizio, sono autorizzati in caso di assenza o del di lui conjuge, o degli eredi, o di alcuno di questi a domandare l'apposizione dei suggelli.

Il proprio interesse impegna queste persone a farne la domanda, soprattutto allorchando tutti quelli che han diritto alla eredità sono assenti; il loro silenzio potrebbe farle cadere in sospetto di averne asportato qualche cosa.

4. Un minore emancipato che sia creditore, o pretenda aver diritto alla eredità, può da sè stesso, senza l'assistenza del curatore, richiedere l'apposizione dei suggelli. *Articolo 910.*

Rispetto ad un minore non emancipato, siccome egli non può fare alcun atto da sè, così apparterrà, nei casi sopradetti, al tutore di farne la richiesta, o in caso di assen-

za del tutore, ad uno de' prossimi parenti del minore. *Ibid.* §. 2.

3. Vi hanno tre circostanze, nelle quali l'apposizione de' suggelli può esser fatta o a richiesta del ministero pubblico, o dietro dichiarazione del podestà o sindaco del comune, od anche *ex officio* dal giudice di pace.

1.° Quando un minore avente diritto ad una successione a titolo di erede o di legatario, o di creditore trovasi senza tutore, o questi essendo assente non si presenti alcun parente del minore a domandare l'apposizione dei suggelli.

2.° Quando il conjuge o qualcuno degli eredi del defunto trovasi assente, e che nessuno della gente di casa domandi l'apposizione de' suggelli.

3.° Quando il defonto è stato depositario pubblico, e niuno avente titolo e qualità si presenti a far la detta domanda. In questo caso però i suggelli non si apporranno che per titolo del deposito, e sopra gli oggetti che lo concernono.

A R T. III.

Del magistrato che appone i suggelli.

1. L'apposizione dei suggelli in caso di

morte è un atto di giurisdizione che la legge specialmente attribuisce ai giudici di pace o ai loro supplenti. *Art. 907*. A questo effetto i giudici di pace ed i loro supplenti dovranno avere un suggello particolarmente a ciò destinato che resta nelle loro mani, e di cui una impronta vien depositata in cancelleria del tribunale di prima istanza onde dipendono. *Art. 908*.

Questa impronta depositata dovrà servire come di documento di confronto nel caso che insorga querela di falsificazione di suggelli.

2. Per togliere via qualunque disputa intorno alla competenza, che potrebbe insorgere per causa del foro, la legge ha espressamente dichiarato, che la giurisdizione di apporre i suggelli in caso di morte appartiene sempre e senza eccezione al giudice di pace del cantone in cui trovansi gli effetti da porsi sotto i suggelli, ed in caso di assenza o di impedimento del giudice di pace, al rispettivo supplente. *Art. 912*.

Segue da questa disposizione che occorrendo di apporre suggelli in differenti luoghi, ove trovansi effetti di una successione aperta, senza che occorra requisitoria, o al-

tra preliminare formalità, i suggelli saranno apposti rispettivamente dal giudice di pace di ciascun cantone, ove trovansi i detti effetti della eredità.

A R T. IV.

Delle formalità dell'apposizione dei suggelli in caso di morte.

C A P. I.

Della forma del processo verbale di apposizione.

1. Il giudice di pace assistito dal suo cancelliere si porterà sul luogo ove dovranno apporsi i suggelli: ei farà mettere sopra ciascuna apertura de' mobili che racchiudono effetti appartenenti all'eredità delle piccole bende di carta, le estremità delle quali saranno attaccate con della cera lacca portante l'impronta del suo suggello.

Per lasciare la disposizione del locale necessario all'uso della famiglia il giudice di pace può far trasportare i mobili suggellati in una stanza appartata, di cui farà assicurare la porta con altre bende suggellate; e può egualmente lasciare alla gente della famiglia l'uso giornaliero di certi effetti.

Tutte queste diverse particolarità, nonchè la individuale designazione delle cose e dei luoghi suggellati, dovranno essere menzio-

nate in un processo verbale che si costruisce all'istante dal cancelliere.

2. L'*art.* 914 prescrive ciò che questo atto dovrà contenere:

1.° La data dell'anno, mese e giorno deve esservi espressa, come generalmente in tutti gli atti, ma in questo si dovrà particolarmente esprimere l'ora: una tale precauzione è necessaria, perciocchè, se havvi sospetto di fraudolenta asportazione, importa bene di sapere precisamente quanto tempo è passato dal momento della morte fino a quello dell'apposizione dei suggelli.

2.° Il giudice di pace dovrà enunciare i motivi che l'hanno determinato ad apporre i suggelli. È a questo passo del processo verbale ch'ei dovrà dichiarare, se il suo ufficio è stato richiesto prima o dopo l'umazione. Nel caso che la domanda sia stata fatta posteriormente, ne menzionerà il momento preciso indicando la causa del ritardo; e se i suggelli non siano stati apposti immediatamente dopo la domanda, ne dedurrà le ragioni.

3.° Il nome, cognome, la professione, il domicilio del requirente saranno menzionati, non che la di lui elezione di domicilio

nel comune ove si appongono i suggelli, s'egli non vi abiti.

4.° Se non vi è parte requirente si enuncierà nel processo verbale, se i suggelli siano stati apposti *ex officio* od a richiesta del regio procuratore, oppure dietro la dichiarazione del podestà o sindaco del comune, giusta il disposto dall' *art. 911*.

5.° Allorchè i suggelli si appongono ad istanza di un creditore che non ha titolo esecutorio, dovrà esservi perciò un decreto del presidente del tribunale o del giudice di pace, come abbiamo detto. Ora in questo caso il decreto dovrà essere menzionato nel processo verbale.

6.° Dopo le anzidette designazioni, che sono come il preambolo dell'atto e ne fanno conoscere la natura, si esprimerà quali delle parti interessate siano state presenti; indi si stenderanno le loro deduzioni, dalle quali il giudice di pace prenderà maggior lume, onde estendere ed utilizzare di più l'apposizione de' suggelli.

7.° Quando si procede alla apposizione si dovranno designare distintamente i luoghi, i mobili e le aperture che vanno suggellandosi. Quindi non basta il dire che siasi, per

esempio, suggellata la porta di una camera, i cassetti di uno scrigno ec. Ma perchè la designazione sia in regola conviene esprimere, che la camera è situata a tale vento, che ha tante finestre, che vi si entra per tal'altra ec. e che lo scrigno è posto in un tal gabinetto, che è fatto di tal sorta di legno, che ha tanto numero di cassetti e che ognuno di questi è stato suggellato.

8.° Non sempre tutti gli effetti di una eredità sono suscettibili di esser posti sotto suggello. Per esempio, bisogna lasciare alcune cose all'uso giornaliero della famiglia del defunto; le diverse circostanze che presentansi in casi di morte indicheranno al giudice quali cose ei potrà lasciar libere senza inconveniente; d'altronde le deduzioni delle parti presenti lo instruiranno di tutto quello che più convenga per la sicurezza degli effetti. Ora il processo verbale dovrà contenere una descrizione sommaria di quegli effetti che non siano stati messi sotto suggello; ed è ciò necessario, affinchè, pervenuto il tempo d'inventariare tutti gli effetti della eredità, siano riconosciuti, e non si possa sostituire una cosa all'altra.

9.° Fatta la designazione delle cose tutte

suggellate, non che di quelle lasciate libere, il giudice di pace riceve il giuramento delle persone che abitano in quei luoghi stessi, per assicurarsi che nulla abbiano sottratto, nè hanno veduto, nè saputo che nulla sia stato sottratto direttamente nè indirettamente. Ciascuno di quei che hanno giurato dovrà firmarsi al sito in cui è nel processo verbale enunciato il giuramento, oppure si farà menzione della mancanza della firma.

10.° Terminata l'operazione, il giudice di pace destinerà un custode o depositario, cui affiderà la conservazione de' suggelli, nonchè delle cose non suggellate; sarà preferita la persona che venga presentata dalle parti interessate, qualora abbia le qualità a ciò ricercate, altrimenti, o quando non è presentata alcuna persona, il giudice nominerà un custode *ex officio*.

Le qualità necessarie ad assumere una tale custodia sono le stesse che quelle richieste per un depositario di mobili oppignorati. Il custode, della di cui nomina dovrà farsi menzione nel processo verbale, firmerà l'articolo che lo concerne, o si farà menzione del suo rifiuto.

11.° Le camere, gli armadj, gli scrigni,

cassetti, ed altro su cui sono stati apposti i suggelli, saranno inoltre chiusi a chiave; queste chiavi non saranno rimesse al custode: l'*art.* 615 vuole ch'esse restino in potere del cancelliere del giudice di pace. Tutto ciò sarà esposto nel processo verbale, il quale vien conchiuso colla enunciazione di non essersi trovati altri oggetti suscettibili di suggello. Indi tutte le parti presenti firmeranno, o vi si farà menzione che non hanno potuto o voluto firmare. Tutte le firme saranno terminate con quella del giudice di pace e del cancelliere; questi tiene l'originale del processo verbale, e ne rilascia spedizioni alle parti interessate se le dimandino, ed al custode, se anch'egli lo esige come un titolo della sua destinazione.

3. Il *cit. art.* 915 stabilisce inoltre, che nè il giudice di pace, nè il suo cancelliere possano più entrare nella casa in cui sono stati apposti i suggelli, sotto pena della interdizione dalla carica; essi però potranno entrarvi o per procedere alla rimozione dei suggelli, o in forza di un decreto dello stesso giudice di pace preso dietro istanza di parte.

4. Finalmente un'altra formalità, la qua-

le non concerne che l'apposizione dei suggelli fatta nelle città di ventimila e più anime, consiste in una dichiarazione che il giudice di pace è tenuto di fare entro le successive 24 ore dall'apposizione de' suggelli alla cancelleria del tribunale di prima istanza. Questa dichiarazione dovrà trascriversi in un registro destinato a tale uso, e dovrà contenere: 1.° il nome, cognome e domicilio delle persone, sugli effetti delle quali sono stati apposti i suggelli; 2.° il nome, cognome e l'abitazione del giudice che li ha apposti; il giorno in cui è seguita l'apposizione. *Art. 925.*

C A P. II.

Delle scritture e carte ritrovate all'atto dell'apposizione dei suggelli.

5. Nell'apporre i suggelli vengon talvolta ritrovate delle scritture e carte, aperte o suggellate. Se sono aperte il giudice le conserverà in un armadio o cassetto, ed apporrà a questo le bende col suo suggello. Se le carte son suggellate (lo che accade quando furono già consegnate al defunto come in deposito, oppure contengono il suo testamento chiuso) il giudice di pace, per conformarsi allora all'*art. 916* descriverà nel

suo processo verbale la forma esterna dell'involto, il suggello ond'è chiuso, non che la soprascritta, se ve n'abbia; e vi apporrà il suo segno (1) facendo fare lo stesso alle parti presenti, se lo possono. Di tutto si farà menzione nel processo verbale, com'anche se le parti non possano segnare. Dopo tale menzione il giudice di pace indicherà il giorno e l'ora in cui il piego dovrà essere da lui presentato al presidente del tribunale di prima istanza cui è sottoposto, e fin là il piego rimane in suo potere. Se vi son o altri oggetti da suggellare il giudice continuerà la sua operazione, e terminerà il processo verbale nel modo da noi esposto nel capitolo antecedente.

6. Al giorno ed ora indicati il giudice di pace recasi presso il presidente senza che siavi bisogno di altra intimazione alle parti, essendo già le medesime prevenute di trovarvisi; d'altronde l'apertura del piego si farà tanto in presenza che in assenza delle parti; il presidente nel ricevere il piego dalle mani del giudice di pace ne fa l'apertura, verifica quello che contiene, e se le carte

(1) *Paraphe*.

appartengono alla successione, ordina che saranno tenute in deposito da una persona che destina a questo effetto, che è ordinariamente un notaro o altro, secondo le circostanze. *Art. 918.*

7. Se il piego suggellato sembri o dall'indirizzo, o da qualche altra prova scritta appartenere a terze persone, il presidente ordinerà prima di tutto, che queste sian chiamate per esser presenti all'apertura del medesimo piego ad un giorno ed ora da lui determinati secondo il tempo che sarà loro necessario per recarvisi. Quindi la parte che ha richiesto l'apposizione dei suggelli, o qualunque altra farà intimare le dette terze persone, ed al giorno indicato il giudice di pace si porta dal presidente, che aprirà il piego tanto presenti che assenti le parti interessate. Qualora dietro l'esame delle carte contenute nel piego il presidente riconosce che non hanno niente che fare colla successione (lo che il presidente eseguirà da sè solo, senza farne parte ad alcuno) le passerà nelle mani delle persone cui appartengono, se sono presenti; se non sono presenti suggella di nuovo le carte, ed ordina che siano consegnate al proprietario alla sua prima richiesta. *Art. 919.*

8. Tutte queste operazioni, del pari che le circostanze tutte relative all'apertura di un piego suggellato, dovranno scriversi sia nella prima, sia nelle ulteriori sedute nello stesso processo verbale del giudice di pace; dovranno parimente scriversi i decreti del presidente del tribunale che questi firmerà al sito opportuno. Cosicchè il processo verbale di apposizione de' suggelli, quello dell'apertura del piego e i decreti del presidente non saran contenuti che in un solo e medesimo processo verbale, il quale resterà fra gli atti originali della giustizia di pace. *Art. 922.*

9. Accade sovente che si sappia o si presuma che il defunto ha fatto il suo testamento, ma che s'ignori ove l'abbia tenuto conservato. In simil caso il giudice di pace, ad istanza di una delle parti farà la ricerca del testamento prima di procedere all'apposizione dei suggelli; e se lo trovi suggellato, egli osserverà quanto è stato detto qui sopra. *Art. 917.*

10. Qualora il giudice di pace ritrovi il testamento sia per effetto delle sue ricerche, sia nel tempo che appone i suggelli, e che lo trovi non chiuso e suggellato, ne verifi-

cherà lo stato, vi apporrà il suo contrassegno e vi farà apporre quello delle parti presenti, se possono farlo; indi determinerà il giorno e l'ora in cui dovrà presentarlo al presidente. Tutte queste circostanze saranno espresse nel processo verbale, che al sito opportuno sarà firmato non solo dal giudice di pace stesso e dal suo cancelliere, ma altresì dalle parti presenti, o vi si menzionerà il loro rifiuto. *Art. 920.*

11. Arrivato il giorno, sia che il testamento fosse aperto, sia che fosse suggellato, se ne farà fare lettura dal presidente tanto in presenza che in assenza delle parti; quindi il presidente ordinerà ciò che è da farsi, di conformità alle disposizioni del testatore, ed inoltre ordinerà, che il testamento resti depositato presso un notaro, il quale lo conserverà tralle sue matrici, e ne rilascerà spedizioni alle parti interessate che le domandassero.

Tutto quello che ha luogo dinanzi al presidente in questa circostanza, come nelle suindicate, sarà scritto nel processo verbale del giudice di pace, ed il presidente vi sottoscriverà i suoi decreti.

CAP. III.

*Degli ostacoli che possono frapporsi
alla apposizione dei suggelli.*

12. Ei può alle volte avvenire che un giudice di pace richiesto per apporre i suggelli trovi le porte chiuse; alle volte le persone della famiglia del defunto pretendono che l'attore non ha diritto di ricercare questa formalità: in questi emergenti il giudice di pace non dovrà andare più avanti, ma nel suo processo verbale esprimerà che ne farà rapporto ad un giorno ed ora prefissa al presidente del tribunale di prima istanza del circondario. Intanto per la sicurezza degli effetti vi lascerà una guardia dinanzi la casa od interiormente, se il bisogno lo esige. Quando dopo fatto il rapporto *in referato* il presidente ordina che si proceda alla apposizione dei suggelli, il giudice di pace farà aprir le porte, usando, se occorre, anco l'assistenza della forza armata. Quando però il presidente decida, che non vi ha luogo all'apposizione dei suggelli, le guardie, siano esterne siano interne, saranno rimosse; in tutt'i casi le spese di tale custodia saranno anticipate dalla parte requirente, salva, oc-

correndo, la ripetizione contro l'eredità.
Art. 921.

13. Le circostanze ch' esigono l'apposizione de' suggelli sono talvolta sì urgenti, che sarebbe pregiudicevole lo aspettare il risultato del rapporto del giudice di pace. In questo caso egli è autorizzato dallo stesso *art. 921 § 2* a prendere una determinazione provvisoriale, coll' obbligo di farne immediato rapporto al presidente; se il presidente non approva l'operato del giudice di pace, gli oggetti posti da lui sotto suggello sono considerati liberi dal medesimo. Se l'operato è approvato, l'operazione del giudice di pace si considera come fatta definitivamente.

14. Tutto ciò che si è detto relativamente agli ostacoli che s'incontrassero prima di cominciare l'operazione, si applica a qualunque difficoltà che insorgesse durante l'apposizione dei suggelli; qualunque sia la natura di queste difficoltà, il giudice di pace sospendere le sue operazioni, e ne farà rapporto nel modo anzidetto; intanto però, secondo l'urgenza, prenderà, come sopra, delle determinazioni provvisorie richieste dalle circostanze.

15. La forma di procedere in questi emer-

genti è la seguente: il giudice di pace indicherà nel suo processo verbale l'ostacolo che ha sospeso la sua operazione, e dirà nel tempo stesso che ne farà rapporto a tal giorno ed a tal'ora al presidente del tribunale; le parti dovranno trovarvisi senza che occorra di chiamarle espressamente. Il presidente, visto il processo verbale che gli vien presentato dal giudice di pace, conoscerà la natura dell'ostacolo, e sentite le spiegazioni delle parti presenti pronuncierà quel che gli parrà più equo. Questo decreto del presidente si scriverà in seguito del processo verbale del giudice di pace dal di lui cancelliere, il quale ne rimarrà depositario; tutto ciò che sarà di poi ordinato sarà dal medesimo cancelliere scritto sullo stesso quaderno successivamente; il presidente firmerà il suo decreto, ed il tutto resterà in potere del cancelliere del giudice di pace, che potrà rilasciarne spedizioni, quando li saranno richieste. *Art. 922.*

A R T V.

Delle opposizioni alla rimozione dei suggelli.

1. L'opposizione alla rimozione de' suggelli è un atto, col quale colui che pretende aver diritto agli effetti già posti nelle mani

della giustizia, sia come proprietario, sia come creditore, si oppone che i suggelli sian tolti senza che sia prima ascoltato.

2. Rispetto a colui che sostiene essere proprietario, per esempio, un tappezziere che ha dato in affitto de' mobili, una moglie separata di beni, alla quale siano stati quelli aggiudicati per i frutti della sua dote od altro, basterà che il requirente presenti al giudice di pace il suo titolo al momento stesso in cui procede all' apposizione dei suggelli, contenente una nota circostanziata degli oggetti reclamati, perchè il giudice ordini che gli vengano immediatamente rilasciati. Se per questo rilascio insorga contrasto fra le parti, bisognerà farne rapporto al presidente nelle forme suindicate.

3. Se il titolo del reclamante non è abbastanza chiaro, o se gli oggetti reclamati non sono dettagliatamente designati, il presidente non ne permetterà il rilascio, ed il reclamante dovrà farne una istanza regolare; intanto però il proprietario degli oggetti reclamati prenderà la precauzione di formare opposizione alla rimozione dei suggelli, affinchè non possan togliersi che in sua presenza.

4. Vi son due maniere di opporsi alla rimozione dei suggelli: l'una consiste in presentarsi mentre si fa l'operazione, e di dichiarare di opporsi alla loro rimozione senza esservi chiamato. Allora l'opponente dovrà firmare la sua dichiarazione sul processo verbale. *Art. 926.* L'altra è di farlo con un atto di usciere che si fa notificare al cancelliere del giudice di pace. *Ibid.*

5. Di qualunque maniera facciasi l'opposizione, ella dovrà contenere elezione di domicilio per parte dell'opponente nel comune, o almeno nel circondario della giurisdizione del giudice di pace in cui sono stati apposti i suggelli, se l'opponente non vi abiti. Quindi nelle città in cui vi è più di un giudice di pace basterà elegger domicilio nel comune, quantunque ciò sia nel circondario di un altro giudice di pace; nelle altre comuni, il domicilio sarà validamente eletto in tutta l'estensione giurisdizionale della giustizia di pace. *Art. 927 §. 1.*

6. Fatta l'opposizione sia mediante dichiarazione inserita nel processo verbale, sia mediante atto di usciere, vi si dovrà inoltre enunciare con precisione la causa per la quale è stata fatta; nè bisognerà contentarsi di

esprimere in termini generali che si fa opposizione per cause e motivi da dedursi in seguito; la legge vuole che qualunque opposizione sia motivata, affinchè le parti contro le quali è formata possano riconoscerne i motivi, e contraddirli se lo possono; è anche per facilitare la procedura che si esige una elezione di domicilio per parte dell'opponente nel luogo in cui esiste l'oggetto su cui si riporta l'apposizione. *Ibid.* §. 2.

A R T. VI.

Module per l'apposizione de' suggelli.

§. I.

Abilitazione del giudice per l'apposizione dei suggelli.

Allorchè si domanda l'apposizione dei suggelli, a motivo dell'assenza dei congiunti, o di uno degli eredi, o in forza di un titolo esecutorio, il giudice di pace assistito dal suo cancelliere si trasporta nel luogo in cui viene invocato il suo ministero, senza che vi sia bisogno d'altra formalità, fuorchè un semplice avviso verbale.

Quando i suggelli sono apposti d'ufficio, o dietro la dimanda che il ministero pubblico indirizza al giudice di pace, questi si porta al domicilio del defunto col suo can-

celliere, senza l'intervento di alcun'altra parte.

Ma allorchè un creditore dell'eredità non ha un titolo esecutorio, non può addimandare l'apposizione dei suggelli, che in virtù di un permesso del presidente o del giudice di pace. Tale permissione viene chiesta ed accordata come nell'esempio seguente,

„ Al sig. presidente del tribunal civile di Milano, dipartimento d'Olona.

„ Giuseppe A...., mercante merciajo, domiciliato a Milano,

„ Espone che il sig. Natale B..., proprietario domiciliato nella comune di Monza, circondario di Milano, è morto ed è stato sepolto sono alcuni giorni.

„ L'esponente è suo creditore di una somma di seicento lire, come lo prova una scrittura firmata dalla mano del defunto in data del giorno undici aprile, debitamente registrata ed unita alla presente istanza. Ei sa che non sono stati apposti i suggelli sugli effetti dell'eredità del detto defunto sig. B...; l'esponente però ha il più grande interesse, che nulla sia asportato di tutto ciò ch'è dipendente da questa eredità. La scrittura firmata dal defunto non essendo che un

titolo privato, l'esponente non può dimandare che l'eredità sia messa sotto la salvaguardia della giustizia senza un'autorizzazione del magistrato.

„ Per queste ragioni dimanda che vi piaccia, sig. presidente, di permettergli di far apporre i suggelli sugli effetti e carte dipendenti dalla eredità del detto defunto. „

Sott. C.... Patrocinatore.

„ Si permette di far apporre i suggelli in conformità dell'istanza.

„ Fatto a Milano il giorno tre Luglio mille ottocento cinque. „

Sott. D... Presidente.

Con questo permesso posto appiedi dell'istanza che gli viene restituita, il creditore dimanda l'apposizione dei suggelli, che il giudice di pace non può recusare ed alla quale il creditore ha diritto di assistere.

Allorchè il permesso è dimandato al giudice di pace, non interviene patrocinatore, per presentare e redigere l'istanza: alle volte quegli che ha bisogno di questo permesso, non sa scrivere. Ecco perchè, in generale, tutte le dimande delle parti sono indirizzate verbalmente al giudice di pace, il quale ne stende processo verbale, e vi pone

appiedi il suo decreto. Quando la chiesta autorizzazione riguarda un atto di citazione, l'atto che verifica l'istanza, e che contiene il decreto fatto su di essa si chiama *cedola*; perchè è sottoscritta dal solo giudice di pace, attesoche non se ne conserva la minuta. Se si tratta di ottenere dal giudice di pace il permesso di far apporre i sigilli, ei stesso estende l'istanza e la risposta in questi termini.

„ Avanti noi Francesco E... giudice di pace del circondario terzo di Milano è comparso il sig. Michele F... mercante droghiere, domiciliato a Milano. Ci ha presentato un' obbligazione di cinquecento lire, debitamente registrata, sottoscritta dal sig. Natale B..., proprietario, morto sono alcuni giorni nella comune di Gorla, circondario del tribunale di prima istanza di Milano. Ci ha chiesto in conseguenza il permesso di far apporre i suggelli sugli effetti dipendenti dall'eredità del detto defunto, e che si trovano in una casa, che questi costumava di abitare l'inverno a Gorla, contrada della Stella, N.º 20. Noi decretiamo che saranno apposti i suggelli da noi, entro la giornata, come ci è stato richiesto.

„ Fatto a Milano il giorno tre luglio mille ottocento cinque. „

Sott. E.... Giudice di pace.

§. II.

Processo verbale dell'apposizione dei suggelli.

Quando i suggelli vengono apposti senza un preventivo decreto, l'atto comincia così.

„ Oggi, tre luglio mille ottocento cinque, a ore otto della mattina, noi Stefano G.... giudice di pace del cantone di Monza, dipartimento d'Olona, ci siamo trasportati assistiti dal nostro cancelliere nella comune di Sesto dipendente dal nostro cantone, essendo entrati in una casa in cui è morto questa notte il sig. Natale B..., proprietario, che vi dimorava durante l'estate, è comparso Claudio S..., domestico del defonto; in questa qualità ha richiesto il nostro ministero per l'apposizione dei suggelli sugli effetti dell'eredità, ritenuto che non esiste in questo luogo alcuno degli eredi per assumere quest'incarico.

„ L'istante in conseguenza ci ha introdotti in una camera a pian terreno, dove abbiamo trovato giacente sovra un letto il corpo che ci ha detto essere quello del defunto sovramenzionato. Il detto S... ci ha nello

stesso tempo rimesso due chiavi, quella del gabinetto del defunto e quella di un armario posto in un corridore; lo che noi abbiamo verificato. Avendogli intimato di apporre la sua sottoscrizione in questo luogo del nostro processo verbale, l'istante ha dichiarato di non saper scrivere.

„ Noi abbiamo dato atto al detto S... delle sue comparse, istanze e dichiarazioni, e siamo quindi proceduti all'apposizione dei suggelli come segue:

„ Primieramente noi abbiamo apposto il nostro suggello alle due estremità di una benda di carta attaccata sulla serratura di un armario di legno bianco, dipinto in grigio e posto nel corridore a pian terreno. La chiave del detto armario è stata rimessa al nostro cancelliere, il quale se n'è incaricato.

„ Più nel gabinetto ec.

„ Più sopra una porta ec. „

Allorchè è apposto il sigillo in virtù di un decreto, ed in conseguenza ad istanza del creditore, il processo verbale si comincia in questo modo.

„ Oggi quattro luglio mille ottocento cinque, alle ore otto della mattina, noi Stefa-

no C...., giudice di pace di Milano, dipartimento d'Olona, ci è stato presentato il giorno di jeri, dal sig. Giuseppe A..., mercante merciajo, domiciliato a Milano, un decreto proferito dal sig. presidente del tribunal civile di Milano. Questo decreto contiene il permesso di far apporre i suggelli sugli effetti dipendenti dall'eredità del sig. Natale B..., proprietario, morto sono alcuni giorni nella sua casa di Gorla; in conseguenza noi ci siamo trasportati col nostro cancelliere, nel detto luogo di Gorla, distante dalla nostra residenza ec.

„ Essendo entrati nella casa in cui è morto il detto sig. B..., è comparso il sig. Giuseppe A... qui sopra qualificato. Ci ha dimandato, in esecuzione del sovraccitato decreto, di procedere all'apposizione dei suggelli sugli effetti del detto defunto. A quest'oggetto ha dichiarato di eleggere il suo domicilio per ragione della presente operazione presso il sig. T..., patrocinatoro, domiciliato a Milano, contrada della Spica, N.° 19, l'istante si è sottoscritto in questo luogo.

Sott. A....

„ È parimenti comparso il sig. Luigi

T...., affittuario, domiciliato a Pioltello, asserendosi abile a succedere nell'eredità del defunto, che era suo zio paterno. Ha dichiarato, che non impediva che fossero apposti i suggelli. Ma avanti di procedere a ciò ci ha dimandato di ricercarne fra le carte del defunto un testamento, l'esistenza del quale gli è stata assicurata dal detto defunto qualche mese prima della sua morte. Il detto comparente ha sottoscritto dopo di aver dichiarato di eleggere il suo domicilio a Monza nella detta casa del defunto, ove è alloggiato. „

Sott. I...

„ Noi abbiamo dato atto ai detti sigg. A...., e G.... delle loro comparse, istanze e dichiarazioni.

„ In conseguenza prima di tutto noi abbiamo aperto il gabinetto del defunto e in presenza delle parti abbiamo cercato nel cassetto di un *segretario* situato nel detto gabinetto; vi abbiamo trovato un involto sigillato con cera lacca, coll'impronto di una cifra composta delle lettere N. B. iniziali del nome del defunto. La soprascritta di questo involto porta queste parole: *questo è il mio testamento*. Il detto involto essendo

stato controsegnato da noi e dai signori A... e G... abbiamo dichiarato che il detto testamento, rimasto provvisoriamente nelle mani del nostro cancelliere, sarà da noi presentato al sig. presidente del tribunal civile di Milano dimani giorno cinque del presente mese, a undici ore della mattina, intimando alle parti di trovarsi presenti, se lo credono opportuno.

„ In seguito noi siamo proceduti all'apposizione dei suggelli.

„ Primieramente abbiamo apposto il nostro suggello ... ec. (*qui si fa la descrizione di tutti gli oggetti, su cui si appongono i suggelli*). Tutti i luoghi ed effetti sopra descritti essendo i soli che le parti ci abbiano indicati, siccome prima posseduti ed occupati dal defunto, abbiamo ricevuto il giuramento del detto sig. T... e di Claudio S... domestico del defunto, i quali hanno confermato, che nulla hanno asportato, nè veduto asportare, e che ignorano che sia stato asportato direttamente o indirettamente alcun oggetto appartenente all'eredità; il sig. T... si è sottoscritto in questo luogo, ma il detto S... ha dichiarato di non saper scrivere. „

Sott. T...

„ Il detto S... essendo stato presentato dal sig. T... per adempire alle funzioni di custode dei suggelli, ed il detto sig. A... avendo consentito, malgrado che il detto S... fosse domestico del defunto, noi abbiamo destinato custode tanto dei suggelli, che degli oggetti lasciati esposti, e di cui si trova qui sopra la nota sommaria, il detto Claudio S... domiciliato nella casa del detto defunto, il quale ha accettato l'incarico.

„ Il presente processo verbale è stato chiuso e terminato da noi il detto giorno ed anno, dopo di avervi impiegato quattr' ore, in presenza delle parti comparenti e del custode. Esse si sono sottoscritte unitamente a noi ed al nostro cancelliere, ad eccezione del detto S... custode il quale ha dichiarato di non saper scrivere. „

Sott. { A... e T...
 { G... Giudice di Pace.
 { Q... Cancelliere.

§. III.

Processo verbale dell' aprimento del testamento.

Questo processo verbale si scrive in seguito al precedente, di cui è un accessorio.

„ Il giorno cinque del presente mese di luglio, mille ottocento cinque, noi Stefano

G... giudice di pace di Milano, ci siamo presentati avanti il sig. presidente del tribunal civile di Milano, per procedere all'apertura del testamento trovato sigillato fra le carte del sig. Natale B... morto a Gorla, circondario di Milano.

„ Mediante il nostro processo verbale di apposizione dei suggelli sugli effetti del detto defunto in data di jeri, abbiamo intimato alle parti di comparire oggi per assistere all'apertura del testamento, se lo credono opportuno. Dietro questa intimazione è comparso il Sig. Luigi T.... preteso erede del defunto. Il sig. Giuseppe A... creditore istante per l'apposizione dei suggelli, non è comparso.

„ Essendo stato letto dal nostro cancelliere il processo verbale di apposizione dei suggelli, per ciò che riguarda il testamento, il sig. presidente ha riconosciuto che l'involto sigillato gli è stato rimesso tal quale si è rinvenuto.

„ Essendo stato aperto l'involto dal sig. presidente, vi si è trovato un foglio di carta d'Olanda; in questa carta evvi il testamento del defunto, scritto sopra tre pagine e mezza.

„ Fatta lettura del detto testamento ad alta voce dal nostro cancelliere, il sig. T... ha dimandato che quest'atto fosse depositato presso il sig. Q... notaro a Milano; e si è sottoscritto in questo luogo. „

Sott. T...

„ Aderendo a questa dimanda il sig. presidente ha pronunciato e segnato il suo decreto, come segue.

„ Noi, presidente del tribunal civile di Milano, decretiamo che il detto testamento sarà depositato nelle mani del sig. Q... notaro a Milano, per essere conservato nel numero delle sue matrici; decretiamo inoltre, che il presente decreto sarà eseguito nonostante appellazione.

Sott. D... Presidente.

„ Di tutto quanto sopra noi abbiamo stesso il presente processo verbale ch'è stato sottoscritto dal sig. T... da noi e dal nostro cancelliere. „

Sott. { T...
G... Giudice di Pace.
Q. Cancelliere.

„ Il giorno sei luglio mille ottocento cinque, avanti noi Stefano G... giudice di pace ec. si è presentato il sig. Q... notaro a

Milano, ed il sig. Luigi T... qui sopra qualificato. In esecuzione del decreto proferito jeri dal sig. presidente del tribunal civile di Milano, e qui sopra trascritto, noi abbiamo rimesso il testamento, di cui è fatta menzione nel detto decreto, al detto sig. Q... che se n'è incaricato per conservarlo nel numero delle sue matrici; in fede di che noi abbiamo steso il presente processo verbale, di cui sarà unita una spedizione all'atto di deposito, e che il detto sig. Q... ed il detto sig. T... hanno sottoscritto unitamente a noi ed al nostro cancelliere.

Sett. { Q... Notaro.
 T... Erede.
 G... Giudice di Pace.
 Q... Cancelliere.

Sulle spedizioni del testamento, che il notaro rilascerà, dovrà farvi menzione del decreto di *referato*, e del processo verbale di deposito.

Depositato in tal modo il testamento, non è per questo esecutorio, ma resta come un atto privato, e per divenire esecutorio ha d'uopo di esser riconosciuto in giudizio.

TITOLO II.

Della rimozione dei suggelli.

Gli effetti appartenenti ad una successione, posti sotto suggello, dovranno restarvi fintantochè non siano tolti colle formalità che la legge prescrive; queste formalità rassomigliano a quelle della apposizione, delle quali abbiamo trattato nel titolo antecedente; hanno però qualche cosa di particolare, che ha dato materia ad un titolo separato; esso sarà diviso in tre articoli, che si suddivideranno in differenti capitoli come segue.

A R T. I.

Quando si procede, da chi e ad istanza di quali persone alla rimozione dei suggelli.

C A P. I.

Quando si procede alla rimozione dei suggelli.

1. La legge che usa tanta circospezione, perchè non si appongano suggelli senza ragionevole motivo, vuole altresì che non siano leggermente rimossi. Per renderli utili prescrive, che vi stian tanto tempo, quanto possa ragionevolmente bastare, perchè gl'interessati sappiano essere già aperta la successione: a questo oggetto converrà distin-

guere se i suggelli siano stati apposti prima o dopo l'umazione. Nel primo caso la rimozione dei suggelli non potrà aver luogo che dopo tre giorni successivi alla umazione. Nel secondo caso la detta rimozione non potrà aver luogo che dopo tre giorni dalla loro apposizione. *Art. 928.*

2. La pena pronunciata in caso di contravvenzione è la nullità tanto del processo verbale della rimozione dei suggelli, quanto dell'inventario che ne sarebbe la conseguenza. Di più coloro che avessero richiesto e fatto una tale operazione illegale sarebbero tenuti dei danni e interessi delle parti, cui quella avesse arrecato pregiudizio. *Ibid.*

Nulladimeno lo stesso articolo permette che per motivi urgenti si possa domandare anche prima la rimozione, ricorrendo al presidente del tribunale di prima istanza, nel di cui circondario sono stati apposti i suggelli. Il presidente trovando veramente urgenti i motivi esposti ordinerà con un decreto che i suggelli sian tolti prima che scadano i tre giorni. Nel decreto dovranno esprimersi i motivi del medesimo.

3. Affinchè le ragioni delle parti interes-

sate restino al coperto da ogni lesione, a motivo di un tale acceleramento, lo stesso *art. 928* ordina, che se esse non siano presenti alla rimozione de' suggelli, si abbia in loro vece a chiamare un notajo nominato *ex officio* perchè vi assista. Il notajo verrà nominato nello stesso decreto.

4. La legge considera che tre giorni bastino agl'interessati in una successione per preparare ciò che avranno a dire al momento della rimozione dei suggelli; ma non è così quando fra gli eredi del defunto trovansi dei minori, i quali senza essere emancipati non sono per anco provveduti di tutore; essa proibisce allora di procedere alla rimozione dei suggelli, prima che sia nominato il tutore o che il minore non sia emancipato. *Art. 929.*

Ciò non ostante è da notarsi, che se la rimozione de' suggelli si faccia in virtù di decreto motivato per urgenza, non essendo ragionevole di ritardarla per il tempo che sarà necessario alla convocazione del consiglio di famiglia, il presidente destinerà nel suo medesimo decreto un notajo per assistervi, onde cautelare gl'interessi del minore.

Da chi si procede e ad istanza di chi alla rimozione de' suggelli.

5. Lo stesso giudice di pace che ha apposto i suggelli dovrà procedere alla loro rimozione. Avanti di venire a quest' ultima operazione, bisognerà però riconoscere se essi sono nello stesso stato in cui erano quando ne fu affidata la custodia al depositario. Ora niuno meglio del giudice che li ha apposti è a portata di riconoscere questo stato de' suggelli. Per questo motivo noi pensiamo, che quando i suggelli siano stati apposti da un supplente, dovranno dal medesimo essere rimossi, quantunque il giudice di pace non sia a quell' epoca impedito.

6. La rimozione de' suggelli essendo un' operazione connessa alla loro apposizione, è evidente, che tutti coloro che han diritto a richiedere la prima, hanno egualmente diritto a richiedere la seconda. Tale è la disposizione dell' *Art. 930.*

Nulladimeno, coloro che la legge autorizza a ricercare l' apposizione dei suggelli per allontanare da essi il sospetto di fraudolenta asportazione, ed unicamente perchè abitavano la casa del defonto, non han diritto di

domandarne la rimozione, perciocchè non sono in nulla interessati nelle operazioni successive alla apposizione. *Ibid.*

7. Osservisi, che per aver diritto a richiedere la rimozione de'suggelli non è mica necessario essere stato uno di coloro che ne hanno richiesta l'apposizione, o che sono stati contraddicenti, o assistenti. Chiunque giustifichi di avere interesse nella successione può richiedere la rimozione de'suggelli, e fra gl'interessati sarà ammessa la domanda del più sollecito.

A R T. II.

Di ciò che dee precedere la rimozione dei suggelli.

Tre cose distinguonsi per giungere a togliere i suggelli: 1.º La domanda della parte, seguita dal decreto del giudice e dalla intimazione agl'interessati; 2.º In qual modo questi assistano alla rimozione; 3.º Come si faccia la scelta del notajo e dello stimatore o perito. Tre capitoli spiegheranno questi diversi dettagli.

C A P. I.

Della domanda, del decreto e della citazione.

1. Colui che vuol domandare la rimozione dei suggelli presentasi al giudice di pae,

il quale incomincia il suo processo verbale di remozione scrivendone la domanda. Dopo di avervi fatto firmare la parte stessa requirente il giudice di pace v' inserisce il suo decreto portante indicazione del giorno e dell'ora in cui procederà alla rimozione dei sugelli. *Art. 931.*

2. In forza dell'anzidetto decreto la parte requirente fa dare da un usciere un'intimazione alle parti interessate onde sian presenti all'operazione: riguardansi come parti interessate il conjuge superstite, gli eredi presuntivi, l'esecutore testamentario, i legatarj universali, i legatarj di una specie di beni, come di tutti i mobili solamente o solamente di tutti gli stabili, e che chiamansi *legatarj a titolo universale*. L'interesse che vi hanno i legatarj particolari non è sembrato assai forte per dar loro il diritto di esser chiamati a quest'operazione. *Ibid.*

3. Ma le anzidette persone interessate dovranno solo esser chiamate, se sono *note od opposenti*; questa è la condizione che vi appone il cit. *art. 931.* Queste persone son conosciute col mezzo del processo verbale di opposizione, di cui il requirente si farà dar

comunicazione dal giudice di pace: il requirente non ha dunque altr'obbligo che di far intimare quelle persone che son designate in detto processo verbale o che hanno fatto conoscere la loro qualità col mezzo di un'intimazione fatta al cancelliere del giudice di pace. In questa classe son quelle persone che si sono opposte col mezzo di un atto di uscire all'apposizione de' suggelli, nel qual atto han dovuto far conoscere la loro qualità (*art. 926 supr.*) Conseguentemente la parte requirente non sarà in alcun conto obbligata d'intimare quelle altre persone, le quali non avranno dato alcuna prova legale della loro qualità e del loro interesse.

4. Ciascuna intimazione si farà o personalmente o al domicilio della parte interessata; siccome gli opposenti son tenuti di eleggere domicilio nell'estensione del circondario ove i suggelli si appongono, così l'intimazione per la rimozione si farà ad essi in questo domicilio eletto. *Ibid.*

4. La disposizione dell'*art. 927*, che aggiunge alle parti opposenti di eleggere domicilio nel luogo in cui è aperta la successione, diverrebbe inutile, se dovessero inti-

inarsi ad assistere alla rimozione de' suggelli quelle parti interessate che abitassero in luoghi molti distanti, e che non avessero eletto domicilio nell'atto della loro opposizione; per rimediare a questo inconveniente il citato *art. 931 in fin.* dispensa di chiamare gli interessati dimoranti al di là di cinque miriametri, che fanno presso a poco trenta miglia, ed ordina che a questa formalità sia supplito con una domanda che si farà al presidente del tribunale di prima istanza, e con un decreto che il presidente renderà, portante la destinazione *ex officio* di un notajo ad oggetto di rappresentare le persone, che la legge dispensa di chiamare al loro domicilio.

C A P. II.

Dell'assistenza degl'interessati alla rimozione de' suggelli.

6. Alle volte vi ha una tale moltitudine di interessati, che se dovesser tutti esser chiamati alla rimozione de' suggelli, l'operazione ne sarebbe ritardata ed aumentate le spese; è quindi stato necessario di stabilire alcune regole a questo riguardo.

7. Può domandarsi primieramente, se la rimozione dei suggelli è un atto puramente giudiziario, il quale esiga che le parti siano

assistite da un patrocinatoro: la soluzione è nei principj del nostro Codice, il quale stabilisce, che nelle giustizie di pace non vi ha ministero di patrocinatori; ora l'operazione che si rapporta ai suggelli in caso di morte essendo attribuita ai giudici di pace, egli è di conseguenza che non richieda ministero di patrocinatoro.

Si oggetterà, che nel corso della operazione accade sovente, che si abbia a ricorrere al presidente del tribunale di prima istanza. Ma si risponde che simili *referati* s'introducono dallo stesso giudice di pace: sono essi altrettanti rapporti che secondo le emergenze il giudice di pace fa al presidente alla presenza delle parti se loro convenga di assistervi; le parti non hanno adunque bisogno del ministero dei patrocinatori, come ne' *referati* che introduconsi con atto di usciere.

8. In virtù del principio anzidetto gl'interessati dovranno adunque comparire all'atto della rimozione personalmente o col mezzo di un procuratore speciale. Niente però si oppone che la procura speciale sia fatta in persona di un patrocinatoro, ma questi in tal caso non interviene come ufficiale attitante, ma come un semplice particolare:

9. Il conjuge superstite, l'esecutore testamentario, gli eredi, i legatarj universali, e quelli a titolo universale possono assistere a tutte le *sedute* (1) della rimozione dei suggelli, ciascuno separatamente o in persona o col mezzo di un procuratore speciale. Il motivo di questa disposizione si è, che le anzidette persone hanno ognuna un interesse che le è particolare, e sovente opposto a quello delle altre. *Art. 982.*

10. Rispetto agli opposenti, essi hanno evidentemente il medesimo interesse per ciò che riguarda la rimozione dei suggelli e l'inventario; tutti vogliono che non si sottragga cos'alcuna dalla eredità; il loro interesse non comincia, occorrendo, a mettersi in opposizione che dopo l'inventario; adunque fino a questo punto egli è inutile che compajano separatamente all'atto della rimozione dei suggelli, basterà che si presentino alla prima unione sia personalmente, sia per procuratore; per le ulteriori, essi sono tenuti di farsi rappresentare da un solo procuratore per tutti. *Ibid.*

(1) *Sedute*. Il testo francese dice, *vacations*, l'italiano *diece*.

Se i detti opposenti non potranno convenire nella scelta del procuratore, il giudice di pace ne nominerà uno *ex officio* con un decreto che scriverà nel suo processo verbale. Converrà adunque che la scelta comune sia fatta nella prima seduta, acciocchè il giudice di pace dia atto nel processo verbale della medesima scelta, o della sua nomina, che in difetto di quella, dovrà farne *ex officio*.
Ibid. §. 2.

11. Se fra i diversi procuratori degli opposenti trovinsi dei patrocinatori addetti al tribunale di prima istanza del circondario, allora tutti gli opposenti saranno *de jure* rappresentati dal più anziano fra i patrocinatori suddetti. Questa anzianità, la quale vien regolata non dalla età, ma dalla data della recezione nel titolo dei patrocinatori, non si prende che fra quelli, i di cui clienti sono muniti di titoli autentici; quei patrocinatori i di cui clienti hanno soltanto titoli privati non verranno in conto. La ragione si è che le scritture private, non sanzionate in giudizio, sono ancora incerte nel loro titolo, il quale può essere contraddetto. Frattanto, se alcuno non abbia titolo autentico assisterà

per tutti al patrocinator più anziano degli opposenti con titolo privato. *Ibid.* §. 3.

L'anzianità che determina a quale dei patrocinatori appartenga la funzione di procuratore comune, dovrà essere regolata alla prima seduta; conseguentemente, se nel corso della operazione sopraggiungano nuovi opposenti, che abbiano per loro procuratori speciali de' patrocinatori più anziani di quello già dichiarato rappresentante comune, quest'ultimo resterà non ostante colla stessa veste. Ciò ch'è stato deciso su questo particolare nella prima seduta sussisterà per tutta l'operazione, quali si siano i titoli ed i patrocinatori degli opposenti posteriori. *Ibid.*

Da questa disposizione che pronuncia definitivamente in favore del patrocinator più anziano risulta, che se fra tutti i procuratori che si presentano alla prima seduta non sia vi che un solo patrocinator, ei sarà necessariamente il rappresentante di tutti, quando anche il suo cliente non sia munito che di un titolo privato. L'intenzione della legge è, che i patrocinatori, avendo più di ogni altra persona l'esercizio degli affari giudiziarij, siano ad ogni altro preferiti.

12. L'identità degl'interessi ha determi-

nato la riunione dei mandati degli opponenti in un solo procuratore. Adunque quello opponente che abbia interessi contrarj o diversi da quelli degli altri sarà eccettuato dalla regola anzidetta, e gli sarà permesso di assistere alla rimozione de' suggelli in tutte le sedute o personalmente o per un procuratore speciale; ei però dovrà in questo caso sopportar solo, e senza poterle ripetere, le spese da lui cagionate nel non voler riportarsi al procuratore comune. *Art. 933.* Questo punto sarà deciso alla prima seduta; è allora che si fa la scelta del rappresentante di tutti gli opposenti, e la designazione di quelli che han diritto di assistere separatamente.

13. Resta a farsi una osservazione relativa agli opposenti subalterni, cioè a quelli che agiscono non direttamente, ma per la conservazione de' diritti dei loro debitori. Questi opposenti non han diritto di presentarsi alla prima seduta, nè di concorrere alla scelta del rappresentante comune; il loro interesse è troppo indiretto perchè si esiga di rigore il loro intervento. Dovrà quindi bastare ai medesimi di far constare della loro opposizione, perciocchè avranno così la certezza che nulla sarà rilasciato di ciò che spetta al

loro debitore senza ch'essi siano ascoltati.
Art. 934.

C A P. III.

*Della scelta degli ufficiali incaricati di fare
 l'inventario.*

14. La rimozione dei suggelli non ha luogo che quando si potrà procedere all'inventario, dappoichè la conservazione delle cose appartenenti alla successione non si può dire assicurata che dopo che quelle sono state inventariate e stimate appena che son libere dal suggello. È questa la ragione per cui la legge vuole che i suggelli non si tolgano che a misura che si va procedendo all'inventario conformemente esporremo in seguito. La rimozione de' suggelli non si fa adunque isolatamente; ella è sempre accompagnata dall'inventario, che contiene la stima degli oggetti che vengono in esso descritti.

15. L'inventario è un atto che si fa col ministero dei notari: la stima degli effetti si fa col mezzo dei periti (1). Non basta per conseguenza, di aver designato, nella prima seduta, le parti che dovranno procedere per

(1) In Francia col mezzo di commissarij stimatori, *commissaires priseurs* nei luoghi ove ve n' ha.

la continuazione ed il termine dell'operazione, bisogna altresì designare i notari ed i periti che dovranno prestare il loro ministero. Per una tale designazione, tanto il conjugue superstite in comunione di beni, quanto gli eredi, l'esecutore testamentario, i legatarj universali, e quelli a titolo universale dovranno concertarsi fra loro, onde scegliere concordemente uno o due notari, ed uno o due stimatori o periti; e se non si trovino di accordo nella scelta, si farà questa *ex officio* dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario in cui segue la rimozione dei suggelli. *Art. 935.*

16. Poichè l'inventario si eseguisce simultaneamente alla rimozione dei suggelli, egli è di necessaria conseguenza che la scelta degli ufficiali incaricati di quest'ultima operazione venga fatta nella prima seduta. Se le parti non si trovino di accordo, il giudice di pace lo esprimerà nel suo processo verbale, e le parti si ritengono per intimate di trovarsi al giorno in cui ne farà rapporto al presidente; questo giorno e questa intima legale verranno espressi nel detto processo verbale.

17. Per un tale *referato* si procede come abbiamo esposto nel titolo antecedente all'oc-

casionc dell'apertura di un testamento: il giudice di pace assistito dal suo cancelliere si porterà dal presidente; ivi si leggerà quella parte di processo verbale che concerne la scelta dei suddetti ufficiali. Il presidente, intese le parti, se sono presenti, o in loro assenza, nominerà *ex officio* uno o due notari, ed uno o due stimatori o periti, se ve n'è bisogno: le circostanze e soprattutto il comune interesse delle parti darà norma al presidente sul numero necessario de' notari e dei periti. Il giudice di pace inserisce il detto *referato* nel suo processo verbale immediatamente dopo quel che concerne la prima seduta. Il decreto di nomina si scrive sul detto processo verbale e vien firmato dal presidente.

18. Dopo tutto ciò si procede alla seconda seduta della rimozione dei suggelli in quel giorno ed in quell'ora che il giudice di pace ha indicati nella prima, o che indica nell'anzidetto processo verbale di *referato*.

19. In seguito de' principj sopra esposti, si può stabilire, che i semplici legatarj ed i creditori opposenti non han diritto di concorrere alla scelta degli ufficiali incaricati dell'inventario. Questo diritto non può es-

sere esercitato che da coloro che succedono al defunto, ed è un attributo della proprietà della eredità, che appartiene proporzionalmente ai loro diritti: 1.° al conjuge superstite quando è in comunione di beni; 2.° agli eredi; 3.° ai legatarj universali; 4.° a quelli a titolo universale. L'esecutore testamentario, se ve n'è, è ammesso a concorrere alla anzidetta scelta non come avente diritto di proprietà nella successione, ma perchè è egli incaricato d'invigilare allo adempimento delle volontà del defunto.

A R T. III.

Come si procede alla rimozione dei suggelli.

C A P. I.

Del processo verbale.

1. La rimozione dei suggelli viene verificata mediante un atto, la di cui forma rassomiglia assai a quello che si fa per verificarne l'apposizione. Abbiám detto di sopra, che la domanda di rimozione deve scriversi in un processo verbale del giudice di pace, il quale appone in seguito il suo decreto per determinare il giorno e l'ora della operazione. In conseguenza il giudice di pace accompagnato dal suo cancelliere si porterà al luogo ove sono i suggelli, ivi continuando il suo pro-

cesso verbale, ch'è cominciato colla istanza e col decreto, vi esprimerà le cose che deve contenere e che sono le seguenti. *Art. 936.*

1.° La data dell'anno, del mese e del giorno, in cui i suggelli incominciano a togliersi.

Non è necessario far menzione dell'ora, come nel processo verbale di apposizione, perciocchè non importa di sapere, come allora, quanto tempo sia trascorso dal momento della morte a quello della domanda e della apposizione de' suggelli.

2.° Il nome, cognome, la professione ed il domicilio di colui che ha richiesto la rimozione, nonchè il domicilio che quegli è tenuto di eleggere nel comune in cui segue l'operazione se non vi abita.

3.° Il decreto che ha indicato il giorno in cui doveva aver luogo la rimozione, e che è scritto nel principio del processo verbale, dovrà essere menzionato in questa prima seduta.

4.° Bisognerà del pari farvi menzione della intimazione data agl'interessati di trovarvisi presenti, come anche del decreto che avesse pronunciato il presidente del tribunale di prima istanza, per nominare un notajo a rappresentare gli assenti. Ved. *art. 931.*

5.° La indicazione delle parti presenti e di quelle assenti, ma debitamente chiamate.

In questa prima seduta si dà atto delle deduzioni delle parti. Dietro il risultato di queste deduzioni il giudice di pace designa le persone che han diritto di assistere particolarmente all'operazione e nomina il procuratore per rappresentare tutti gli opposenti nel modo da noi spiegato.

6.° In questa stessa prima seduta si fa menzione degli ufficiali incaricati di procedere all'inventario; e se questi non siano stati scelti concordemente dalle parti, il giudice di pace vi fa menzione di ciò, ed indica che ne farà rapporto al presidente in *referato*. In tal caso, secondo ciò che abbiamo esposto, la nomina che il presidente ne farà *ex officio*, si troverà inserita nel processo verbale del *referato*, il quale viene scritto in seguito di ciò che concerne la prima seduta.

7.° Nella stessa prima seduta si riconosceranno i suggelli (se vi ha abbastanza di tempo) e si dichiarerà se siano stati trovati intatti od alterati; ed in questo secondo caso, si descriveranno le alterazioni.

8.° Le domande e le perquisizioni che possano condurre a scoprire gli autori delle

alterazioni, quando ve n'abbia, dovranno farsi prima che si tolgano i suggelli, ed il risultato delle perquisizioni sarà espresso nel processo verbale.

Quanto maggiore esattezza si metterà a descrivere le alterazioni, nonchè a praticare delle perquisizioni, tanto più sarà facile di perseguire i colpevoli, allorchè saran tolti i suggelli.

9.º Finalmente il processo verbale di rimozione conterrà qualsivoglia istanza che facciasi in tale occasione, e sulla quale vi sarà luogo a pronunziare in giudizio.

C A P. II.

Dell'apertura delle porte e dei mobili posti sotto suggello.

2. Dopo che le indicazioni esposte nel capitolo antecedente sono state verificate nel processo verbale, non rimane altro a fare che l'apertura delle porte e delle serrature già chiuse col suggello della giustizia. Per eseguir ciò con tutte le precauzioni che la circostanza esige non sarà lecito al giudice di pace di rompere ad un tempo stesso tutti i suggelli, perchè possa indi ritirarsi, lasciando le parti col notajo, onde procedere all'inventario; l'articolo 937 prescrive che i suggelli abbiano a

rimoversi successivamente, ed a misura che si progredisce alla confezione dell'inventario.

Quantunque questa disposizione prolunghi la operazione del giudice, tanto tempo quanto sia per durare quella del notajo, pure è questa l'unica maniera di assicurarsi che le cose poste sotto suggello siano state effettivamente inventariate.

3. Un'altra precauzione indispensabile si è di rimettere sotto suggello le cose che non abbiano potuto essere inventariate in una seduta, e di fare di ciò menzione nel processo verbale alla fine di quella seduta. Questo è quello che dispone il *cit. art. 937 in fine*. Con un tal mezzo le cose che sono state poste sotto la salvaguardia della giustizia, non potranno mai sortirne che per esserne incontinente descritte e stimate nell'inventario.

4. Nel terminare ciascuna seduta il giudice di pace indicherà nel suo processo verbale il giorno e l'ora della seguente. Questa indicazione basterà per avvertire le parti di trovarvisi senza altra intimazione. La chiusura di ciascuna seduta si fa colla sottoscrizione del giudice di pace, del cancelliere e delle parti presenti, o colla menzione che queste non hanno sottoscritto. Non è neces-

sario di far sottoscrivere gli ufficiali occupati alla confezione dell'inventario che non han parte nell'atto di rimozione.

5. Nel cominciare ciascuna seduta il giudice di pace farà menzione della data del giorno in cui ha luogo, della comparsa delle parti presenti, e delle deduzioni che credessero di fare, come pure verificherà ed esprimerà se siano interi quei suggelli non ancora rimossi; nel caso che siano alterati, ne verificherà lo stato, ed esprimerà le perquisizioni fatte per scoprirne la causa o gli autori.

6. Se nel rimuovere i suggelli di alcuni oggetti, i quali, secondo l'ordine adottato per l'inventario, son riservati ad esservi descritti tutti insieme con altri ancora suggellati, allora si potrà rimetterli al momento in cui saran tutti dissuggellati e stimati. Ma affinchè non rimangano per alcuno istante fuori della salvaguardia della giustizia, bisognerà riporli sotto suggello, fintanto che giunga il momento della loro descrizione nell'inventario. *Art. 938.*

7. Se dissuggellando i differenti oggetti da inventariarsi si trovino scritture od altre cose estranee alla eredità, e reclamate da terze persone, il giudice di pace dopo di aver

conosciuto il merito del riclamo, se lo crede fondato, ordinerà, che le scritture o altre cose riclamate siano rimesse a chi spettano.

Art. 939.

8. Alle volte è necessario di fare la descrizione di alcune cose o carte prima di essere rilasciate, onde appaja ch'esse non fanno più parte della eredità. Per esempio, allorchè rilevasi che tali cose, o carte erano state messe in deposito presso il defunto, egli è necessario, per un giusto discarico, di esprimere nel processo verbale che tali oggetti sono stati rilasciati, facendosene una sommaria descrizione. Questa menzione è affatto estranea all'inventario, perlochè l'*art.* suddetto decide che dovrà farsi nel processo verbale.

9. L'ultima seduta relativa alla rimozione de' suggelli vien terminata come quelle che l'han preceduta, cioè colla firma del giudice di pace, del cancelliere e delle parti presenti; se queste non firmeranno se ne dovrà far menzione. Questa chiusura di processo verbale differisce da quelle delle antecedenti sedute in ciò che in quelle si dovrà indicare il giorno e l'ora della susseguente, laddove nell'ultima si dichiarerà che non rimangono

altri suggelli da togliere e che l'operazione è finita.

10. Quanto è stato esposto intorno alla rimozione dei suggelli, suppone che siavi qualcuno che abbia interesse di rilevare l'entità dell'asse ereditario; ma se il motivo che rende necessaria l'apposizione de' suggelli venga a cessare prima che sian levati, allora tutte le descritte precauzioni sono assolutamente superflue, e la cosa torna in uno stato come se mai non fossero stati apposti suggelli; quindi il giudice di pace, riconosciuto lo stato de' medesimi, procederà alla loro rimozione senza descrivere cos'alcuna, e lascerà al legittimo proprietario la libera disposizione degli effetti della eredità. *Art. 940.*

11. Se il motivo per il quale i suggelli sono stati apposti venga a cessare nel corso della loro rimozione, l'effetto sarà lo stesso, cioè il giudice di pace metterebbe fine alla sua operazione col lasciar libere tutte le aperture che si trovassero ancora suggellate, senz'aspettare che si faccia descrizione alcuna degli effetti. Per esempio, essendo mancato di vita un vedovo lasciando due figliuoli maggiori, sono stati apposti i suggelli a motivo dell'assenza di uno di essi; l'assente viene a ripa-

triare: niun creditore ha formato opposizione ai suggelli; i due fratelli sono fra loro di accordo e richiedono che il giudice di pace tolga li suggelli senza descrizione; il giudice non potrà recusare il suo ministero. Lo stesso avverrà se i suggelli essendo stati apposti alla richiesta di un creditore, questi sia stato pagato dagli eredi, maggiori di età, o prima di procedere alla rimozione o nel corso della medesima. Gli eredi faranno in seguito l'inventario come a loro piacerà.

13. Dal fin qui detto appare che le formalità della rimozione de' suggelli rassomigliano a quelle della loro apposizione. È quindi superfluo il dar qui delle module sia dell'istanza, sia del decreto che precede la rimozione, sia in fine del processo verbale che ne contiene le forme. La loro redazione corrisponde a quelle da noi esposte nel titolo precedente.

TITOLO III

Dell'inventario.

L'inventario è una nota di mobili, robe, effetti, mercanzie, denaro contante, titoli, scritture e carte di ogni specie che trovansi in una eredità. Mediante questo atto si rileva a che monti l'asse ereditario; prima di

tutto vien descritto il valore de' mobili in forza della stima che se ne fa; quanto al valore degl'immobili non si farà altra enunciativa, che quella del titolo rispettivo di proprietà con cui erano posseduti dal defunto; finalmente le attività e le passività della successione risulteranno dall'enunciazione delle scritture o documenti che le concernono.

Sovente l'apposizione de'suggelli non vien richiesta che per fare in seguito un esatto inventario, impedendo intanto che sia asportata cos'alcuna dell'eredità. Quando è preceduta l'apposizione di suggelli, l'inventario si fa necessariamente a misura che quelli vengono tolti; esso non ha pertanto nulla di comune colla rimozione de'suggelli, come l'abbiamo osservato nel titolo precedente; quest'ultimo è un attributo del giudice di pace, l'inventario appartiene al ministero dei notari. Quando non vi è stata apposizione di suggelli, l'inventario non è collegato ad alcun'altra operazione, e si fa quando le parti interessate lo domandano.

Vedremo adunque noi in un articolo chi fa l'inventario, chi può domandarlo e in presenza di quali persone dovrà farsi. In un

altro articolo tratteremo delle sue forme ; queste saranno in modo dettagliate , che ci dispenseranno di darne delle module .

A R T. I.

Delle persone che fanno l'inventario , di quelle che possono domandarlo , e di quelle che possono assistervi .

C A P. I.

Delle persone che fanno l'inventario .

1. Un inventario è un atto che fa prova della esistenza delle cose ivi descritte : quando non vi ha bisogno di una simile prova , non vi ha bisogno nemmeno d'inventario , il che accade quando un maggiore è unico erede di suo padre , di cui può senza esitanza accettare l'eredità .

L'inventario si fa per lo più perchè si prevede di doverlo produrre per eccezione contro terze persone , o perchè vi ha contrasto sia fra coeredi , sia fra l'erede ed i creditori del defunto . In ogni caso questa prova non si ottiene che mediante un atto autentico rogato davanti notaro .

2. Ma come sarà nominato il notaro che dovrà fare l'inventario ? Se sono stati apposti i suggelli , si seguiranno le regole da noi spiegate nel tit. anteced. Infatti al giorno in-

dicato per incominciar l'inventario tutti quelli che han diritto di assistervi si riuniranno, e se sono di accordo nomineranno essi stessi il notaro o i notari ed i periti, quando siavi bisogno di stima; se però non possono convenire, la parte più sollecita li farà nominare *ex officio* dal presidente del tribunale di prima istanza col mezzo del giudice di pace *in referato*.

3. Qualora non si trovino nella successione nè mobili, nè scritture, nè altri oggetti de' quali fosse necessario di verificare lo stato, egli è evidente che in tal caso manca qualunque soggetto d'inventario, conseguentemente l'ufficiale che n'era incaricato costruirà un processo verbale, che chiamasi di *mancanza* (*proces verbal de carence*). Ma qualora questa mancanza si scopra dopo l'apposizione de' suggelli, allora questo processo verbale non si fa dal notaro, ma dal giudice di pace, il quale a misura che toglie i suggelli si accorge che non vi ha cosa che meriti di essere inventariata. Tale è il disposto dall' *art. 924 tit. dell' apposiz. de' suggel.*

*Delle persone che han diritto di richiedere
l'inventario.*

4. Apposti i suggelli, egli è fuor di dubbio che coloro che han diritto di richiederne la rimozione, hanno interesse di conoscere l'entità dell'asse ereditario, conseguentemente di far procedere all'inventario. *Art. 941.*

5. Quì si applicano le disposizioni espote nel titolo precedente; ivi trovansi parimenti spiegate le procedure necessarie per domandare la confezione dell'inventario quando vi è stata apposizione di suggelli; dappoichè domandare che i suggelli sien levati è lo stesso che domandare che si faccia l'inventario della eredità, e vice versa, domandar l'inventario è lo stesso che domandare che sian levati i suggelli. Queste due operazioni vanno necessariamente di accordo, come l'abbiamo già detto.

6. Ma quando non vi è stata apposizione di suggelli, in qual modo verrà richiesta la confezione dell'inventario? Ella è sovente cosa più spedita per quelli che vi hanno interesse di cominciare dal farli apporre; essi potranno pertanto far citare gli altri interessati, onde fare ordinare col loro concorso la confe-

zione dell'inventario. Questa sorta di domande essendo di lor natura urgenti dovranno farsi *in referato*.

C A P. III.

Delle persone che han diritto di assistere alla confezione dell'inventario.

7. Assistere ad un inventario vuol dire esservi parte come quegli che ha diritto di vedere e di esaminare tutti gli oggetti inventariati, sian mobili, siano carte o titoli. Risulta da ciò, che non tutti quelli che hanno interesse alla confezione di un inventario, han diritto di esservi presenti, come parti nell'atto; quindi un creditore del defunto ha sibbene il diritto di domandare la confezione dell'inventario, affinchè conosca gli oggetti che diverranno un pegno del suo credito, e le persone che succederanno nella proprietà di questi medesimi oggetti; ma siccome non ha egli stesso alcun diritto di proprietà sui beni del defunto, così non avrà diritto d'immischiarsi nella confezione dell'inventario, essere enunciato nell'atto, farvi delle deduzioni od osservazioni, infine esservi presente; egli potrà soltanto agire, onde costringere le parti che si annunciano aventi diritto alla proprietà della successione, a pro-

cedere alla costruzione di un atto che gli è utile.

8. Dovendosi adunque spiegare un diritto di proprietà nella successione per aver la facoltà di assistere alla confezione di un inventario, ne segue che il conjuge superstite comune in beni, gli eredi presuntivi, i donatarj e legatarj universali, o quelli a titolo universale, sono le parti che necessariamente debbono esser presenti a questa specie di atto; anzi ne sono, per così dire, i contraenti. Fra essi è compreso l'esecutore testamentario, non già perchè questa qualità gli attribuisca alcun diritto di proprietà, ma perchè egli è designato dal defunto come agente della eredità, e di tutti coloro cui ella appartiene, fintanto che dura l'esecuzione del testamento.

9. Si può domandare, se i donatarj ed i legatarj particolari abbian diritto di assistere alla confezione dell'inventario? La risposta è negativa perchè l'interesse di queste persone è circoscritto alla sola cosa legata o donata, quindi non è ragionevole che prendan parte negli affari generali della successione. Non è lo stesso de' donatarj o legatarj universali, o di quelli a titolo universale: egli è essenzia-

le che lo stato delle cose sia da essi conosciuto, anche da quest'ultimi, i quali dovranno esaminare l'universalità della successione per assicurarsi di ciò ch'è per comporre la loro quota, sia per esempio la metà, la terza o la quarta parte ec. Per esempio: colui al quale nel testamento è stato donato tutto il *mobiliare* o che gli è stata legata la quarta parte dei beni in generale, o dei mobili o degli stabili, non è un legatario universale, poichè egli non ha diritto che ad una specie di beni; ma egli è legatario a titolo universale perchè gli spetta una parte della eredità, che non potrà determinarsi se non si conosca la totalità della successione (1).

10. Altre volte si questionava se i legatarj universali o a titolo universale dovessero essere compresi nel numero delle persone che han diritto di assistere alla confezione dell'inventario: dicevasi, che un legatario qualunque essendo tenuto di domandare all'erede la prestazione del suo legato non poteva prender parte in ciò che riguardava l'eredità; ma il nuovo Codice avendo rigettato questa sot-

(1) Delle differenze tra *erede*, *legatario universale*, e *legatario a titolo universale*. Ved. *Cod. Nap. lib. II tit. 2, cap. 5, sez. 4.*

tigliezza del diritto romano, ha deciso che i legatarj universali o a titolo universale saranno presenti all' inventario, perciocchè hanno essi un interesse reale, perchè vi siano enumerati tutti gli oggetti dipendenti dalla eredità; ben inteso che non riceveranno il possesso de' beni legati che dalle mani dell'erede.

11. Posti questi principj, si conosce ora la ragione per cui l' *art.* 942 vuole che l' inventario si faccia alla presenza del conjuge superstite comune in beni, degli eredi presuntivi, dell' esecutore testamentario, e dei donatarj e legatarj universali o a titolo universale tanto di proprietà che di usufrutto (1).

12. Colui che agisce per la confezione di un inventario, allorquando non vi sia stata apposizione di suggelli, dovrà adunque far intimare con atto di usciere tutte quelle persone che han diritto di assistervi, affinchè trovinsi presenti al giorno ed all' ora fissati

(1) Quante volte si parla della presenza dell' esecutore testamentario e di persone il di cui diritto scaturisce dal testamento, dovrà intendersi: *qualora il testamento sia noto*. Se il testamento non fosse ancora conosciuto, si procederebbe all' inventario, senza che tali persone possano muover querela di non esservi state chiamate.

per l'operazione. Il giorno e l'ora saranno fissati da un decreto del presidente del tribunale di prima istanza del circondario in cui è aperta la successione; a quest'effetto il requirente gli presenterà una istanza di patrocinatore, appiè della quale si apporrà l'anzidetto decreto; questa intimazione, del resto, non si dà che a quelle persone che abitino o nel comune stesso ove dovrà farsi l'inventario o alla distanza di cinque miriametri, che fanno circa trenta miglia; dappoichè, rispetto a quelle persone che abitano più lontano, la legge dispensa di chiamarle, ma vuole invece che *per tutti gli assenti* sia chiamato un notaro che il presidente designerà *ex officio* nell'anzidetto decreto; le parole *per tutti gli assenti* son poste nell'*art. cit. 942* per dinotare che se le parti debitamente chiamate (tra quelle che dovevano esserlo) non comparissero, esse sarebbero rappresentate dal medesimo notaro nominato per questo *ex officio*.

A R T. II.

Delle formalità dell'inventario.

1. Poichè l'inventario è un atto che si fa col ministero dei notari, ei dovrà primieramente avere tutte le formalità prescritte per

la validità di tutti gli atti pubblici. *Art. 943.*

Inoltre la legge vuole che abbia altre formalità a sè particolari: esse sono le seguenti.

1.° L'enunciazione del nome, cognome, della professione e del domicilio delle parti, tanto di quelle che ne hanno richiesta la confezione, quanto di tutte le altre o comparenti, o contumaci, o assenti. Si designerà il notaro incaricato di rappresentare le parti contumaci od assenti, enunciando il di lui nome, cognome e domicilio.

Sarà inoltre necessario di enunciare il nome, cognome e domicilio de' periti stimatori, se ve n'ha, scelti com'è stato da noi spiegato al tit. antecedente.

2.° È parimenti indispensabile d'indicare il luogo in cui si fa l'inventario. Per questo non basta il dire semplicemente che l'inventario si fa in tale casa, ma converrà designare la stanza in cui segue l'operazione, e che ivi si son trovati i mobili ed altri oggetti che si descrivono; di poi si esprimerà che si è continuata in un'altra stanza nominandola e descrivendone il contenuto, e così successivamente; questa è l'intenzione della legge espressa colle parole: *la indicazione dei luoghi nei quali si fa l'inventario,*

3.° Ciascun mobile dovrà descriversi in modo da essere facilmente riconosciuto. La stima di ciascun mobile descritto dovrà inoltre esservi menzionata secondo il suo giusto valore e *senza eccesso*.

Le parole, *senza eccesso*, sono apposte per volgarizzare le espressioni dell'originale francese, *sans crue*. La *crue* in Francia significava ciò che gli autori dicevano all'occasione di consegnare il valore di effetti stimati, *incrementum mobilium*. Supponendosi che la stima fosse fatta a basso prezzo, la legge voleva che colui che fosse obbligato a rilasciare il prezzo degli effetti stimati, dovesse aggiungervi una somma di più sopra la stima. Oggidì ciò non è necessario dopo che la legge ha prescritto, che la stima debba farsi secondo il giusto valore delle cose.

4.° Se vi hanno argenti, non solo dovranno designarsi col nome che conviene a ciascun capo, secondo l'uso cui è destinato, ma converrà altresì indicarne la qualità, il titolo ed il peso, determinando quello del bollo, e marchio.

5.° Quanto al danaro contante, dovrà descriversi dichiarando la quantità delle monete, la specie ed il valore corrente, e se sono

di oro, di argento, di rame o di altra composizione.

6.º Fatta la descrizione e la stima degli effetti, s'inventarieranno le carte o scritture. La legge vuole che ciascuna che se ne ritrovi debba essere contrassegnata dalla mano del notaro che fa l'inventario: se sono stati designati due notari in vece di uno, basterà il controsegno di un solo di essi.

Vuole inoltre la legge che tutte le carte che ritrovansi siano progressivamente numerizzate. A tale effetto se ne faranno tanti mazzi e fascicoli, uno per ciascuna classe di carte somiglianti; ciascun fascicolo sarà numerizzato così: *Primo fascicolo, secondo fascicolo* ec. Indi tutte le carte contenute in cadaun fascicolo saranno del pari numerizzate dalla prima fino all'ultima, con queste parole: *Prima, Seconda* ec. È questa numerizzazione particolare, apposta a ciascheduna carta o scrittura inventariata, che il notaro dovrà controsegnare.

Dovrà quindi essere dichiarato nell'atto, che si è inventariato un fascicolo di carte segnato: *Primo*: e contenente per esempio sei scritture numerizzate e controsegnate dalla prima fino all'ultima per mano del notaro;

dovrà in seguito indicarsi a quale specie di affari si riferiscono le carte contenute nel fascicolo, dicendo per esempio: la prima un obbligo sottoscritto da ec.; la seconda una quittance rilasciata da ec., e così successivamente.

Per tal modo le scritture si troveranno poste nel loro ordine naturale e facili all'uso che se ne vorrà fare. Se si troveranno carte confusamente ammassate, prima di inventariarle dovrà procedersi all'operazione che abbiamo or ora indicata.

Se vi ha libri o registri di commercio, se ne descriverà lo stato in cui si sono trovati, in modo da farli riconoscere. I fogli che compongono ciascun libro o registro dovranno essere numerizzati progressivamente e controsegnati per mano del notaro se non lo siano già stati precedentemente, o per mano di un giudice, o per mano di un altro notaro in circostanze che abbiano richiesto una tale formalità; ed in questo caso nel far la descrizione di ciaschedun registro il notaro dovrà esprimere questa particolarità; gl'intervalli che possano esser trovati in bianco in detti libri o registri dovranno essere riempiti con dei tratti di penna per rimarcare che nulla

potrà esservi scritto; di questa particolarità si farà del pari menzione nell'atto.

7.° Dopo di avere inventariato i mobili e le scritture, il notaro passerà a ricevere le dichiarazioni che concernono le attività e le passività del defunto, o che servono a darne de' lumi e rischiarimenti; queste dichiarazioni, che il notaro dovrà esprimere dettagliatamente nell'atto, si faranno o dalle stesse parti assistenti con diritto all'inventario, o da terze persone, secondo la natura delle stesse dichiarazioni.

8.° Dopo tutte le anzidette operazioni, e prima di chiudere l'inventario, le persone che prima di quest'atto erano in possesso delle cose inventariate, e quelle che coabitavano nei luoghi stessi in cui sono le dette cose, dovranno prestar giuramento di non avere asportato, nè veduto asportare, e di non sapere che siasi asportato cosa veruna dell'eredità. Il notaro riceverà questo giuramento, e lo menzionerà nell'atto.

9.° Fatto e chiuso l'inventario, prima della sottoscrizione dovrà procedersi alla consegna degli effetti e scritture inventariate. Le parti dovranno scegliere questo depositario di comune consenso, altrimenti la più solle-

cita lo farà nominare dal presidente del tribunale *in referato*. Alle volte il tutto è consegnato ad una medesima persona; qualche volta si fa una distinzione tra mobili, carte e danaro contante, e si consegna a diverse persone ciascun articolo in particolare. Ciò è riservato alla prudenza del presidente motivata dalle circostanze. Questa persona o persone resteranno depositarie degli oggetti a loro confidati fino alla divisione.

Di qualunque maniera siano scelte le persone, che custodiscono gli oggetti inventariati, il notaro dovrà farne menzione nell'atto.

2. Quando tutte queste operazioni sono terminate, il notaro dichiara, che tutto ciò che appartiene all'eredità essendo inventariato, egli ha chiuso l'inventario. Quindi vi farà apporre la firma delle parti presenti e quella del notaro rappresentante le assenti. E se qualcuno non firma, il notaro farà menzione di questa particolarità.

3. Dalle cose esposte si comprende, che l'inventario è un vero processo verbale contenente in forma legale la descrizione e la stima delle cose che appartengono ad una eredità. La sua intestazione, la redazione e la chiusura si faranno adunque nello stesso mo-

do che tutti gli altri processi verbali . Del pari, se vi si impieghino molte sedute, ciascuna seduta sarà firmata dalle parti presenti e dagli ufficiali incaricati di cooperare alla perfezione dell'atto.

4. Notisi, che inventariati i mobili, se non resta altro che carte e scritture, i periti e stimatori, quando ve n'abbia, dopo di aver firmato e di esserne fatta menzione dovranno ritirarsi; il loro ministero non è più necessario; restando, aumenterebbero inutilmente le spese; nè sarebbe d'altronde prudenza il far loro conoscere il contenuto delle scritture e le dichiarazioni relative all'attività e passività della successione.

5. Per la conservazione delle cose inventariate basta nominare un depositario, come di sopra si è detto. Alle volte però occorre di nominare un amministratore o della comunione o della eredità, fintanto che sia fatta la divisione. Per esempio, se il defunto era mercante, bisognerà invigilare al commercio giornaliero del suo fondaco, ricevere lettere di cambio, pagarle alla scadenza ec. Parimenti bisognerà badare agli affari di campagna, se vi son poderi nella eredità, o se son predj urbani dati a pigione, riceverne il danaro ec.

In questi casi, se le parti convengono fra di loro di nominare l'agente od amministratore provvisorio, il notaro lo esprimerà nell'atto stesso dell'inventario. Ma se non sono di accordo, fatta menzione delle loro deduzioni, il notaro dichiarerà che le parti ricorreranno *in referato*, e così chiuderà l'inventario. *Articolo 944.*

6. Lo stesso avrà luogo qualora insorgano delle differenze durante il corso dell'inventario. Se non potranno terminarsi all'amichevole, saranno rimessi per la decisione *in referato* al presidente del tribunale di prima istanza del circondario, in cui si fa l'operazione. *Ib.* Nulladimeno se il notaro o notari incaricati dell'inventario abitano nel cantone in cui risiede il tribunale, potranno essi stessi introdurre il *referato* davanti il presidente. A tale effetto indicheranno nell'inventario, alle parti che non han potuto mettersi di accordo, il giorno e l'ora in cui saranno per fare il loro rapporto. Al giorno indicato essi leggeranno quella parte dell'atto che contiene il punto della difficoltà, e le deduzioni delle parti, ed il presidente pronuncierà tanto in presenza, quanto in assenza di quelle. Il processo verbale di *referato* si co-

struisce dal notaro in seguito dell'atto d'inventario, ed il presidente sottoscrive il suo decreto nella minuta del medesimo processo verbale. *Ib.*

7. Qualora nel procedersi ad un inventario, simultaneamente alla rimozione de' suggelli, insorgano difficoltà, queste non verranno esposte nell'inventario; il giudice di pace ch'è presente ascolterà le deduzioni delle parti e farà inserire il tutto nel suo processo verbale di rimozione. Allora egli stesso introduce il *referato* davanti il presidente, quando occorra, e ne aspetterà la decisione, onde riprendere il corso della sua operazione e di quella del notaro. Vedete a questo proposito ciò che è stato detto al tit. precedente.

TITOLO IV.

Della vendita degli effetti mobiliarj di una successione.

Ciò che siamo per esporre in questa materia sarà diviso in due articoli: nel primo vedremo ad istanza di quali persone ed in presenza di chi dovrà procedersi alla vendita; nel secondo parleremo delle formalità della vendita.

A R T. I.

Delle persone che han diritto di richiedere la vendita del mobiliare e di assistervi.

1. Apporre, levare i suggelli, inventariare gli oggetti dipendenti da una eredità sono atti che servono a provare la esistenza di tali oggetti ed a conservarli. Ma lo scopo principale cui tendono in ultima analisi questi atti si è la divisione o la vendita delle cose suggellate ed inventariate. Egli è raro che i mobili di una eredità possano dividersi amichevolmente; d'altronde l'interesse degli eredi costituiti in minore età e de' creditori del defunto alle volte vi si oppone, quindi è che spesse volte l'espedito più sicuro per conciliare tutti gl'interessi è quello di passare alla vendita del mobiliare, com'è stato preveduto dall'*art. 826. del Codice Napoleone*.

2. Tutti coloro pertanto che han diritto alla divisione di una eredità, han pure il diritto di domandar la vendita del mobiliare. Tali persone sono il conjuge superstite, se era in comunione di beni col defunto, gli eredi presuntivi, i donatarj e legatarj universali o a titolo universale, e l'esecutore

testamentario per obbligo della incombenza affidatagli dal testatore.

Rispetto ai creditori, essi potranno esercitare i loro diritti col mezzo del pignoramento e del sequestro; non potranno quindi instare con una azione diretta per la vendita de' mobili della eredità: essi ignorano quali concerti abbian presi fra loro i successori del defunto, nè han diritto di esserne informati. Se la legge ha permesso ai creditori di domandare degli atti conservatorj, come la apposizione de' suggelli, la loro rimozione, e l'inventario, è stato perchè da tali atti non risultava alcun pregiudizio ai diritti di proprietà de' successori; ma subitochè tutti gli oggetti che formano il pegno e la garanzia de' creditori sono già stati inventariati, essi provvederanno al loro interesse intendendo le rispettive azioni, come lo farebbero contro il debitore se vivesse.

3. Colui adunque al quale la legge accorda il diritto di domandare la vendita de' mobili di una eredità, dovrà presentarne l'istanza col ministero di un patrocinatore al presidente del tribunale civile del circondario ov'è aperta la successione. Il presidente vi apporrà appiè il suo decreto che ne permet-

e la vendita da eseguirsi in presenza delle parti interessate o queste debitamente chiamate. *Art. 946.*

4. In forza dell'anzidetto decreto l'istante farà notificare con atto di usciere a tutti coloro che avevan diritto di assistere all'inventario, che si procederà alla detta vendita nei modi usati. In questo atto si indicherà il giorno e l'ora della vendita, e s'intimeranno le suddette persone ad esservi presenti, ed a farvi trovare degli obblatori, se loro torna a grado. *Art. 947.*

5. Notisi, che le suddette persone aventi diritto di assistere all'inventario non saranno chiamate per essere presenti alla vendita, che nel caso che abitino, al più, nella distanza di cinque miriametri, ossia circa trenta miglia, o che non abitando in questa estensione, vi abbiano eletto il domicilio all'epoca o dell'apposizione, o della rimozione de' suggelli, o dell'inventario, od anche posteriormente. La notificazione, allora, ed intimazione vien data al domicilio eletto. *Ibid.*

6. Rispetto alle altre persone, la legge dispensa di chiamarle; ella non dice nè anche di farle rappresentare da un notaro, co-

me si pratica per l'inventario . *Art. 950.* La ragione è: primo, perchè esse dovranno imputare a loro stesse di non aver fatto la debita elezione di domicilio ; e poi , perchè dovendo farsi la vendita colle forme prescritte dalla legge , il loro interesse è abbastanza salvato , essendo per altro di minor rilievo di quello che potevano avere ad assistere alla confezione dell'inventario .

A R T. II.

Delle formalità della vendita .

1. Siccome trattasi di una vendita sugli oggetti della quale gl'interessati non sono di accordo , o non sono capaci di transigere , così la legge prescrive che si abbia a fare colle formalità stabilite al tit. *del pignoramento ed esecuzione dei mobili . (Art. 945.)* Conseguentemente quando le parti dividenti siano di accordo , quando siano tutte in maggiore età , e quando non vi sia interesse di terzi , come di creditori , allora esse potranno far vendere i mobili della eredità nella forma che loro parrà più conveniente . Tale è la disposizione dell'*art. 952* fondata sul diritto inalterabile di proprietà .

2. Qualora pertanto la vendita si faccia nelle forme regolari prescritte al tit. *del*

pign. de' mob., la intimazione che si fa in virtù del decreto del presidente, come l'abbiam detto nell'*art. preced.* §. 3, terrà luogo della notificazione del pignoramento fatta al debitore; e l'indicazione del giorno della vendita si farà in modo che vi abbia almeno otto giorni d'intervallo tra la intimazione e la vendita suddette. Ved. *art.* 613.

3. Se la vendita venisse ritardata da qualsivoglia motivo, le parti interessate dovrebbero essere chiamate di nuovo con un altro atto d'intimazione, che avrebbe almeno tra essa e la vendita un intervallo di un giorno intero (Ved. *art.* 614). Il punto essenziale in questa materia si è di badare a quale stato di procedura si riferisca l'atto di cui trattasi; allora sarà facile di applicare alla vendita di cui trattiamo le disposizioni fatte per la vendita de' mobili oppignorati.

4. La vendita però dei mobili di una successione ha di particolare, ch'essa deve seguire nel luogo stesso in cui trovansi i mobili, a meno che, consigliandolo il vantaggio delle parti, il presidente non abbia diversamente ordinato. *Art.* 949. Si sa, per l'opposto, che in un pignoramento di mobili la vendita dovrà esserne fatta nella piazza del

mercato , e che vi vuole il permesso del giudice per potersi fare nel luogo ove si trovano.

5. Se le parti interessate non si presentano alla vendita de' mobili della eredità, il Codice vuole che si faccia anche in loro assenza senza che occorra di chiamare nessuno per rappresentarle. *Art. 950.*

6. Il processo verbale della vendita suddetta si costruisce colle forme de' processi verbali ordinarij o dall'usciera, o dalla persona che avrà destinata il presidente del tribunale. Vi si farà particolare menzione dell'intervento o della assenza della parte che ha instato per la vendita. *Art. 951.*

7. Se insorgano difficoltà in questa procedura, si porteranno alla cognizione del presidente, il quale è autorizzato a pronunziare provvisoriamente ciò che crede conveniente. *Art. 948.*

A tale effetto, la parte più sollecita farà citare con atto di usciere le altre parti a comparire davanti il presidente ; il resto si eseguirà com'è detto al tit. *delle sommarie esposizioni.*

TITOLO V.

Della vendita dei beni stabili.

Questo titolo si divide in cinque articoli. Vedremo nel primo di qual sorta di stabili la legge intenda di parlare in questa circostanza. Nel secondo ci occuperemo della stima de' beni da vendersi. Nel terzo dei capitoli della vendita. Nel quarto degli avvisi ed affissi. E nel quinto della aggiudicazione.

A R T. I.

Di qual sorta di vendita di stabili si parla in questo titolo.

1. Gli stabili che fanno parte di una eredità, o che son posseduti con qualsivoglia altro titolo, appartengono o a persone costituite in maggiore età, o a persone maggiori e minori insieme, o a minori soltanto. Ciò posto, se tutti coloro che han diritto agli stabili sono maggiori, i beni si divideranno in natura, diversamente si venderanno nel modo che gl'interessati avranno creduto più opportuno. *Articolo 952.* Qualora i comproprietarj maggiori non siano di accordo, si procederà in giudizio per la divisione col-

le forme prescritte nel titolo seguente che tratta delle divisioni e licitazioni. *Ibid.*

2. Fatte le procedure necessarie, si stabiliranno le porzioni, e la sorte deciderà di ciò che sarà per toccare a ciascun condividente. Se però i beni non siano di natura da essere divisi comodamente, se ne farà licitazione, cioè a dire si venderanno all'incanto colle formalità che si spiegheranno nel presente titolo, il quale ha per oggetto la vendita giudiziaria di beni stabili, fuori del caso di spropriazione forzata.

3. Qualora i beni spettando a maggiori e minori insieme, uno de' comproprietarj maggiori ne provochi la divisione, il minore non potrà opporvisi, nè per acconsentirvi avrà bisogno di ricorrere al consiglio di famiglia. In questo caso si procederà di conformità alle regole portate dal seguente titolo per la divisione. Se però i beni non potranno comodamente dividersi, converrà ricorrere alla vendita giudiziaria dei medesimi; le parti non potendo allora convenire in un altro modo di vendita, bisognerà che si conformino alle regole che spiegheremo in questo titolo.

4. Se nella stessa ipotesi di beni posseduti

pro indiviso da maggiori e minori insieme l'interesse di questi ultimi richiedesse la divisione, bisognerebbe che il tutore vi si facesse autorizzare dal consiglio di famiglia, la di cui deliberazione dovrà essere debitamente omologata dal tribunale. *Cod. Nap. art. 817.* Giammai la vendita de' beni di un minore potrà provocarsi per parte sua senza una necessità riconosciuta. Lo stesso dovrà dirsi, se gli stabili di una eredità non appartenessero che a de' minori soltanto, e che si riconoscesse utile ai loro interessi di farli vendere.

5. Notisi infine, che in questa materia, ove trattisi di alienazione di stabili di un minore, non si fa distinzione alcuna tra il minore emancipato e tra il non emancipato; entrambi sono a questo riguardo nella medesima incapacità. *Cod. Nap. art. 484.*

A R T. II.

Della stima de' beni stabili.

1. Allorchè si fa luogo alla licitazione di beni spettanti a persone costituite in maggiore età, se ne fa una stima preventiva colle forme stabilite nel titolo seguente, il quale egli stesso ci rimette, come vedremo, al titolo *delle relazioni dei periti*. Adunque le

disposizioni di cui trattiamo in questo articolo concernono più particolarmente la stima di beni spettanti a minori.

2. Ora, riconosciuta dal consiglio di famiglia la necessità dell'alienazione de' beni stabili di un minore, ed approvata dal tribunale, le sentenza di omologazione dovrà contenere la nomina fatta *ex officio* di uno o di tre periti per procedere alla stima de' suddetti beni. Il numero de' periti è determinato dalla importanza dei beni: la sentenza si pronuncierà dopo le conclusioni del ministero pubblico. *Art. 915.*

3. La medesima sentenza dovrà contenere una disposizione relativa all'asta: essa deciderà, se la vendita ordinata collo sperimento dell'asta debba farsi davanti un membro del tribunale, o davanti un notaro, nominando l'uno o l'altro, secondo le circostanze. *Ibid.*

4. I periti nominati dovranno prestar giuramento di esattamente e fedelmente eseguire la loro incombenza. Se la vendita dovrà farsi dinanzi un giudice delegato, il giuramento si presterà nelle sue mani, se dovrà farsi davanti un notaro, si presterà sempre in giudizio all'udienza.

5. Quando la vendita degli stabili è stata richiesta a nome di un minore, la parte istante è necessariamente il tutore. Spetta in conseguenza a lui di provocare il consiglio di famiglia, di sottoporre la deliberazione alla omologazione del tribunale, e di fare in somma tutte le procedure prescritte, onde giugnere alla aggiudicazione definitiva. Quando la vendita è richiesta da un maggiore, il requirente è necessariamente incaricato di far tutto ciò che fa d'uopo onde arrivare alla stessa meta. Qualunque sia l'incaricato della procedura, a lui apparterrà di domandare la sentenza per la nomina de' periti, e per la destinazione del commissario incaricato di procedere all'asta.

6. Se il commissario è un membro del tribunale, l'attore otterrà da lui un decreto che permetta di citare i periti a prestare il giuramento ad un giorno ed ora determinati. Ma se il commissario è un notaro, si citeranno i periti a venire a prestare il giuramento all'udienza ad un giorno ed ora determinati, senza che perciò occorra un previo decreto. In qualunque caso il giorno e l'ora della operazione de' periti saranno fissati nel

processo verbale che si fa all'occasione del giuramento.

7. Se vi hanno altre parti interessate, il tutore dovrà farle citare tanto per assistere alla omologazione della deliberazione del consiglio di famiglia, quanto per trovarsi presenti alla operazione dei periti. Se tali parti interessate fossero state presenti alla prestazione del giuramento, non vi sarebbe di bisogno di altra intimazione. Del resto in tale congiuntura si eseguirà quanto è stato prescritto al tit. *delle relazioni dei periti* per tutto ciò che le è applicabile, e per tutto ciò che non è stato previsto nel titolo presente.

8. Prestato che sarà il giuramento, i periti procederanno alla visita degli stabili; ed a questo fine saranno passati nelle loro mani i documenti e le indicazioni opportune, nonchè una copia della deliberazione omologata dal consiglio di famiglia, se ve n'è stato.

9. Se sono stati destinati tre periti, essi non faranno che una sola relazione, la quale si formerà colla pluralità de' suffragj. In tutti i casi la relazione dovrà essere motivata, e dovrà esprimere le basi sulle quali è fondata la stima dei beni. *Art. 956.*

10. La relazione originale, tanto se sia

stata estesa da uno de' periti, quanto se abbiano dovuto ricorrere per ciò al cancelliere del giudice di pace, dovrà depositarsi dai periti alla cancelleria del tribunale; se il commissario destinato a presiedere alla vendita è un giudice, o s'è un notaro, l'originale sarà a lui consegnato. *Art. 957.*

Ved. il tit. *delle relazioni de' periti* per quel che concerne il caso in cui la relazione sarà vergata dal cancelliere del giudice di pace, non che per quel che concerne la condotta da tenersi per il deposito dell'originale.

A R T. III.

Dei capitoli della vendita.

1. Quel che s'intende per *capitoli di vendita*, in Francia *cahier des charges*, è stato da noi spiegato parlando della vendita per espropriazione forzata: è un atto che il requirente la vendita deve depositare in cancelleria, e nel quale enuncia fra le altre cose la designazione degli oggetti da vendersi, le condizioni alle quali saranno venduti, ed il prezzo che ne offre qual primo oblatore. Adunque il tutore, il quale è stato autorizzato a procedere per la vendita de' beni del minore, o chiunque requirente una licitazio-

ne, dovrà fare un atto contenente i capitoli della vendita; ei lo depositerà in cancelleria, se la vendita dovrà aver luogo davanti un giudice delegato, o presso il notaro che sia commesso a questa operazione. *Art. 958.*

2. Questo atto dovrà contenere:

1.° L'enunciazione della sentenza con cui venne omologata la deliberazione del consiglio di famiglia, e venne ordinata la vendita.

2.° L'enunciazione del documento da cui emana il titolo di proprietà del minore sui beni da vendersi.

3.° Una sommaria indicazione dei beni medesimi, in modo che non si possa equivocare sulla loro identità.

4.° Il prezzo cui ciascheduno stabile è stato valutato da' periti.

5.° Finalmente le clausole sotto le quali dovrà farsi la vendita, e che risultano o dalla deliberazione del consiglio di famiglia, o dalla sentenza che l'ha omologata, o dalle osservazioni de' periti, o da altre circostanze risultanti dal maggior vantaggio de' minori.

3. Allorchè la vendita dovrà farsi davanti un giudice delegato, bisognerà che se ne leggano pubblicamente i capitoli in una delle udienze che il giudice stesso terrà per ese-

guire la sua commissione. Questa prima pubblicazione sarà verificata mediante processo verbale scritto nello stesso quaderno de' capitoli; ivi il giudice delegato fisserà il giorno in cui dovrà aver luogo l'aggiudicazione preparatoria, che non potrà farsi prima della scadenza di sei settimane almeno. Questo intervallo è necessario, affinchè gli obblatori abbiano il tempo di esaminare i titoli e le clausule, e di visitare i beni. *Art. 95.*

4. Allorchè però la vendita dovrà farsi davanti un notaro, i capitoli si passeranno in sue mani, e questo deposito si verificherà dal notaro stesso nel medesimo quaderno de' capitoli. Rispetto al giorno dell'aggiudicazione preparatoria la legge non ne parla, ma egli è cosa ragionevole di lasciar passare per lo meno sei settimane avanti di occuparsene per le medesime ragioni soppraddette.

A R T. IV.

Degli avvisi ed affissi.

1. Non basta di aver letto pubblicamente i capitoli all'udienza, nè bisogna lasciare agli soli interessati la cura di rintracciare degli obblatori; fa pur mestieri di dare alla vendita che è per farsi tutta la preventiva possibile pubblicità, e ciò si ottiene col mezzo degli affissi.

2. Abbiain veduto al tit. *del pignoramento degli stabili* in che consistono i pubblici affissi. Quelli, di cui trattiamo, dovranno contenere soltanto una sommaria indicazione dei beni da vendersi; il nome, cognome, la professione ed il domicilio del minore, nonché del tutore e del tutore surrogato. Dovrà del pari indicarvisi il nome, cognome e l'abitazione del notaro (nel caso che dovesse presiedere all'asta un notaro). Gli affissi non conterranno nulla di più: ei sarebbe contrario alla legge il darvi più estensione, come il ristringerli. *Art. 960.*

3. Gli affissi dovranno apporsi tre volte successivamente in tre domeniche consecutive, prima che segua l'aggiudicazione preparatoria, nei luoghi seguenti.

1.° Alla porta principale di ciascuno dei fabbricati posti in vendita;

2.° Alla porta principale della casa del comune ove son situati i beni.

Quando vi abbia più di una municipalità, alla porta soltanto di quella, nel di cui circondario sono i beni da vendersi.

3.° Alla porta esteriore del tribunale che ha permesso la vendita ed a quella del nota-

ro, se un notaro è stato incaricato di presiedere all'asta. *Art. 961.*

4. I podestà dei comuni ove sono stati apposti gli affissi dovranno vidimarli, cioè certificheranno *gratis* l'affissione sopra un esemplare de' medesimi affissi. Così, se la affissione è stata fatta in tre differenti municipalità, un solo esemplare destinato a questo effetto conterrà la vidimazione de' tre podestà che essi vi apporranno successivamente.

Questo esemplare così vidimato resterà unito ai documenti relativi ai beni posti in vendita, e dovrà unitamente ai medesimi ed ai capitoli essere rimesso o in cancelleria, o presso il notaro che fosse destinato a presiedere all'asta. *Art. 961. §. 2.*

5. Quanto agli avvisi ne' pubblici fogli, questa formalità consisterà nel far inserire una copia dell'affisso in uno dei giornali che si stampano nel luogo ove dovrà procedersi all'asta, o in mancanza in uno di quei che si stampano nel dipartimento, ed infine, se non ve ne è, la legge dispensa da questa formalità. *Art. 961.*

6. Non si esige che una sola inserzione nel giornale; ma essa dovrà eseguirsi otto giorni prima almeno del giorno fissato per l'aggiudicazione preparatoria. *Ibid.*

7. L'apposizione degli affissi si verificherà mediante un processo verbale, e l'inserzione nel giornale mediante la sottoscrizione dello stampatore posta appiedi di un esemplare e legalizzata dal podestà. Ved. al tit. *del pignoramento degli stabili*

8. Quando tutte le formalità relative all'aggiudicazione preparatoria saranno adempite, non si potrà procedere all'aggiudicazione definitiva se non dopo l'adempimento di altre formalità: l'aggiudicazione definitiva non potrà aver luogo se otto giorni prima almeno non siano stati apposti nuovi affissi ed inseriti nuovi avvisi. Si eseguiranno per tale formalità le stesse cose che si sono osservate per questi due modi di pubblicazione prima dell'aggiudicazione preparatoria.

A R T. V.

Dell'aggiudicazione.

1. Al giorno indicato per l'aggiudicazione preparatoria il giudice delegato riceverà le offerte nel luogo di residenza del tribunale, o se è stato destinato un notaro, questi le riceverà nel suo studio. Per tale operazione si osserveranno le forme prescritte al tit. *del pignoramento degli stabili*, per le offerte e

per l'aggiudicazione preparatoria. Una sola differenza vi è tra le funzioni del giudice e quelle del notaro in questa circostanza: nel caso che l'asta segua dinanzi un giudice, le offerte non potranno esser proposte che col mezzo di patrocinatori, laddove se l'asta si fa dinanzi un notaro, chiunque potrà presentarsi ad offerire. *Art. 965.*

2. Il processo verbale dell'asta si scriverà in seguito dell'atto contenente i capitoli di vendita, ove successivamente sarà inserita l'aggiudicazione preparatoria, la quale si farà al maggior offerente ed ultimo obblatore, dopo l'estinzione delle candelette, nel modo che è stato spiegato nel tit. *del pignoramento degli stabili.*

3. In questo processo verbale di aggiudicazione preparatoria verrà fissato il giorno in cui si passerà all'aggiudicazione definitiva; la quale, come abbiain detto di sopra, dovrà esser resa pubblica almeno otto giorni prima col mezzo di nuovi affissi ed avvisi. Questa aggiudicazione si eseguirà come la prima.

4. Nell'asta che ha luogo per espropriazione forzata il requirente dovrà fare la sua offerta di prezzo; il che produce, che

se al momento in cui si procede all'aggiudicazione definitiva non si presenti alcun maggiore obblatore, ei resterà aggiudicatario per il prezzo da lui offerto. La cosa va altrimenti in caso di licitazione, ove non ci è creditore oppignorante: il prezzo adunque è preventivamente stabilito mediante la stima, come si è già veduto. Ma se la stima fosse troppo alta, e che in alcuna delle sedute per le due aggiudicazioni non si fossero presentati obblatori, ovvero se le fatte obblazioni non giungessero al prezzo della stima, quale sarebbe la misura da prendersi?

In tale congiuntura la vendita sarà necessariamente sospesa, sia ch'ella si faccia davanti un giudice, sia che si faccia davanti un notaro. La parte requirente rappresenterà il caso al tribunale mediante una istanza di patrocinatore, ed il tribunale ordinerà tutto ciò che le circostanze indicheranno di più ragionevole.

Nulladimeno i giudici sono autorizzati a permettere che lo stabile sia aggiudicato all'ultimo e maggiore offerente, quand'anche l'obblazione fosse al disotto della stima.

Art. 964.

5. Si comprende facilmente, che il tribu-

nale non dovrà venire ad una tale estremità che dietro una esatta cognizione di causa. Del resto tanto in questa circostanza, quanto in tutte quelle nelle quali vi ha interesse di minori non si potrà pronunciare che dopo di avere inteso le conclusioni del ministero pubblico.

6. Quando il tribunale ha creduto ragionevole di autorizzare la vendita ad un prezzo più basso della stima, ei dovrà nella medesima sentenza indicare il giorno in cui si procederà all'aggiudicazione definitiva. L'intervallo non potrà essere minore di giorni quindici. *Ibid.*

7. Quest'ultima aggiudicazione dovrà annunciarsi al pubblico col mezzo di nuovi affissi ed avvisi nelle forme già spiegate per l'aggiudicazione preparatoria. E la legge vuole che questo nuovo mezzo di pubblicità venga eseguito almeno otto giorni prima di quello indicato per la vendita. *Ibid.*

8. Rimettiamo il lettore al tit. *del pignoramento degli stabili*, a ciò autorizzati dall'art. 965 per quel che concerne il modo di ricevere le obblazioni in quest'ultima seduta decisiva, e quello che riguarda la nuova asta, *surenchère*, la quale potrà seguire entro gli

otto giorni successivi all'aggiudicazione definitiva, tanto se il fondo sia stato venduto per espropriazione forzata, quanto se sia stato venduto per licitazione.

9. Infine i capitoli della vendita, in seguito ai quali sono inseriti i processi verbali dell'asta e delle aggiudicazioni, serviranno di titolo all'aggiudicatario. Questo documento si spedisce colle forme che denno avere i titoli esecutorj.

Gli obblighi dell'acquirente sono i medesimi che quelli di qualsivoglia aggiudicatario di beni venduti in giudizio. La spedizione del suo titolo non gli sarà rilasciata che dopo ch'egli avrà eseguito le clausule contenute nei capitoli della vendita. S'egli ritarda, si procederà, entro il termine già prescritto, alla subasta a suo conto e pericolo (1). In somma per tutte queste circostanze e per le altre che seguono un'aggiudicazione definitiva si osserveranno le disposizioni portate al tit. *del pignoramento degli stabili*.

(1) *Folle enchère.*

TITOLO VI.

Delle divisioni e vendite all' incanto.

Questo titolo è iscritto nell'originale francese: *des partages et licitations*. Le voci: *vendite all' incanto* per tradurre *licitazioni* non sembrano esprimere la *specie* di cui si si tratta. Crederemmo di poter intitolare questa materia: *delle divisioni e delle licitazioni*; la voce *licitazione* ha radice latina, è voce *tecnica*, è significa quello che il vocabolo generale *incanto* non esprime abbastanza.

Tutto ciò che concerne le divisioni e le licitazioni è regolato al Codice Napoleone. Il Codice della procedura non si è occupato che di alcune formalità, le quali divenivano necessarie per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel Cod. Nap. Noi ci limiteremo adunque a spiegare in questo titolo alcuni dettagli relativi alla forma.

In un primo articolo vedremo cosa sia una divisione ed una licitazione, e chi ha diritto di domandarle. In un secondo quali sono le formalità di questa domanda. In un terzo ciò che concerne la visita e la stima dei beni

da dividersi. In un quarto come si procede alla licitazione. In un quinto articolo finalmente, come si procede alla divisione.

A R T. I.

Cos' è una divisione ed una licitazione, e chi ha diritto di domandarle.

1. Fatto l' inventario di una eredità, vien noto a qual valore essa monti, e fra quali persone debba essere divisa. Quindi qualora queste persone siansi determinate ad accettarla, bisognerà procedere alla divisione per dare a ciascuno la parte che gli spetta. L'atto che contiene questa operazione vien detto *divisione*. I mobili saranno venduti, come abbiám veduto, quando non potranno dividersi in natura, o quando i condividenti non sono concordi, o finalmente quando fra questi trovinsi dei minori. Allora il prezzo ricavato dalla vendita diventa l'oggetto della divisione.

2. Gli stabili della eredità saranno del pari venduti quando non possono dividersi comodamente. Se i condividenti non sono concordi, o se non sono tutti maggiori e nell'esercizio pieno de' loro diritti, la vendita dovrà farsi in giudizio, ed il prezzo degli stabili venduti diventerà l'oggetto della divisio-

ne. Questa vendita chiamasi *licitazione* dalla voce latina *licitatio*, che significa *incanto*, e puossi definire: „ una vendita fatta al „ maggiore ed ultimo obblatore di una cosa, „ o altro stabile che appartiene in comune a molti coeredi o condomini, e che „ non può comodamente dividersi. „ Il vocabolo generale *incanto* conviene alla *licitazione*, perciocchè quante volte dovressi ricorrere alla giustizia per procedere ad una vendita per causa di divisione, la vendita non si farà altrimenti che col mezzo dell'*incanto*.

3. Per queste definizioni si comprende facilmente che la domanda di divisione può farsi da chiunque ha diritto in una eredità; e siccome i diritti di un debitore possono essere esercitati dai suoi creditori, costoro potranno costringere i coeredi o condomini a far determinare la porzione spettante al debitore. Si comprende del pari che la domanda di divisione contiene essenzialmente quella di licitazione per il caso eventuale che i beni non fossero suscettibili di essere comodamente divisi. Infine si comprende che una tale domanda sarebbe prematura, se fosse fatta prima della chiusura dell'inventario, e che l'is-

tanza sarebbe per allora dichiarata inammissibile, salvo il diritto di reiterarla, fatto l'inventario.

4. Notisi però che l'azione di divisione non ha soltanto luogo quando trattasi di eredità, ma conviene altresì quando trattasi di uno stabile posseduto in comune, e che vogliasi dividere, qualunque sia la sorgente della comunione. Conviene soprattutto quando nella possession comune di un fondo hanno parte persone costituite in minore età, o non aventi l'esercizio de' loro diritti civili. In questo caso dovranno osservarsi le formalità che sono prescritte nel presente titolo, tanto se i beni da dividersi dipendano da una eredità, quanto se siano stati acquistati con qualsivoglia altro titolo. *Art. 984.*

5. Quando tutt'i comproprietarj sono maggiori, e aventi il libero esercizio dei loro diritti, quando son essi tutti presenti o legalmente rappresentati, è fuori di controversia che possono allora prescindere dalle vie giudiziarie, ed anche tralasciarle in qualunque stato di causa quando le abbiano già prese; ed in vece convenire fra di loro o per continuare nello stato d'indivisione, o per sortir-

ne nel modo che crederanno conveniente.
Art. 985.

Questa libertà è una conseguenza del diritto di proprietà: ma se un solo degl'interessati non fosse presente all'operazione, nè alcun procuratore si presentasse per lui, sarebbe necessario di ricorrere alle vie giudiziarie; dappoichè sono esse le sole opportune, onde render valida ed intangibile una divisione ove abbia interesse un assente.

6. Per alcune legislazioni la divisione era riguardata come specie di alienazione, quindi non era permesso ad un minore di domandarla; ma il Codice Napoleone, pensando che qualche volta possa convenire al vantaggio del minore, ha autorizzato il tutore a domandarla, dopo però di averne ottenuto speciale permesso dal consiglio di famiglia.
Cod. Nap. art. 817.

7. Quando il minore è emancipato ei può da per sè stesso introdurre l'azione coll'assistenza del suo curatore, ma non è dispensato dall'autorizzazione del consiglio di famiglia: quantunque emancipato, ei dovrà osservare le forme prescritte per la regolarità delle vendite de' beni dei minori. *Cod. Nap. 484. e 840.*

8. Quando il minore è reo convenuto in una istanza di divisione, non avrà bisogno per comparire di esservi autorizzato dal consiglio di famiglia tanto se sia emancipato, quanto se sia ancora sotto la tutela; l'obbligo del tutore o del curatore consiste allora nello invigilare che siano osservate le forme prescritte; a questa sola condizione la divisione sarà definitiva; in caso diverso non si considera che come provvisoria, e potrà venire impugnata, affinchè sia fatta più regolarmente. *Cod. Nap. ibid.*

9. Se fra' dividendi trovinsi parecchi minori, bisognerà distinguere: o ciascuno di essi è provveduto di un tutore particolare, o tutti sono sotto la tutela di un solo. Nel primo caso ciascuno ha il suo difensore, in concorso del quale la procedura si farà validamente. Nel secondo bisognerà ancora distinguere; o i minori hanno tutti il medesimo interesse, o i loro interessi sono in opposizione. Nel primo caso, lo stesso tutore potrà procedere per tutti. Nel secondo caso si dovrà dare a ciascuno un tutore speciale e particolare. L'*art. 968.*, che porta questa disposizione, decide altresì che la nomina di questi tutori dovrà farsi confor-

memente alle regole prescritte dal titolo dei consigli di famiglia.

10. Questi tutori speciali e particolari che chiamansi ancora tutori *ad hoc*, lo che significa nominati *per tale affare*, non hanno effettivamente altro mandato che per quel solo affare della divisione; il tutore indefinito non cesserà per questo di esercitare le sue funzioni per tutti gli altri affari dei minori, e quando la divisione è fatta, ei riceverà i conti che i tutori *ad hoc* sono obbligati di rendergli, onde giustificare l'adempimento del loro mandato.

11. Quantunque la legge non si spieghi particolarmente rispetto ai minori emancipati, nulladimeno siccome relativamente ai beni stabili son essi considerati come costituiti ancora sotto la tutela, così per l'art. 484. del Cod. Nap. si dovrà conchiudere, che se essi abbiano interessi opposti, dovrà darsi a ciascuno un tutore speciale onde procedere alla divisione.

A R T. II.

Della domanda di divisione e di licitazione.

1. L'art. 966 dispone che quando i coeredi o comproprietarij indivisi non sono concordi nel modo di procedere amichevol-

mente alla divisione, o quando vi ha fra essi un assente, un minore ed un interdetto, la parte più sollecita potrà introdurre l'istanza di divisione e licitazione. Siccome questa azione è mista di sua natura, così sarebbe facoltativo, secondo i principj generali, d'introdurla o davanti il tribunale residente nel circondario, ove sono posti i beni, o davanti il tribunale del domicilio di uno de' dividendi; ma per evitare qualunque difficoltà nell'applicazione del principio la legge ha deciso, che l'azione di divisione sia invariabilmente della competenza del tribunale del luogo, ove si è aperta la successione *Cod. Nap. art. 882.*

2. Si comprende bene che l'anzidetta disposizione non è applicabile a quelle domande di divisione che non si riferiscono a beni di una eredità. Quindi si osserveranno in queste domande i principj generali, restando facoltativo all'attore d'introdurre la sua istanza davanti uno de' due tribunali suindicati.

3. In caso di concorrenza, cioè quando due o più dividendi si trovano aver fatta la stessa domanda di divisione, la preferenza apparterrà a colui che il primo avrà fatto vidimare dal cancelliere del tribunale l'ori-

ginale di sua istanza. Il cancelliere è in conseguenza obbligato di menzionare nel suo *visto* il giorno e l'ora in cui ciascuna istanza gli vien presentata. *Art. 967.*

4. Riguardo alla forma dell'istanza non vi ha nulla di particolare. Essa si farà colle regole prescritte per tutte le citazioni; la sostanza sarà presso a poco: che sia ordinato un rendimento di conti della eredità (nel caso che si debba) davanti un giudice che sarà a ciò delegato, per indi procedersi davanti il medesimo alla divisione de' beni in natura, se è possibile, o mediante licitazione secondo le forme dalla legge prescritte; al quale effetto si procederà alla nomina de' periti o di accordo fralle parti, o *ex officio*, per visitare i fondi, farne la stima, e verificare se possano o no dividersi comodamente.

5. Giunto il giorno della udienza, il tribunale pronunziando sulla domanda delegherà, se vi ha luogo, un giudice per procedere alle operazioni della divisione e per fare il suo rapporto al tribunale intorno alle difficoltà che intanto fossero per insorgere; il tribunale ordinerà nel tempo medesimo la visita de' periti. *Art. 969.*

6. Il tribunale ordinerà inoltre, che i be-

ni saranno, se si potrà, divisi in natura; il che si giudicherà dietro la relazione dei periti. Nel caso che i beni non potranno dividersi comodamente, se ne ordinerà la licitazione da farsi o davanti un giudice o davanti un notaro, che sarà nominato nella stessa sentenza. *Art. 970.*

7. Secondo il disposto dall'*art. 971.* procedendo la parte più sollecita ed in virtù della sentenza del tribunale, la nomina dei tre periti, la prestazione del loro giuramento, e la loro relazione si faranno come è prescritto al tit. *delle relazioni dei periti*. Se però tutte le parti sono maggiori, e nell'esercizio de' loro diritti, se sono presenti o legalmente rappresentate, potrà essere nominato un solo perito. *Art. 971. in fin.*

8. Dopo che la relazione dei periti è deposta in cancelleria, la parte istante se ne farà rilasciare una spedizione, e ne farà notificar copia agli altri dividendi; nel medesimo tempo richiederà, che il tribunale voglia omologare la relazione. Questa domanda di omologazione, che dovrà essere unita all'anzidetta notificazione dovrà farsi col ministero di patrocinatore, e dovrà contenere le semplici conclusioni tendenti a

domandare, che i fondi sian divisi in natura se si può a giudizio dei periti; se questi abbiano riferito che la divisione non si può fare in natura, le conclusioni porteranno che omologata la relazione i beni abbiano a licitarsi in giudizio. *Art. 972.*

9. Per far giudicare su tale domanda le parti si presenteranno all'udienza, ove si aprirà la discussione intorno alla relazione de' periti; se il tribunale trova regolare la relazione, pronuncierà la sua sentenza di omologazione ed ordinerà nella medesima, che i beni verranno o divisi, o licitati secondo che i periti avranno concluso.

10. Vi sono alle volte in una eredità degli stabili posti a grandi distanze gli uni dagli altri, o di differente natura; in questo caso è mestieri nominare de' periti per ciascheduno stabile. La legge però prevedendo questo caso, non permette di considerare isolatamente tali diverse perizie; vuole anzi che dal confronto delle relazioni abbiasi a conoscere se i beni siano suscettibili di comoda divisione. Quindi quantunque ciascuna relazione dicesse separatamente, che lo stabile di cui parla non è suscettibile di comoda divisione, se dal confronto di tutte

le relazioni risultasse che la totalità degli stabili può comodamente dividersi, non vi sarebbe luogo allora a procedere alla licitazione. *Art. 974.*

Per esempio: tre poderi situati uno nel dipartimento dell'Adriatico, il secondo nel dipartimento dell'Adda, il terzo nel dipartimento del Rubicone fanno l'oggetto di una domanda di divisione introdotta a Milano, ove si è aperta la successione. Gli eredi son due aventi egual diritto alla successione medesima: per la visita dei detti fondi sonosi nominati tre periti di Venezia per il podere situato nel dipartimento dell'Adriatico, tre altri di Sondrio per quello del dipartimento dell'Adda, e tre altri di Forlì per quello del Rubicone; le tre relazioni depositate alla cancelleria del tribunale di Milano portano: la prima, che il podere situato nel dipartimento dell'Adriatico vale trenta mila lire e che non è suscettibile di comoda divisione; la seconda, che quello del dipartimento dell'Adda vale dieci mila lire, nè può dividersi comodamente; la terza infine stima il podere nel Rubicone venti mila lire, ma soggiunge che non può altrimenti dividersi.

Confrontate le tre relazioni, si conosce che è facile di dividere i tre poderi in due porzioni eguali, dappoichè due valgono altrettanto quanto un solo di essi, ed è allora che il tribunale si asterrà di ordinare la licitazione. *Art. 974.*

11. Qualche volta, anche prima della nomina de' periti, non vi ha controversia intorno alla comoda divisione de' fondi; in questo caso i periti saranno dalla sentenza incaricati di procedere alla stima ed alla composizione delle porzioni. *Art. 975.*

12. Che che dica la relazione dei periti e la sentenza che l'approva, l'operazione che dovrà immancabilmente succedervi sarà o la distribuzione del prezzo se i beni sono licitati, o la divisione de' beni in natura, quando non vi è stata licitazione.

Vedremo adunque nei due successivi articoli: 1.º Cos'avviene quando si è ordinata la licitazione; 2.º Come si farà la divisione sia del denaro proveniente dalla vendita, sia de' medesimi fondi in natura.

A R T. III.

Della licitazione.

1. Si è già detto, che la licitazione è una vendita che si fa all'incanto di uno stabile da dividersi fra molti comproprietarj. Ognun

comprende qual differenza vi sia tra questo genere di incanto e quello che si fa per la spropriaizione forzata.

La licitazione ha luogo quando il fondo non può comodamente dividersi in natura. Ora il tribunale nell'omologare la relazione dei periti, i quali attestano, che il fondo non è suscettibile di comoda divisione, ordinerà che si venda all'incanto o davanti un giudice che delegherà a questo effetto, o davanti un notaro nominato *ex officio*.

2. Le circostanze daranno consiglio al tribunale sulla scelta di un notaro piuttosto che di un giudice; per esempio: se i fondi da licitarsi fossero situati a qualche distanza dal luogo di residenza del tribunale e se non si potesse sperare un concorso sufficiente di oblatori che nel luogo stesso della situazione dei fondi, allora sarebbe prudente e vantaggioso l'ordinare che la vendita si faccia davanti un notaro del luogo.

3. In forza di tale sentenza che ordina la licitazione, la parte istante farà procedere alla vendita de' fondi, conformandosi alle regole prescritte dal titolo precedente che tratta *della vendita dei beni stabili*. Tale è la disposizione precisa dell'*art. 972*.

4. Non ripeteremo quanto abbiamo esposto in detto titolo, ma dobbiamo avvertire, che la prima cosa che la parte istante dovrà fare, dopo che è stata ordinata la licitazione, sarà di deporre in cancelleria i capitoli della vendita, se questa si farà davanti un giudice o presso il notaro che fosse destinato a ricevere le offerte.

5. L'atto contenente i capitoli suddetti dovrà essere costruito conforme prescrive l'*art. 958* cioè: 1.° Deve enunciarsi la sentenza di omologazione della deliberazione del consiglio di famiglia, se fra i dividendi vi ha persone minori o interdette; quando i dividendi son tutti maggiori deve enunciarsi la sentenza che ha ordinato la licitazione;

2.° Devono enunciarsi in seguito i titoli di proprietà;

3.° Designarsi sommariamente i beni posti in vendita ed il loro prezzo di stima;

4.° Spiegarsi le condizioni della vendita;

5.° In caso di licitazione l'*art. 972* vuole che nell'atto dei capitoli di vendita si aggiunga il nome, il domicilio e la professione della parte istante, ed il nome e domicilio del suo patrocinatore;

6.° Lo stesso *art. 972* esige ancora che si indichi il nome, il domicilio e la professione dei dividendi.

6. Fatto il deposito del detto atto così costruito in cancelleria, sia presso il notaro, la parte istante dovrà farne notificare entro otto giorni una copia con atto di patrocinatore a ciascuno de' dividendi. *Art. 972.*
 6. 4.

7. Se insorgano difficoltà relativamente ai capitoli della vendita (lo che accade quando le sue clausole non quadrano a tutti gli interessati), l'opponente chiamerà gli altri con un semplice atto di patrocinatore all'udienza, senza che occorra per questo di fare alcuna scrittura motivata; le deduzioni si discuteranno verbalmente all'udienza: ivi si leggeranno i capitoli; ognuno alleggerà ciò che crederà conveniente, ed il tribunale terminerà la differenza.

8. Per ciò che concerne la lettura dei capitoli all'udienza, quando la vendita dovrà farsi davanti un giudice, non che per ciò che concerne gli affissi che precedono la prima e la seconda aggiudicazione e la loro forma, i luoghi ed i tempi ne' quali devono essere apposti, la loro inserzione nel giorno-

le, non ripeteremo ciò che abbiamo detto: consultate il titolo precedente.

9. Bisognerà del pari applicare alla vendita per licitazione, anche fra maggiori, il disposto dall'*art. 964*, che fa parte del titolo precedente, e regola ciò che si dovrà fare nel caso che all'epoca dell'aggiudicazione definitiva le offerte non giungano a coprire il prezzo della stima.

10. Infine, per quel che riguarda la maniera di ricevere le offerte, le formalità delle aggiudicazioni, ed i risultati dell'aggiudicazione definitiva, nulla è spiegato nel titolo precedente; ma l'*art. 965* ci rimette per gli enunciati dettagli al titolo *del pignoramento di stabili*, e vuole che si osservi puntualmente ciò che vi si trova prescritto all'*art. 701* e seguenti. Lo stesso dunque dovrà osservarsi per la licitazione, notando però, che quando le offerte siano ricevute da un notaro, esse potranno presentarsi da qualunque persona senza che occorra ministero di patrocinatori: l'*art. 965* lo decide espressamente al tit. *della vendita dei beni stabili*. Dovrà dunque dirsi lo stesso per le licitazioni, poichè lo stesso modo di vendita vi è prescritto dall'*art. 972*.

A R T. IV.

Della divisione.

Dividiamo questo articolo in due capitoli: nel primo parleremo della liquidazione; nel secondo della estrazione e del rilascio delle porzioni.

C A P. I.

Della liquidazione.

1. Chiamiamo *liquidazione* quelle operazioni che servono a determinare le quote di ciascun dividente: allorchè nella sentenza che ha omologato la relazione de' periti è ordinata la divisione dei fondi in natura, o allorchè i beni sono stati licitati, bisognerà procedere o alla loro divisione, o alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita. L'operazione della divisione consiste principalmente nel fissare la parte che spetta a ciascun proprietario, avuto riguardo a' suoi diritti; lo che esige un esame di documenti e sovente un travaglio difficile: i notari, come persone pratiche di questa sorta di operazioni, sono più adattati che ogni altro a spedir tutto ciò con metodo, esattezza e celerità: egli è perciò che la legge confida esclusivamente a questi pubblici ufficiali le operazioni relative alle divisioni.

2. Adunque, ordinata che sia la divisione in natura, oppure fatta già la licitazione, la parte istante farà citare i condividenti a comparire ad un dato giorno davanti il giudice delegato. Ivi le parti dovranno stabilire in presenza del giudice a qual notaro vogliano commettere la cura di fare la divisione; questa scelta viene scritta nel processo verbale del giudice delegato: questo processo verbale sarà terminato enunciando che le parti abbiano a presentarsi davanti il notaro da loro scelto.

Se le parti non convengono nella scelta, o se fra' condividenti havvi de' minori o interdetti, od assenti, il giudice esprimerà nel suo processo verbale le rispettive deduzioni, e farà di tutto rapporto al tribunale, il quale nominerà il notaro *ex officio*. Art. 976.

3. Qualunque siasi il modo con cui venga scelto il notaro, un decreto del giudice delegato, o la sentenza del tribunale lo incaricherà di procedere ai conti che fossero per rendersi fra loro le parti condividenti; non che alle collazioni che dovessero farsi, alla formazione delle masse generali quando sianvi beni di differente natura e situazio-

ne , alle prededuzioni che fossero dovute a qualcuno dei dividendi alla formazione delle porzioni , se trattasi di divisione in natura , ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno . *Ibid.* V. *Codice Nap. articolo 828, §. 2. (1).*

4. Quando i beni siano stati venduti , dovranno farsi le medesime operazioni relative ai conti , alle collazioni , formazioni di masse ed alle prededuzioni ; ma non vi sarà necessità di fare somministrazioni : il rilascio completo di ciascuna porzione si farà in danaro e *pro rata* di ciò che appartiene ai dividendi nella massa generale . Però , se i beni venduti siano stati una parte sola della massa generale , e che si debba fare per gli altri beni una divisione in natura , è evidente che per questi ultimi si dovrà procedere a tutte le operazioni suddette . *Ibid.*

Da tutto l'anzidetto si comprende , che la parola *liquidazione* , di cui trattiamo in

(1) *Somministrazione* , voce impiegata dal Cod. Nap. e dal presente Cod. di procedura per tradurre *fournissement* , che vuol dire quella quota che un dividendo dovrà distaccare dalla sua porzione che è risultata di maggior valore delle altre , per rilasciarla a' dividendi onde eguagliare la loro porzione alla sua .

questo titolo , presenta l' idea dell' insieme delle diverse operazioni necessarie, onde pervenire a conoscere la parte che spetta definitivamente a ciascun dividente . Quindi la divisione è lo scopo dell' occupazione del notaro , e la liquidazione è la strada ch' ei deve prendere per giugnervi .

5. Se nel corso delle operazioni conducenti alla divisione emergano difficoltà , il notaro dovrà costruirne processo verbale separato , affinchè l'atto che contiene i dettagli della liquidazione non abbia niente di estraneo ; in questo processo verbale separato dopo di essersi enunciate le rispettive deduzioni delle parti , conchiuderà esprimendo che le parti abbiano a ricorrere al giudice delegato indicando il giorno in cui dovranno presentarsi . Indi il notaro rimetterà l'originale processo verbale al cancelliere del tribunale ov' è conservato . *Art. 977.*

6. Per tal modo non occorrerà fare alcuna intimazione alle parti ; esse si porteranno dal giudice al giorno indicato ; il giudice sentirà le presenti , e darà atto della contumacia delle parti non comparenti , indi definirà le differenze scrivendo il suo de-

creto appresso del processo verbale depositato dal notaro. *Ibid.*

7. Se l'oggetto controverso è di natura da essere deciso dall'intero tribunale, il giudice rimette le parti con suo decreto all'udienza indicando il giorno dalla comparso. Ivi dopo il rapporto del giudice il tribunale pronunzierà presenti o assenti le parti. *Ibid.*

8. Munita di una spedizione o del decreto del giudice delegato, o della sentenza del tribunale, la parte istante ritornerà dal notaro, e lo inviterà a continuare l'operazione conforme a ciò ch'è stato deciso. Tuttavia, se vi sia stato appello senza che il tribunale abbia ordinato esecuzione provvisoria della sentenza, bisognerà aspettare la decisione della corte.

9. Il notaro procedendo o alla liquidazione, o alla formazione del processo verbale contenente le difficoltà insorte, ha il carattere di delegato dal tribunale; quindi è che la legge prescrive ch'ei procederà senza l'intervento sia di un secondo notaro, sia di testimonj, lo che è per lui indispensabile per gli atti ch'ei roga nella sua semplice qualità di notaro. *Ibid.* La leg-

ge non vieta pertanto alle parti di farsi assistere da un consulente presso il notaro; ma gli onorarj di questo consulente non potranno comprendersi nelle spese della divisione e saranno a carico di colui che l'ha richiesto.

C A P. II.

Della estrazione delle quote e del loro rilascio definitivo.

10. Fatta la liquidazione, se tutt' i beni sono stati venduti, non resta che di distribuire il prezzo fra' dividendi, a ciascuno per la sua quota; questa operazione non incontra alcuna difficoltà. Ma quando vi ha de' beni da dividersi in natura, bisognerà formare preventivamente le porzioni. Se i dividendi sono tutti maggiori e nel libero esercizio de' loro diritti, se sono tutti presenti o se gli assenti sono legalmente rappresentati, essi potranno scegliere fra loro una persona per formare queste porzioni. *Articolo 978.* Ma se non sono fra loro di accordo, o se vi hanno assenti non rappresentati, o persone incapaci di transigere, e se il dividendo scelto non accetta l'incarico, il notaro farà un processo verbale separato, dichiarando che le parti abbiano a

dirigersi al giudice delegato, e ne rimette l'originale in cancelleria del tribunale per esservi conservato *Art. 978.*

11. Le parti, senza che sia necessario di citarle, dovranno presentarsi al giudice delegato, il quale al giorno indicato, presenti quelle o contumaci, nominerà un perito per fare le porzioni. Questa nomina sarà dal cancelliere scritta sul medesimo processo verbale depositato dal notaro. *Ibid.*

12. La persona scelta dalle parti, o il perito nominato dal giudice formerà le porzioni col mezzo di un rapporto che rimetterà al notaro, il quale lo inserirà in seguito alle sue precedenti operazioni. *Art. 979.*

13. Se insorgano difficoltà intorno alla formazione delle porzioni, il notaro ne farà processo verbale separato, e si procederà come si è detto per le difficoltà che insorgessero durante la liquidazione. Ved. *sup. §. 5.*

14. Dopo che son fatte le porzioni e sciolte le difficoltà, la parte istante fa citare i dividendi a trovarsi ad un giorno ed ora prefissi nello studio del notaro per assistere alla chiusura dell'atto di divisione, intender-

ne la lettura e sottoscriverlo se possono o vogliono farlo . *Art. 980.*

15. L'originale processo verbale di divisione resterà fra le minute del notaro , il quale ne rilascerà una spedizione alla parte che sarà più sollecita a ricercarglielo . Munita di tale spedizione , la parte la farà notificare a quei soli dividendi che non hanno assistito alla chiusura del processo verbale , e li chiamerà all'udienza per la omologazione della divisione . *Art. 981.*

16. All'udienza il giudice delegato fa il suo rapporto tanto in presenza , che in assenza delle parti , e il tribunale , se lo giudica , passa ad omologare la divisione . Quando fra' dividendi vi sono persone , i di cui interessi abbiano a comunicarsi al ministero pubblico , la sentenza di omologazione si pronunzierà dopo aver inteso le conclusioni del regio procuratore .

17. Nella stessa sentenza di omologazione si ordinerà che le porzioni saranno estratte a sorte o davanti il giudice delegato , o davanti il notaro . Ben inteso che questa estrazione non avrà luogo che quando i beni siano stati divisi in natura , e non quan-

do si abbia a dividere soltanto il loro prezzo. *Art. 982.*

18. Compiuta l' estrazione , il notaro vista la spedizione della sentenza di omologazione che gli verrà presentata dalla parte più sollecita , e visto il processo verbale della estrazione (qualora abbia avuto luogo davanti il giudice delegato) procederà al rilascio definitivo delle porzioni , cioè a dire , ch' ei consegnerà a ciascun dividendente i titoli , ossia documenti di proprietà di quella porzione di beni che gli è toccata in sorte ; questa consegna si esprimerà nel medesimo atto di estrazione , e ciascuno lo firmerà col notaro , e di quei che non firmeranno si farà menzione .

19. Quando tutt' i beni da dividersi siano stati licitati , e che non siavi per conseguenza che del danaro da distribuire , allora non occorrerà che nella sentenza di omologazione si faccia parola della estrazione a sorte ; ma si ordinerà soltanto il rilascio delle somme rispettivamente spettanti ai dividendenti . In questo caso il notaro , vista la spedizione della sentenza esibitagli dalla parte più sollecita , rilascerà o il danaro , o altrettanti mandati di pagamento a ciascuna delle

parti , ed esprimerà tale consegna nel processo verbale enunciandovi che l'atto di divisione è consumato .

20. Si è detto di sopra che il notaro ritiene in suo potere l'originale atto di divisione, e che ne rilascia una spedizione alla parte che vuol farlo omologare . Ora la sentenza di omologazione contiene essa stessa una copia della divisione omologata ; di maniera che l'atto di divisione è conservato del pari fra le minute della cancelleria . Le parti adunque che nel progresso abbiano bisogno di un tale atto , potranno domandarlo tanto al cancelliere quanto al notaro ; egli è perciò che l'*artic. 983.* dice che l'uno e l'altro ufficiale son tenuti di rilasciare alle parti interessate quegli estratti di tutto , o di parte del processo verbale di divisione quanto volte dalle medesime ne vengano richiesti .

TITOLO VII.

Del beneficio dell'inventario .

A R T. I.

Cos'è il beneficio dell'inventario .

1. Colui che accetta una eredità confonde i beni del defunto coi suoi proprj beni , ed è tenuto al pagamento di tutt' i debiti della

eredità quand' anche n' eccedessero il valore . Per non esporsi ad accettare senza esame una eredità che fosse più onerosa che utile, le leggi romane a' tempi di Giustiniano, ed a loro esempio le leggi nostre, hanno introdotto un mezzo , onde rassicurare coloro che temessero di accettare un' eredità . Esse accordano la facoltà di adirla , dichiarando di non intendersi obbligati al pagamento dei debiti del defunto che fino alla concorrenza de' di lui beni , ma con obbligo di farne un fedele inventario . Con questa misura di prudenza il defunto avrà sempre un erede, l' eredità un amministratore, i creditori una persona, con la quale possano trattare i loro affari .

2. Colui che accetta una eredità senza restrizione vien detto *erede puro e semplice*, o brevemente *erede* . Colui che accetta sotto la condizione di fare inventario per non essere obbligato al di là de' beni ereditarij chiamasi *erede col beneficio dell' inventario* , o semplicemente *erede beneficiato* . E la facoltà di cui fa uso questo erede è quella che si chiama *beneficio d' inventario* .

3. L' uso di questo beneficio è troppo antico , troppo generale e troppo utile ; quin-

di il Codice Napoleone nell' adottarlo ha regolato il modo con cui l'erede beneficiato dovrà far conoscere la sua intenzione: ei dovrà dapprima presentarsi alla cancelleria del tribunale civile del luogo in cui è aperta la successione. Ivi sopra un registro a questo solo uso destinato ei farà una dichiarazione portante che non prenderà la qualità di erede che col beneficio dell' inventario. *Cod. Nap. art. 793.* Questa dichiarazione può esser fatta da un procuratore speciale munito di mandato autentico.

4. Siccome la suddetta obbligazione importa l'obbligo di verificare la entità dell'asse ereditario, così non produrrà il suo effetto che quando sarà preceduta o seguita da un esatto e fedele inventario. Frattanto questo inventario dovrà farsi nell' intervallo che le leggi assegnano a tale formalità. *Cod. Nap. art. 794.*

5. L' intervallo di cui si tratta è di tre mesi, computandosi dal giorno dell'apertura della successione. Sono inoltre accordati giorni quaranta per deliberare se vogliasi o no accettare l' eredità: questo secondo termine corre dal momento in cui spira il primo, oppure dal giorno della chiusura dell' inventario nel caso che si fosse compiuto

prima del lasso de' tre mesi . *Cod. Nap.*
art. 795.

6. Adunque chi vuol essere erede beneficiato dovrà fare l'anzidetta dichiarazione in cancelleria entro tale doppio intervallo ; diversamente le procedure de' creditori della eredità potranno validamente dirigersi contro di lui , ed ei sarà costretto a prendere un partito , o potrà essere condannato come erede puro e semplice .

Del rimanente l'erede conserva , anche spirati i detti termini , la facoltà di fare l'inventario e di deliberare , facendo la sua dichiarazione in cancelleria , sempre che però non abbia fatto alcun atto di erede , o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato , la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice . *Cod. Nap.*
art. 800.

7. Gli effetti del beneficio d' inventario sono determinati dal Codice Napoleone del pari che le altre massime che regolano questa materia . Le disposizioni del Codice di procedura si limitano alle formalità degli atti giudiziarij che la qualità di erede beneficiato può occasionare . Laonde essendo tenuto questo erede di amministrare i beni

della successione, ei potrà far venderne i mobili ed anco gl' immobili per pagare i debiti e per prestare i legati; ei dovrà prestar cauzione nel caso che si esiga da lui; infine dovrà render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatarij che non fossero stati pagati. Nei due articoli che seguono spiegheremo le procedure necessarie in tali circostanze.

8. Osserveremo però nel presente articolo che l'erede beneficiato non confondendo i suoi beni proprj con quelli della eredità conserva la facoltà di far valere i crediti che possa avere verso la medesima eredità, e dirigerà le sue azioni contro gli altri eredi senza distinguere se siano beneficiati o no; quando non vi abbiano altri eredi, bisognerà far nominare un curatore apposito affin di dirigere contro di lui le coercizioni. Questo curatore vien nominato nello stesso modo che quello che si dà ad una successione vacante. *Art. 996. infr.*

9. Le funzioni di questo curatore apposito, dato al beneficio dell' inventario, consistono solamente in difendere la eredità contro l'azione dell'erede creditore. Questi dirigerà

gli altri affari nella sua qualità di erede beneficiato .

10. Se tutti gli eredi fossero beneficiati • se avessero tutti ad intentare la medesima azione, allora si procederebbe alla nomina, come sopra, del curatore, come se non vi fosse alcun erede .

A R T. II.

Della vendita de' beni ereditarij ad istanza dell'erede beneficiato .

1. Mentre durano i termini per fare inventario e per deliberare, l'erede non può essere costretto ad assumere questa qualità, nè può essere condannato in alcuna maniera per i debiti della successione . *Cod. Nap. art. 797.* Ciò non ostante, siccome può in quell'intervallo nascer bisogno di vendere i beni ereditarij, soprattutto i mobili per evitarne il pignoramento, così l'erede per non far ciò di propria autorità (lo che sarebbe far atti di erede), presenterà un'istanza di patrocinatore al presidente del tribunale civile del circondario ov'è aperta la successione; il presidente trovando ragionevoli i motivi dell'istanza autorizza la vendita con un semplice decreto; così l'erede eviterà di fare da se

un atto che potrebbe farlo considerare come erede puro e semplice *Art. 986.*

2. Questa vendita si fa da un ufficiale pubblico colle formalità prescritte per la vendita dei beni mobili, ossia *degli effetti mobiliari*. *Ibid.* §. 2.

3. Dopo che colui ch'è chiamato ad una successione si è determinato in tempo utile a dichiararsi in cancelleria erede beneficiario, ei prenderà possesso de' beni se l'inventario è terminato, ed è obbligato di amministrarli. Se dopo di aver soddisfatto ai legatarj ed ai creditori, rimane ancor qualche cosa, ei ne divien proprietario in forza del suo titolo di erede. Al contrario se i beni non bastano, ei non deve nulla di più, ma bisogna che provi, mediante un rendiconto della sua amministrazione, ch'ei non ha trascurato gl'interessi delle persone aventi diritto alla sostanza del defunto, diversamente sarebbe risponsabile degli errori commessi nell'amministrazione. Notisi pertanto ch'ei non è tenuto che degli errori gravi, che i dottori chiamano *culpa lata quae dolo comparatur*. E tale la precisa disposizione dell'articolo 804. del Codice Napoleone.

4. Sia che l'erede beneficiato offerisca volontariamente i suoi conti, sia che se li faccia chiedere in giudizio, la procedura in questi due casi si farà com'è prescritto al tit. *del rendimento de' conti*; così dispone l'art. 995.

5. Da quest'obbligo del rendiconto risulta che l'erede che amministra i beni, anche dopo la dichiarazione del beneficio, dovrà procedere con precauzione alla vendita di essi, sian mobili, siano rendite, siano immobili: per la vendita di questi ultimi ei dovrà presentare una istanza di patrocinatore, contenente la designazione di detti beni, e la necessità motivata della vendita, al presidente del tribunale civile del circondario in cui la successione è aperta. In calce il presidente apporrà un decreto con cui ne ordinerà la comunicazione al ministero pubblico, e nominerà un giudice relatore incaricato di presentare lo stato dell'affare al tribunale. Se le ragioni esposte sono accolte, allora sentite le conclusioni del regio procuratore, il tribunale deciderà la vendita, ordinando nella medesima sentenza che gli stabili saranno visitati e stimati da un perito

che vien nominato simultaneamente *ex officio*. Art. 987.

6. Il perito fa la sua relazione, che sarà cura dell'erede beneficiato di presentare al tribunale con sua istanza inscritta. Il tribunale se trova il tutto nelle regole pronuncierà un'altra sentenza, sentite ancora le conclusioni del regio procuratore, ed ordinerà di passare alla vendita dei beni ereditarij. Art. 988.

7. Questa vendita dovrà eseguirsi colle forme prescritte al tit. *delle divisioni e licitazioni*. Se l'erede beneficiato vendesse i beni senza conformarsi alle regole che qui gli si prescrivono, verrebbe riguardato com'erede puro e semplice, e perderebbe tutti i vantaggi del beneficio dell'inventario. *Ibid.*

8. Quando gli stabili sono situati in un circondario differente da quello in cui siede il tribunale che ne ha ordinato la vendita, le formalità prescritte per la vendita all'incanto dovranno eseguirsi davanti il tribunale della situazione dei beni, a tenore della massima generale che non è qui derogata. Il prezzo proveniente dai beni venduti sarà distribuito conforme è prescritto al tit. *della*

graduazione de' creditori . Questa è la disposizione dell' *art. 991*.

9. L'erede beneficiato non essendo che un semplice amministratore , non può disporre dei mobili nè delle rendite , come ab-
biam veduto che non lo può degli stabili della eredità . Se quindi è necessario di procedere alla vendita di mobili o di rendite , l'erede bisogna che segua le norme prescritte per questa sorta di beni . *Art. 989*. Conseguentemente ved. per quel che concerne i mobili ciò che abbiamo spiegato al tit. *della vendita degli effetti mobiliari* , e per quel che concerne le rendite ved. il tit. *del pignoramento di rendite costituite ec.*, non già per quello ch' è relativo al pignoramento della rendita , ma per quel che riguarda la sua vendita all' incanto .

10. Se l'erede beneficiato non si conformasse a quanto è qui sopra prescritto , sarebbe considerato com' erede puro e semplice , e perderebbe tutt' i vantaggi del suo beneficio . *Ibid.*

Per quel che concerne il danaro ricavato dalla vendita de' mobili o delle rendite costituite , l' *art. 990*. dice , che dovrà distribuirsi *pro rata* fra' creditori concorrenti se-

condo le norme date dal tit. *della distribuzione per contributo*.

A R T. III.

Della cauzione da prestarsi dall'erede beneficiato.

1. Sovente è avvenuto che un erede col beneficio dell'inventario avendo convertito a suo profitto parte de' beni della eredità, presentava ne' suoi conti un *deficit*, ch'egli era inabilitato a riempire co' proprj fondi. Ad evitare questa malversazione la legge ha stabilito, che i creditori, ed altri interessati, come per esempio i legatarj, possano astringere l'erede beneficiato che amministrerà, a prestare buona e idonea cauzione tanto per il valore de' mobili descritti nell'inventario, quanto per quella parte di prezzo di stabili venduti, che ecceda la somma delle delegazioni fatte ai creditori ipotecarj. *Codic. Napol. art. 807.*

2. Ora il Codice di procedura in esecuzione della predetta disposizione stabilisce, che in tal caso una delle parti interessate dovrà far citare l'erede beneficiato con atto intimato a persona o a domicilio, onde presti la richiesta cauzione. *Art. 992.* E ciò può aver luogo tanto prima che l'erede s' immischi

nella successione, quanto nel corso della sua amministrazione.

3. Entro tre giorni contando dalla citazione l'erede beneficiato dovrà presentare la sigurtà in cancelleria del tribunale del circondario ove la successione è aperta. *Art. 993.* Questo termine dovrà essere aumentato di un giorno per tre miriametri di distanza dal domicilio dell'erede al luogo di residenza del tribunale. *Ibid.* Lo stesso *art.* dice che la sicurtà sarà ricevuta nel modo prescritto dal titolo *del modo di ricevere le cauzioni*.

4. Insorgendo difficoltà intorno all'accettazione della cauzione, si procederà come è prescritto al tit. sopraccitato, ma in tal caso per semplificare la procedura i creditori dovranno esser tutti insieme rappresentati da un solo patrocinatore, giacchè rispetto alla cauzione essi non hanno che un solo e medesimo interesse; il più anziano fra' patrocinatori costituiti da' creditori che fanno istanza per la cauzione sarà quello che vien *de jure* designato a rappresentarli tutti. *Art. 994.*

5. Osservate però che l'erede beneficiato non è tenuto di prestar cauzione che allor-

quando ne viene astretto dagl'interessati; se niuno la chiede, ei prenderà liberamente e senza ostacolo le redini dell'amministrazione; ma un solo degl'interessati che domandi questa cauzione, farà sì che l'erede beneficiato non potrà entrare in possesso de' beni se prima non la presti, o se è già in possesso non potrà continuare ad amministrare se prima non adempisce a questo dovere. Quindi è che ricusando l'erede di prestar cauzione o presentandone una non ammissibile, le parti interessate potranno agire contro la successione, come se non vi fosse erede, ed a questo fine domanderanno che venga nominato un curatore alla eredità vacante per dirigere contro di lui le coercizioni.

TITOLO VIII.

Della rinuncia alla comunione o alla successione.

I principj concernenti l'accettazione e la rinuncia della moglie superstite alla comunione, o de' suoi eredi se ella è premorta, trovansi esposti dal Codice Napoleone, come del pari quei che concernono l'accettazione o la rinuncia all'eredità.

Non ci occuperemo adunque di altro in

questo titolo che di spiegare ciò che è necessario alla intelligenza della sola formalità che prescrive il Codice di procedura all'occasione di rinuncia ad una comunione o ad una eredità.

In un primo articolo parleremo della accettazione, in un secondo della rinuncia.

A R T. I.

Della accettazione della comunione e della eredità.

1. Per accettare la comunione, cioè, perchè, morto il marito, la moglie continui in comunione co'suoi eredi, non è necessario ch'essa o i di lei eredi facciano un atto positivo dichiaratorio di volere accettare; basta che la comunione abbia esistito, perchè la moglie o i di lei eredi vi abbian diritto per operazione di legge: essi sono riguardati come disposti a prendervi parte, fintantochè non manifestano una contraria intenzione.

2. Per accettare una eredità, la cosa non va mica altrimenti: secondo il Codice Napoleone: *l'immediato possesso de' beni, diritti ed azioni del defunto passa IPSO JURE negli eredi legittimi ec. Cod. Nap. artic.*

724. (1). Presso i Romani l'eredità non si acquistava che mediante un atto formale di adizione. Presentemente non vi ha questo bisogno: subitochè una persona trovasi erede legittimo del defunto è considerato come avendo accettata l'eredità, ammenochè non abbia formalmente dichiarato che non ha intenzione di rinunciarvi.

3. Frattanto la porzione di colui che non ha fatto alcuna dichiarazione è differente da quella di un erede che avesse con un atto qualunque manifestato di voler accettare. Nel primo caso ei sarebbe sempre a tempo di rinunciare, se lo giudica, e questo diritto non si estingue in lui che colla prescrizione; quantunque sia rarissimo, che si lasci così lungamente in bilancia un erede, poichè o coeredi, o creditori potranno astingerlo a dichiararsi; pure, avvenendo il caso, l'erede o il comune in beni conserverà la detta sua facoltà, finchè non sia prescritta.

Nel secondo caso, quando siasi fatto qualche atto che non potrebbe fare altri che un erede o un comune in beni, non sarà più

(1) Il trito assioma in Francia è in tale occasione: *Le mort saisit le vif, son plus prochain héritier.*

lecito di rinunciare: una volta che siasi esercitata la facoltà di prendere un partito, essa si estingue e non si può ritornare indietro.

A R T. II.

Della rinuncia della comunione o della eredità.

1. Primieramente ella è cosa certa che la moglie, la quale ha rinunciato alla comunione, non può pentirsene; i beni comuni son già passati irrevocabilmente in proprietà del marito o degli aventi causa da lui.

Ma la rinuncia ad una eredità sarà ella egualmente irrevocabile? L'affermativa è certa, allorchè l'eredità è passata nelle mani di coloro che vi erano chiamati dopo il rinunciante.

Ma quando la eredità rinunciata non è stata ancora accettata da un'altra persona, il rinunciante potrà ritornare indietro ed accettarla?

Secondo il diritto romano e la nostra antica giurisprudenza, la rinuncia era un atto irrevocabile in tutt'i casi; ma il Codice Napoleone, adottando il sentimento di alcuni antichi giureconsulti, ha deciso che l'erede che ha rinunciato può accettare la eredità, semprechè questa non sia stata accettata da altri eredi, e che il diritto del rinunciante

non sia prescritto . Cod. Nap. art. 799. Però questa accettazion nuova che distrugge una rinuncia non potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni della eredità nell' intervallo della rinuncia e della susseguente accettazione, *Ibid.*

2. Nissuno inconveniente risulta dall'anzidetta disposizione: tutti gl' interessi sono in salvo, e ne nasce al contrario il vantaggio di riporre l' eredità nelle mani di coloro che vi sono naturalmente chiamati.

3. Non è del nostro istituto lo sviluppare tutt' i principj attinenti a questa materia, nè tutte le conseguenze che ne risultano. Nostro dovere è di occuparci della sola forma dell' accettazione o della rinuncia, sia alla comunione, sia alla eredità; quindi ci siam serviti delle teorie del Codice Napoleone quanto è bastato a comprendere in che consista l' accettazione della comunione o della eredità: il modo con cui vi si rinuncia ci resta solo ad esaminare; il nostro esame sarà brevissimo.

4. Altre volte si era libero di far conoscere la rinuncia con un atto qualunque. Oggidì dovrà farsi in tutt' i casi in un modo

uniforme, vale a dire col mezzo di una dichiarazione che si fa in cancelleria del tribunale del circondario ov'è aperta la successione o disciolta la comunione. Questa dichiarazione dovrà scriversi in un registro destinato a questo solo uso, senz'altra formalità, conseguentemente non dovrà citarsi persona alcuna. *Cod. Nap. art. 1457. Cod. di proced. art. 997.*

5. La forma di questa dichiarazione è semplicissima. Ved. la modula che ne abbiamo data al tit. *della separazione de' beni*. Ivi non si parla, è vero, che di rinuncia alla comunione, ma la rinuncia alla eredità si farà nella forma medesima. Queste due sorta di rinuncie si rassomigliano talmente ch'egli è ordinato di scriverle sopra uno stesso registro; gli atti che contengono l'una e l'altra rinuncia hanno un uguale dettato, e sono solamente distinte dall'ordine delle date.

TITOLO IX.

Del curatore all'eredità vacante.

ART. I.

In qual modo viene nominato il curatore all'eredità vacante.

I. Nel trattare dell'erede beneficiato ab-

biamo veduto che chiunque è chiamato ad una successione gode del termine di tre mesi per farne l'inventario, ed inoltre di un altro termine di giorni quaranta per deliberare, e che prima della scadenza di questi due termini non può intentarsi alcun'azione contro i beni della eredità. Ma se scaduti questi termini non si presenti alcuno per accettare l'eredità, se non vi ha erede che sia noto o se gli eredi chiamati vi hanno rinunciato, la eredità è riputata vacante. *Articolo 998.*

2. In tal caso i creditori o legatarj non sono obbligati di aspettare più oltre per introdurre le loro domande. Il più sollecito fra essi farà dunque nominare un curatore alla eredità vacante, contro il quale ei dirigerà le sue azioni. Questa nomina vien fatta dal tribunale di prima istanza nel di cui circondario è aperta la successione, o dietro istanza di una delle parti interessate, o dietro requisitoria del regio procuratore. *Cod. Nap. art. 812.*

A questo effetto dovrà presentarsi al presidente del tribunale un'istanza di patrocinatore concludente che venga nominato il detto curatore; appiè dell'istanza il presiden-

te decreterà che sia comunicata al regio procuratore, e che un giudice abbia a farne rapporto ad un giorno prefisso. Dietro questo rapporto, e sentite le conclusioni del regio procuratore, il tribunale pronuncia una sentenza con la quale nomina il curatore *ex officio*.

4. Se il ministero pubblico è informato che una eredità è per essere dichiarata vacante, non dovrà attendere che alcun interessato si presenti per domandare la nomina del curatore; la legge lo incarica di far egli questa domanda *ex officio* come l'abbiamo accennato.

5. Non sarà inopportuno l'osservare qui che la forma della sentenza di nomina di un curatore ad una eredità vacante, è la stessa che quella di tutte le sentenze che si pronunciano dietro semplice istanza di parte, senza espressione di difese e risposte, e di qualità fra le parti. In fatti non potrà dirsi nella narrativa, *tra un tale ..., contro un tale....*, poichè non vi ha reo convenuto nè contestazione. Laonde le narrative della sentenza consisteranno nella esposizione della istanza, e nell'enunciativa dei documenti annessi se ve n'ha. Abbiamo già presentato alcune mo-

dule di sentenze pronunciate dietro semplice istanza di parte. Ved. il tit. *delle competenze giurisdizionali fra' giudici*.

6. Quando vi siano diversi creditori o legatarj, ciascuno di essi potrà provocare separatamente la nomina di un curatore. Siccome questa procedura non ha altra parte contendente, se si eccettua il ministero pubblico, non farà maraviglia che il tribunale trovisi in posizione di dover pronunciare sopra molte domande della stessa natura relative alla medesima eredità. In tal caso il curatore ch'entrerà in esercizio sarà quello la di cui nomina sia stata fatta prima delle altre: questa preferenza viene *de jure*, senza che occorra di dichiararla nella sentenza. *Art. 999.*

7. Nulladimeno se il curatore, per esempio ultimo nominato, siasi immischiato di buona fede nell'amministrazione della eredità, egli è ragionevole allora di lasciar sussistere come validi gli atti da lui fatti; ma per quel che riguarda l'avvenire ei dovrà cessare dalle sue funzioni, e render conto al primo nominato della sua amministrazione.

A R T. II.

Dei doveri del curatore alla eredità vacante.

1. Il curatore ad una eredità vacante n'è amministratore con obbligo di render conto. In conseguenza ciò ch'ei debbe fare prima di tutto si è di verificare lo stato de' beni che gli son confidati; lo che importa doverne far l'inventario colle formalità prescritte al tit. *dell' inventario*: così decide l'art. 1000.

2. Dopo che il curatore ha conosciuto il valore dell'asse ereditario, dovrà prima di occuparsi di altro far vendere i mobili colle formalità determinate dal tit. *della vendita degli effetti mobiliari*. (Ibid.) Rispetto poi agli stabili, se occorra di venderli per pagare i debiti del defunto, si procederà com'è stato detto al tit. *del beneficio dell' inventario*. L'amministrazione del curatore alla eredità vacante è assimilata a quella dell'erede beneficiato. Art. 1001.

3. Tuttochè il curatore non sia che un amministratore, non deesi esiger però da lui una cauzione; dovressi piuttosto scegliere una persona solvibile o meritevole per lo meno di tutta la fede, perchè non abbiassi a temere ch'ei voglia abusarne; diversamente niuno si troverebbe che volesse incaricar-

si dell'amministrazione di una eredità vacante. La cauzione si esige dall'erede beneficiato perchè è egli già determinato dal testamento o dalla legge, e non è scelto dal tribunale, e perchè d'altronde egli è libero di accettare o di rinunciare l'eredità; s'ei si determina di accettare fa un atto volontario, ed è cosa ragionevole ch'ei presti cauzione, se non ispira confidenza.

4. Il curatore ad una eredità vacante ne esercita tutti i diritti e tutte le azioni; ei produce le eccezioni opportune per difendersi contro le altrui esecuzioni; infine egli amministra coll'obbligo di depositare il costante che si trova nella eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili e degli stabili venduti, nella cassa del regio dominio, per la conservazione dei diritti di chi apparterrà. *Cod. Nap. art. 813.*

5. I creditori, i legatarj ed anche il ministero pubblico possono sorvegliare l'amministrazione del curatore. Se adunque questi non facesse l'anzidetto deposito, potrebbe da quelli esservi costretto ad effettuarlo, chiamandolo a questo effetto davanti il tribunal civile.

6. Siccome il curatore ad una eredità va-

cante è un amministratore assimilato all'erede beneficiato, così sarà egli tenuto *de culpa lata quæ dolo comparatur*.

7. Le sue funzioni termineranno quando tutti i beni sono stati venduti, quando il prezzo ne è stato impiegato al pagamento dei debiti, e quando non vi ha più alcuna ragione della eredità da promuoversi.

8. Giunto il termine della sua amministrazione, il curatore dovrà renderne conto come qualunque *negotiorum gestor*. Se vi hanno creditori o legatarj che per l'insufficienza de' fondi non siano stati saldati, il conto sarà reso ai medesimi.

9. Se dopo di aver soddisfatto a tutti i debiti e pesi ereditarj restino ancora dei beni, il conto si renderà agli eredi, se ve ne siano, diversamente al ricevitore del demanio, cui si rilasceranno i beni sopravanzati, essendo il depositario legale di tutte le eredità vacanti. Infatti, in mancanza di ogni specie di eredi, il fisco è quello che succede ai particolari; ora egli è giusto che il di lui agente sia posto in possesso de' beni di una eredità vacante subito che ne sian terminati gl'interessi, e che alcuno erede non si faccia conoscere.

10. Per quello poi che concerne il modo di amministrare una eredità vacante e di renderne i conti, si osserverà quanto è stato prescritto all'occasione dell'erede beneficiato. *Art. 1002.*

LIBRO III.

TITOLO UNICO

Dei compromessi (1).

L'operazione con la quale alcune persone scelte volontariamente dalle parti pronunciano sulle differenze che sono al loro giudizio sottoposte chiamasi in Francia *arbitrage*, fra noi *laudo* o *lodo*, o *sentenza arbitrale* o *arbitrato*. È questo un tribunale privato che le parti si danno liberamente e di comune consentimento, quando non voglion prendere la via dei tribunali.

Le persone scelte per giudicare vengon chiamati *arbitri*. L'atto mediante il quale le parti convengono di riportarsi al giudizio degli arbitri si dice *compromesso*.

L'uso de' compromessi è assai antico. Il Digesto vi ha consacrato un titolo: sappiamo ancora dal Codice di Giustiniano, che nelle materie civili i laici potevano *in episcopum quasi arbitrum et cognitorem compromittere; ejusque judicium firmum erat* (2).

(1) *Des arbitrages.*

(2) *L. 8. Cod. de episc. aud.*

L'incertezza in cui ci lasciava l'antica legislazione sopra diversi punti toccanti il compromesso cagionava parecchi inconvenienti; il Codice di procedura ha tutto preveduto nel titolo che ci facciamo ad analizzare. Esso sarà diviso in quattro articoli: il primo tratterà del compromesso; il secondo, della maniera di procedere davanti gli arbitri; il terzo, della sentenza arbitrale; il quarto dei modi di impugnare questa sentenza.

A R T. I.

Dell'atto del Compromesso.

C A P. I.

Della natura e della forma del compromesso.

1. Il compromesso è un contratto col quale due o più persone che sono in lite o sul punto di esserlo si obbligano volontariamente e reciprocamente a farsi giudicare dagli arbitri piuttosto che dai tribunali. Risulta da questa definizione, che il compromesso è una vera transazione; conseguentemente quei soli potranno compromettere che avranno la libera disposizione dei loro diritti; quindi i minori, gl'interdetti, la donna maritata non autorizzata dal marito non possono compromettere. *Art. 1003.*

2. Dalla detta definizione risulta ancora.

che un compromesso quantunque fatto tra persone costituite in maggiore età non è valido che quando trattasi di materie capaci di compromesso, e sulle quali è loro permesso di transigere. Ved. nel Codice Napoleone tutti i principj relativi alle transazioni.

3. Il Codice di procedura vieta inoltre di compromettere sulle donazioni e legati a titolo di alimenti, abitazione e vestiario; sulle separazioni di beni e di persona fra marito e moglie; sui divorzj; sulle cause di stato, concernenti, cioè, la nascita, la morte, il matrimonio, la legittimità e simili, d'onde dipende lo stato civile delle persone; infine su tutte le controversie le quali sono suscettibili di intervento del ministero pubblico. In fatti se la sorveglianza del ministero pubblico non può esercitarsi che nei tribunali, ei sarebbe facile di eluderla col mezzo del compromesso. *Art. 1004.*

4. Il compromesso può farsi, come tutte le convenzioni fra maggiori, o per atto rogato da notaro, o per iscrizione privata sottoscritta dalle parti. Nell'uno e nell'altro caso è necessario, che l'atto sia menzionato nella sentenza arbitrale e vi resti annesso. *L'art. 1005.* dispone di più, che il compro-

messo può farsi mediante un processo verbale che si costruisce dagli arbitri stessi e che vien da questi sottoscritto e dalle parti. Il punto essenziale, come ognun vede, si è, che vi sia una convenzione per farsi giudicare dagli arbitri, e che questa convenzione sia provata con scrittura.

5. Un requisito essenziale al compromesso si è, che nell'atto siano specificati gli oggetti controversi, e designati nominativamente gli arbitri eletti, altrimenti il compromesso è nullo. *Art. 1006.*

6. Il numero degli arbitri è rimesso alla volontà delle parti. Esse potranno sceglierne un solo o molti, in numero pari o dispari, conforme sembra loro conveniente.

C A P. II.

Della durata del Compromesso.

7. Il compromesso può cessare in sei maniere:

1.^o Spirato il termine convenuto fralle parti. Se le parti non hanno fissato alcun termine, questo non potrà essere più lungo di tre mesi computandosi dal giorno della convenzione. *Art. 1007.*

Quindi le parti son libere di prefiggere quel termine che loro torna più a grado se-

condo la natura dell'affare; ma se non ne prefiggono alcuno, il compromesso sarà valido perciochè vi è supplito dalla legge. Spirati i tre mesi assegnati dalla legge, o quel termine che le parti avranno prefisso, cessa il diritto di pronunciare negli arbitri, qualunque loro decisione non avrà alcun carattere obbligatorio.

2. Il compromesso cessa se uno degli arbitri ricusa di accettare il potere conferitogli.

Art. 1012.

Un arbitro non è come un giudice astretto a giudicare per dovere di carica, la convenzione delle parti che lo elegge in arbitro non è per lui obbligatoria se non quando ei voglia accettare l'incarico.

Allorchè il compromesso è stipulato mediante processo verbale degli stessi arbitri, ei contiene insieme la convenzione delle parti e l'accettazione de' giudici eletti.

Quando il compromesso è stipulato mediante atto rogato da notaro o mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti, allora questo atto o scrittura vien presentata agli arbitri, i quali accennano la loro accettazione nell'apertura del processo verbale della procedura arbitrale.

Nell' intervallo tra la stipulazione del compromesso, e l' accettazione degli arbitri potrà una delle parti recedere dalla convenzione? No certo; quantunque l' adesione degli arbitri sia necessaria, pure questa condizione non dipende dalla volontà dei contraenti. Essi per quanto da loro dipende si sono obbligati definitivamente, e non possono sciogliersi che nel caso d' inadempimento della detta condizione, oppure di comune consentimento. *Art. 1008.*

3.º La morte di un arbitro che avvenga o prima o dopo la sua accettazione, anche il giorno che precede il giudizio, rompe il legame formato dal compromesso. *Art. 1012.*

4.º La *desistenza* di uno degli arbitri rende egualmente il compromesso senza effetto (1). *Ibid.*

Tra il rifiuto e la desistenza, è facile conoscere la diversità che vi passa: un arbitro ricusa prima di accettare, si desiste dopo che ha accettato. Egli può sempre recusare; ma non sempre potrà desistersi. Nel capito-

(1) Si è tradotto *desistenza* per *déport*; *déport* si dice in Francia quell' atto per il quale un giudice o un arbitro dichiara di non poter giudicare perchè è nel caso di essere allegato per sospetto.

lo seguente vedremo quando ha luogo la desistenza.

5.º Se gli arbitri si trovan divisi di opinioni di maniera che alcuna opinione non riunisca un numero di voti sufficiente per divenir sentenza, il compromesso cesserà di avere effetto perchè non soddisfa alle intenzioni delle parti. *Ibid.*

Notate, che la morte, il rifiuto e la desistenza di un arbitro non farebbe cessare il compromesso se le parti avessero stipulato, che non ostante uno degli anzidetti avvenimenti il compromesso abbia a continuare davanti gli arbitri che rimangono. *Ibid.*

Notate del pari, che il compromesso, in uno degli anzidetti casi, continuerà davanti gli arbitri che rimangono, se le parti avessero provveduto nella medesima stipulazione al caso di mancanza, sia attribuendo agli arbitri la scelta di un nuovo, sia riservandola a loro stesse. *Ibid.*

Finalmente in caso di parità di voti, il compromesso non cesserebbe se gli arbitri avessero ricevuto la facoltà di prendere un terzo, o se in qualunque altra maniera fosse stato provveduto al caso di parità di opinioni. *Ibid.*

6.º Si domanda se il compromesso finisce colla morte di uno de' compromittenti:

Si risponde, se gli eredi sono tutti maggiori, essi saran tenuti di continuare il giudizio arbitrale; è questa una obbligazione ch'essi incontrano nella eredità, all'adempimento della quale sono tenuti come lo era il loro autore. *Art. 1013.*

Tuttavia siccome gli eredi hanno necessariamente lo spazio di tre mesi per fare l'inventario, e di quaranta giorni per deliberare, così il tempo stabilito per la durata del compromesso resterà sospeso finchè non siano scorsi gli anzidetti due termini. *Ibid.*

Notate, che questa disposizione applicandosi soltanto ai maggiori ne segue, che la morte di uno de' compromittenti scioglie il compromesso, se fra quei che gli succedono trovisi un minore o un interdetto. La ragione si è, che tutto ciò che può interessare queste persone è essenzialmente sotto la sorveglianza del ministero pubblico che non si esercita che nei tribunali; l'obbligazione che risulta dal compromesso cede in tal caso; ed in qualunque stato ritrovisi il giudizio arbitrale, le parti saranno obbligate di adire i tribunali.

CAP. III.

Della desistenza, della revoca e della ricusa degli arbitri.

8. Parliamo prima della desistenza. Ab-
biam veduto nel capitolo antecedente che il
compromesso finisce allorchè uno degli arbi-
tri si desiste, cioè quando rinuncia dopo di
avere accettato. Si disputava altre volte se
un arbitro poteva astenersi dal pronunciare
dopo di averne accettato l'incarico. Tutti i
dottori convenivano nel sentimento che un
arbitro potesse farlo quando riconoscesse in
lui un motivo di ricusa; essi dicevano che
l'accettazione dell'arbitro lo impegna rispet-
to alle parti che l'hanno scelto volontaria-
mente per loro giudice, del pari che il giura-
mento obbliga i giudici di un tribunale a
pronunciare fra i litiganti, sotto però la con-
dizione di ricusa.

Alcuni però sostenevano che l'arbitro non
dovesse desistersi da se quand' anche ricono-
scesse poter esservi contro di lui un motivo
di ricusa, perciocchè si suppone che le par-
ti avendolo scelto volontariamente abbiano
rinunciato a qualunque eccezione.

La legge ha fatto in oggi cessare su que-
sto punto qualunque incertezza: l'art. 1014.

decide , cominciata la procedura , gli arbitri non possono più astenersi da per loro stessi .

9. Da questa disposizione risulta che gli arbitri son liberi di accettare o di recusare il loro incarico ; che dopo la loro accettazione possono anche desistersi quando la procedura non sia per anco incominciata . La procedura incomincia col costruire il processo verbale con il quale cominciano il loro giudizio .

10. Parlando in secondo luogo della revoca , si domanda : gli arbitri potranno essere revocati durante il termine del compromesso ?

La convenzione che li ha nominati è un contratto bilaterale ; non potrà adunque una singola parte portarvi cangiamento sostanziale senza il consenso di tutte le parti contraenti . *Art. 1008.*

Conseguentemente se tutte le parti contraenti si riuniscano in revocare uno o più arbitri , questa revoca sarà legittimamente fatta .

11. In terzo luogo per quel che concerne la ricusa è noto , che questa può farsi da una delle parti col dichiarare che un giudice , un

arbitro, un perito le è sospetto per tali motivi che si allegano . Noi abbiamo già spiegato quali siano questi motivi .

Però quello che importa di sapere presentemente si è , se un arbitro potrà essere recusato per uno de' motivi per i quali può esserlo un giudice ; a quest' effetto bisogna distinguere se il motivo di ricusa esisteva prima della nomina o se sia sopraggiunto di poi .

Nel primo caso è manifesto che non vi ha luogo a ricusare un arbitro che potevasi non eleggere , e che si è eletto malgrado la circostanza che lo rendeva ricusabile . *Art. 1014.*

Nel secondo caso può aver luogo la ricusa nello stesso modo che per un giudice e per un perito .

12. I motivi che vagliono a ricusare un giudice od un perito varranno ragionevolmente a ricusare un arbitro . Sarà del pari ragionevole di osservare per la procedura della ricusa degli arbitri le stesse regole che per la ricusa dei periti . Ved. ciò che abbiamo esposto su tale proposito al tit. *delle relazioni dei periti* .

13. Se la ricusa di un arbitro è ammessa ,

quale ne sarà il risultato? Converrà allora o rimpiazzarlo, o disciogliere il compromesso. Le clausule della stipulazione regoleranno ciò che sarà da farsi in tal caso: se è stato convenuto intorno al modo di rimpiazzare l'arbitro che sarà ricusato, ovvero se si è stabilito che la sentenza sarà, non ostante la ricusa, pronunciata dagli arbitri che rimangono, bisognerà conformarsi alla stipulazione. Ma se il caso non è stato preveduto, il compromesso cesserà, nè potrà ricevere nuova forza che da nuove convenzioni.

A R T. II.

Della procedura davanti gli arbitri.

I. Il Codice di procedura, che ha permesso il giudizio arbitrale nella intenzione di procurare ai cittadini una maniera di terminare le differenze all'amichevole, non ha voluto niente lasciare d'incerto intorno alle forme della procedura in questo giudizio. Per evitare i pentimenti e la confusione, le parti non potranno recedere dalle forme che esse avranno stabilite nell'atto del compromesso; esse son libere altresì di non stabilirne alcuna; ma in questo caso la legge vuole che si abbiano ad osservare le forme ed i termini prescritti per i tribunali. *Art. 1009.*

2. Gli atti di pura istruzione , i processi verbali contenenti le deduzioni , le compar-se o altri atti dovranno farsi da tutti gli arbitri collegialmente , ammenochè nel compromesso non siasi a tale oggetto delegato un solo . Le parti potranno ancora nell'atto del compromesso lasciare agli arbitri la cura di delegare un di essi a far gli atti d'istruzione . *Art. 1011.*

3. Risulta da tutto questo che qualunque determinazione degli arbitri , di qualunque natura essa sia , anche preparatoria o provvisionale , non sarà valida se non è presa collegialmente , quantunque un solo sia stato legalmente commesso alla istruzione .

4. Abbiain detto che non si può compromettere sopra oggetti che sono suscettibili d'intervento del ministero pubblico . Da questo principio risulta , che gli arbitri non potranno conoscere degl' incidenti che sopraggiungano quando questi siano di natura da importare comunicazione al ministero pubblico . È in conseguenza di questo principio , che se un atto è querelato di falso anche puramente coll'azion civile , o se nasce un incidente criminale , gli arbitri dovranno , dopo di avere inscritto nel loro proces-

so verbale le istanze e le deduzioni delle parti , rimetterle ad agire davanti il giudice competente . *Art. 1015.*

5. Fatta dagli arbitri l'anzidetta dichiarazione del processo verbale , i termini del compromesso rimarranno sospesi, e non ricominceranno a decorrere che dal giorno in cui l'incidente sarà stato definito . *Ibid.*

6. Qualunque siasi la forma di procedere davanti gli arbitri , è necessario che l'istruzione sia terminata , e che le difese e risposte rispettive delle parti siano prodotte quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso . Conseguentemente gli arbitri sono autorizzati entro questi ultimi quindici giorni a giudicare sopra i soli documenti che siano stati prodotti . *Art. 1016.*

7. A questo proposito si può domandare: se gli arbitri avranno pronunciato sopra i documenti prodotti da una sola parte , potrà l'altra essere abilitata a formare opposizione contro la sentenza arbitrale ? Il medesimo *art. 1016.* decide per la negativa ; infatti non vi ha caso in cui una sentenza arbitrale possa pronunciarsi in contumacia: nel firmare il compromesso le parti hanno già ,

per quanto la natura del giudizio comporta , contestato la lite ; il giudizio arbitrale può compararsi ad una istanza nella quale sia stata ordinata la istruzione per iscritto davanti un giudice relatore . La parte non produttrice vien condannata per esclusione allora e non per contumacia . Quindi non può formare opposizione .

A R T. III.

Del terzo arbitro .

I. Qualora gli arbitri siano in numero pari può avvenire parità di voti : in questo caso o il compromesso dà facoltà agli arbitri di scegliere un terzo , o le parti hanno determinato cosa si abbia a fare , o non hanno preveduto nulla .

Quando questo caso non è preveduto , il compromesso cessa subitochè vi ha parità di voti . Una nuova stipulazione fralle parti potrà solo regolare la difficoltà ; diversamente la prima non ha più effetto .

Quando il caso è preveduto , bisognerà conformarsi alle stipulazioni che regolano il modo di togliere la parità .

Ma il più delle volte le parti autorizzano nel compromesso gli arbitri stessi a scegliere un terzo in caso di parità . Allora essi do-

vranno nominarlo e scriverne la nomina, motivata sulla parità, nel loro processo verbale. *Art. 1017.*

Se gli arbitri però non siano nè anche d' accordo nella nomina del terzo, allora enuncieranno questa stessa divisione di pareri nel processo verbale.

Ora, sia che gli arbitri abbiano nominato un terzo, sia che non abbiano potuto su di ciò mettersi di accordo, essi dovranno esporre la loro opinione distinta e motivata, affinchè possa accorgersi su quai punti siano essi discordi; nè importa che questi differenti pareri siano scritti sullo stesso processo verbale, o su differenti quaderni.

2. Quando gli arbitri non hanno potuto convenire nella nomina del terzo, la parte più sollecita presenterà istanza di patrocinatore al presidente del tribunale civile del circondario ove gli arbitri hanno esteso il loro processo verbale di parità. Appiè dell' istanza il presidente nominerà il terzo arbitro *ex officio*. Decretata per tal modo l' istanza, vien restituita alla parte requirente, la quale la rimetterà al terzo arbitro che accettando la conserva presso di se come il titolo che lo investe delle facoltà di pronun-

ciare nel compromesso . Egli comincerà le sue funzioni prescrivendo che le ragioni e le scritture prodotte dalle parti , non che i processi verbali gli vengano apportati . *Art. 1017.*

3. Quando la nomina del terzo arbitro è fatta ed iscritta dagli arbitri nel loro processo verbale che esprime la parità delle opinioni , questo processo verbale gli sarà rimesso dagli stessi arbitri come il titolo che lo autorizza a pronunciare .

Il terzo arbitro , qualunque siasi il modo con cui è stato eletto , è tenuto di giudicare entro un mese , computandosi dal giorno in cui ne ha accettato l'incarico . *Art. 1018.*

Quindi è , che se nel compromesso siasi preveduto il caso della nomina di un terzo arbitro , ne risulta implicitamente , che questi avrà un mese di tempo per pronunciare , e che questo mese decorrerà dal giorno della sua accettazione . Ma se le parti avessero tutto previsto nel compromesso , ed avessero accordato al terzo arbitro un termine più lungo , la convenzione sarebbe valida .

4. Se il terzo arbitro non pronunciasse entro il termine fissato dalla legge o entro quello fissatogli da' contraenti , il compro-

messo sarebbe finito, di maniera che qualunque determinazione posteriore non avrebbe alcuna efficacia. È questa una conseguenza delle disposizioni che circoscrivono al tempo fissato il mandato degli arbitri.

5. Per quel che riguarda la validità del giudizio del terzo, sarà suo dovere di conferire preliminarmente coi primi. Questa conferenza ha luogo di ordinario spontaneamente fra tutti e tre. Ma se non potessero riunirsi all'amichevole, saranno intimati a rendersi alla conferenza comune. *Art. 1018.*

6. A tale effetto la parte più sollecita si presenta al terzo arbitro, il quale prefiggerà il luogo, il giorno e l'ora in cui seguirà la conferenza degli arbitri insieme con lui. La comparsa e l'istanza della parte, nonchè il decreto del terzo arbitro si scrivono in un processo verbale vergato da quest'ultimo. Allora la parte istante fa citare con atto di usciere i primi arbitri perchè abbiansi a rendere nel luogo della conferenza con le carte relative al compromesso, se non le hanno ancora consegnate al terzo.

7. Dopo questa citazione, se i primi arbitri non si rendono alla conferenza indicata, il terzo sarà in facoltà di pronunciar so-

lo, e dopo di aver ascoltato coloro che si sono riuniti al sentimento. *Art. cit. 1018.*

8. In ogni caso il terzo arbitro sarà tenuto di adottare una delle opinioni emesse dai primi arbitri. Effettivamente le sue funzioni non sono di giudicare secondo che a lui sembri più giusto; egli non ha altro incarico che quello di far cessare la parità delle opinioni, e di determinare da qual banda sarà la maggioranza. *Ibid.*

A R T. IV.

Della sentenza arbitrale.

Per parlare con ordine di ciò che concerne quest'articolo lo divideremo in quattro capitoli. Vedremo nel primo come si pronunciano le sentenze arbitrali; nel secondo come divengono eecutorie; nel terzo ciò che concerne l'appellazione da tali sentenze; nel quarto finalmente in quali casi si potranno impugnare col rimedio della rittrattazione.

C A P. I.

Del modo di pronunciare la sentenza arbitrale.

1. Bisogna prima di tutto che gli arbitri riflettano bene all'ufficio che è loro demandato: essi non sono avvocati delle parti rispettive; non sono nemmeno procuratori

con mandato a transigere ; essi sono veri giudici ; i compromittenti li hanno eletti nella intenzione di essere giudicati come lo sarebbero da' tribunali ; è questa la natura del compromesso : era necessario di premettere questi ricordi onde fissare in un modo preciso la sfera de' loro doveri e togliere molti pregiudizj invalsi finora su questo particolare ; perlocchè il Codice dice espressamente che gli arbitri , tanto i primi , quanto il terzo , dovranno decidere secondo le regole del diritto come farebbero i tribunali , nè potranno considerarsi come amichevoli compositori , ammenochè le parti non li abbiano autorizzati a pronunciare in questa qualità , *Art. 1019.*

2. Siccome la determinazione degli arbitri vien considerata rispetto ai compromittenti come una vera sentenza , così dovrà ella contenere una disposizione intorno alle spese , secondo i principj ordinarij del diritto , eccettochè le parti non abbiano altrimenti regolato questo punto nell'atto del compromesso .

3. Le sentenze arbitrali si scrivono nel processo verbale che menziona la nomina degli arbitri . L'atto del compromesso resta

unito a questo processo verbale, il quale contiene inoltre l'esposizione di tutta la procedura: vi si esprimono le narrative e le conclusioni delle parti; indi, siccome in tutte le sentenze ordinarie, si deducono i punti di fatto e di diritto, nonchè i motivi della sentenza, in fine la di lei dispositiva.

4. Le cose anzidette non soffrono alcuna difficoltà quando gli arbitri sono di sentimento unanime. Se sono discordi, bisogna distinguere, o vi ha la maggioranza convenuta o legale per una delle opinioni, o vi ha parità di opinioni; nel primo caso è il parere della maggioranza che passa in giudicato, e si redige come se fosse stato preso all'unanimità. Tutti gli arbitri dovranno sottoscrivere la sentenza, compresi anche quelli che sono stati di contraria opinione. *Art. 1016.*

§. 2. Se questi ricusassero di sottoscrivere, il loro rifiuto dovrà menzionarsi nel processo verbale, e la sentenza avrebbe sempre lo stesso effetto come se fosse firmata da tutti.

Nel secondo caso, cioè quando vi ha parità di voti, il processo verbale non è più una sentenza; si esprimerà in esso questa parità motivata. La legge non esige che si faccia in tal caso un solo processo verbale:

essa permette che ciascun arbitro possa formare il suo , che è una specie di relazione motivata del proprio parere .

5. La legge vuole però , che in caso di parità l'operazione abbia a terminarsi colla nomina di un terzo arbitro : questo terzo sarà nominato dagli stessi arbitri se ne hanno ricevuto la facoltà , o per lo meno converrà ch' essi dichiarino di non aver potuto concertarsi nella scelta . Ved. *art. preced.*

6. La determinazione del terzo arbitro consisterà egualmente in un processo verbale , in cui comincerà con far menzione della sua nomina , indi esporrà che gli altri arbitri sono stati citati a conferire con lui (se ciò è fatto); dirà se siano venuti o no ; finalmente spiegherà a quale delle opinioni emesse egli accede . Questa sentenza del terzo arbitro dovrà necessariamente esser da lui sottoscritta , e se mai gli altri arbitri o non fossero presenti , o ricusassero di sottoscrivere con lui , basterebbe che egli ne facesse menzione .

*Del modo con cui la sentenza arbitrale
diviene esecutoria.*

7. Gli arbitri non ricevono le loro facoltà che dalle parti; non avendo alcuna missione pubblica, la loro determinazione non potrebbe essere riconosciuta nè dalle autorità giudiziarie, nè dagli ufficiali incaricati di fare gli atti esecutivi. Conseguentemente una sentenza arbitrale ha bisogno di ricevere un carattere autentico per divenire esecutoria al pari di una sentenza di tribunali.

8. Onde pervenire a questo fine uno degli arbitri dovrà nel termine di tre giorni depositare l'originale della sentenza presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario è stata pronunciata. *Art. 1020.*

9. Se il complesso versasse sull'oggetto di regolare le parti intorno all'appello da una sentenza di prima istanza, la sentenza arbitrale dovrebbe depositarsi entro lo stesso termine di giorni tre presso la cancelleria della corte di appello nella cui giurisdizione è seguita. *Ibid.*

10. Tanto se la sentenza arbitrale sia preparatoria, quanto se sia definitiva, subito che vuolsi mandare ad esecuzione, bisogne-

rà farne il deposito come si è detto . Il cancelliere del tribunale o della corte quando va a prendere gli ordini dal presidente gli presenterà l'originale , appiè o al margine del quale il presidente , senza che occorra partecipazione al ministero pubblico , apporrà un decreto che ne autorizzerà l'esecuzione . *Art. 1021.*

11. Da questo momento la sentenza arbitrale riceve dall' autorità giudiziaria un carattere autentico , ed è conservata fra gli atti della cancelleria . Quindi la spedizione che se ne rilascerà verrà rivestita delle forme esecutorie ; ben inteso che nella spedizione sarà compreso il decreto del presidente . *Ibid.*

12. L' effetto della sentenza arbitrale riguarda soltanto le parti che hanno sottoscritto l'atto del compromesso e quelli che han titolo da esse . In nessun caso potrà essere operativa contro di terze persone ; essa non è considerata che come un atto volontario , che in vece di divenire autentico per ministero di notaro , lo è divenuto per l'autorizzazione del presidente . *Art. 1022.* Quindi è che quelle persone che non sono comprese nel compromesso non han bisogno per impugnare una sentenza arbitrale di ricor-

rere alla eccezione così detta , *opposizione del terzo* ; perciocchè ella non è rispetto a loro che una semplice transazione fatta senza loro partecipazione , e non può far effetto contr' esse del pari che un atto passato davanti notaro . Per quel che concerne però i compromittenti , dopo che la sentenza ha ricevuto il carattere di autenticità anzidetto , sarà esecutoria come qualunque stipulazione rogata da notaro .

13. La cognizione delle controversie che possano insorgere relativamente alla esecuzione di una sentenza arbitrale apparterrà al tribunale o alla corte di appello da cui quella ha ricevuto il suo carattere di autenticità . *Art. 1021.*

C A P. III.

Dei modi ordinarij d'impugnare una sentenza arbitrale .

14. Due sono i modi ordinarij d'impugnare le sentenze proferite dai tribunali : l'opposizione , la quale ha luogo contro le sentenze contumaciali , e l'appellazione , che è permessa contro le sentenze di prima istanza . Vedremo qui se le regole relative a questi due modi da noi già spiegate nella prima

16.

parte di quest' opera sono applicabili alle sentenze arbitrali.

15. Non è permesso in alcun caso l'opposizione contro una sentenza arbitrale. *Art. 1016. §. 3.* La ragione si è, come l'abbiamo spiegato in uno degli articoli di questo titolo, che per effetto del compromesso la contestazione è già consumata contraddittoriamente; quindi le sentenze arbitrali non sono mai pronunciate in contumacia.

16. Una sentenza arbitrale può essere però suscettibile di appellazione, perciocchè di sua natura non è che una sentenza di prima istanza: gli arbitri che non riconoscono altra giurisdizione che quella attribuita loro dalle parti, non possono pronunciare inappellabilmente quand' anco si tratti di una somma la più modica, ammeno però che non vi siano autorizzati dal compromesso; le parti potranno apporre in questo atto tutte le condizioni che sono permesse ai maggiori, e conseguentemente potranno rinunciare all'appello, consentendo di essere giudicati in ultima istanza.

17. Per sapere adunque se una sentenza arbitrale sia o no soggetta all'appello, bisognerà consultare le clausule del compromesso.

so . Se le parti si sono espressamente riservata questa via , ella resterà aperta ai compromittenti , ed allora si osserveranno le medesime disposizioni che per l'appello dalle sentenze de' tribunali . *Art. 1010. art. 1023. Regol. organ. art. 16. (1) .* La disposizione poi del *Regol. organ. cit. art. §. 2* porta , che per avere la riserva il suo effetto in quanto all' appello dovrà nell' atto del compromesso esprimersi la corte presso cui si vuole introdurre il ricorso . Conseguentemente non vi ha in questo caso distinzione di valore nella entità dell'oggetto ; quand'anche l'oggetto per cui si compromette sia entro la sfera della competenza del giudice di pace , ciò non ostante l'appello si riserverà non già davanti un tribunale di prima istanza , ma davanti la corte di appello designata dalle parti quand' anche non fosse la competente . *Art. 1023.*

(1) Il *Regol. organ. cit. art. 16.* ha portato un cambiamento alla disposizione dell'*art. 1010.* dell'originale francese . Per questa disposizione , quando le parti non hanno espressamente rinunciato all'appello , avranno sempre aperta questa via . Per l'*artic. 16.* del *Regol. confermato dall'art. 1010.* del nostro *Cod. Italiano* la disposizione è , che bisogna aversi riservato espressamente l'appello per poterne usare , conseguentemente il silenzio de' compromittenti esclude sempre questo rimedio .

18. Quanto ai termini ad appellare, alla forma dell'atto di appellazione, al modo di procedere in appello, rimettiamo il lettore alle disposizioni da noi esposte al lib. 3.^o della prima parte. Basterà solo di quì rimarcare, che tutto ciò che è stato disposto intorno all'appellazione dalle sentenze dei tribunali riceverà la sua applicazione alle sentenze arbitrali.

19. Si domanderà, se una sentenza arbitrale potrà essere eseguita provvisoriamente non ostante l'appellazione. Si risponde che tutte le regole concernenti l'esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali dovranno applicarsi alle sentenze degli arbitri. *Art. 1024.* Ved. dunque in proposito ciò che abbiamo detto al tit. *delle sentenze* per il caso in cui l'esecuzione provvisoria si ordina previa o senza cauzione.

20. Abbiamo egualmente esposto al lib. 3.^o della seconda parte, tit. unico come si può in appello ottenere la supercessoria degli atti esecutivi che si esercitano in forza della sentenza di prima istanza da cui si è appellato, ovvero ottenerne la esecuzione quando non si è ordinata nella medesima sentenza.

Tutte queste disposizioni sono applicabi-

li, in questa materia, alle sentenze degli arbitri.

21. Finalmente l'appellazione da una sentenza arbitrale rassomiglia perfettamente a quella da una sentenza di tribunali: quindi se l'appellazione è rigettata, si farà luogo alla stessa multa contro l'appellante, come in un caso di appello da un tribunale ordinario. *Art. 1025.*

C A P. IV.

Dei modi straordinarj d'impugnare una sentenza arbitrale.

22. Quattro vie straordinarie sono aperte per impugnare le sentenze dei tribunali: 1.° l'opposizione del terzo; 2.° l'azion civile contro i giudici; 3.° la ritrattazione; 4.° la cassazione.

23. Quanto alla prima si è veduto di sopra che la sentenza arbitrale si considera come un atto passato fra quelle persone che hanno stipulato il compromesso. Segue da ciò che non è operativa contro un terzo: se il terzo non ha bisogno d'impugnare un atto rogato senza il suo intervento, ei non ha nemmeno bisogno d'impugnare un giudizio arbitrale che non gli può nuocere. Quindi l'opposizione del terzo è una via che non

può convenire nella materia de' compromessi.

24. È facile egualmente il comprendere che l'azion civile contro i giudici non è applicabile contro gli arbitri, dappoichè le forme di questo straordinario rimedio non sono praticabili che nei tribunali. Ma non potrà egli accadere che gli arbitri prevarichino nell'esercizio delle funzioni? Se questo caso accadesse, la parte lesa avrebbe contro l'arbitro prevaricatore un'azione che intenterebbe nelle vie ordinarie; e se la prevaricazione avesse influito nella sentenza, questa sarebbe dichiarata nulla; in ogni caso adunque non si farà luogo a quell'azione straordinaria stabilita unicamente per le cose passate in giudizio e non per i compromessi.

25. La ritrattazione però è un modo straordinario che si può impiegare senza inconveniente anche contro le sentenze arbitrali. A questo effetto si osserverà quanto ai termini ed alle forme da seguirsi tutto ciò ch'è stato prescritto al tit. *del ricorso per ritrattazione di sentenza*. Perciocchè tutto quello che a questo proposito concerne le sentenze dei tribunali è applicabile a quelle degli arbitri. *Art. 1026.*

26. Siccome il ricorso per ritrattazione non si impiega che quando non vi ha altra via ordinaria per impugnare un giudicato, ne segue che non potrà impiegarsi contro un giudicato arbitrale, che quando non vi ha luogo ad appello o ad azione di nullità, di cui parleremo appresso.

27. Si è detto che il ricorso per ritrattazione deve introdursi davanti lo stesso tribunale che ha pronunziato la sentenza che s'impugna: ora si dedurrà da ciò, che la parte che si lamenta della sentenza degli arbitri abbia a portarne il ricorso davanti gli arbitri stessi? D'altronde questa specie di giudizio ha delle forme rispetto alle quali non si può transigere, esse sono sotto la vigilanza del ministero pubblico. Adunque siffatta via straordinaria non può essere introdotta che davanti i tribunali.

28. Il rimedio di ritrattazione contro una sentenza arbitrale sarà dunque della competenza della stessa corte di appello che i compromittenti avrebbero adita se si fossero riservata l'appellazione, o per meglio dire di quella corte che ragionevolmente è più a portata de' compromittenti, o in caso di dubbio o di controversia necessariamente di

quella del foro del reo convenuto in ritrattazione. *Art. 1026.*

29. Quanto ai motivi che danno luogo alla ritrattazione di una sentenza arbitrale, essi sono li medesimi che danno apertura a questo ricorso contro una sentenza di tribunali; ma quantunque i motivi siano gli stessi, pure il modo di farli valere contro una sentenza arbitrale non è sempre il ricorso per ritrattazione: vi hanno molte cause di ritrattazione che quando trattasi di sentenze di arbitri non danno luogo che ad un'azione di nullità: riconosceremo queste cause enumerando le diverse circostanze nelle quali non è permesso che di addomandare la nullità di una sentenza di arbitri. Esse sono le seguenti.

1.° L'inosservanza delle forme ordinarie quando le parti non abbiano diversamente convenuto, ed anco l'inosservanza delle forme convenute non dà adito a ritrattazione, ma a nullità. *Art. 1027. N.° 1.*

2.° Se siasi pronunciato sopra cose non domandate, non vi ha che nullità; per conseguenza non vi ha luogo nè a ritrattazione, nè ad appello. *Ibid. N.° 2.*

3.° Se la sentenza sia stata pronunciata

senza che vi abbia atto di compromesso o fuori dei termini stabiliti nel compromesso, non sarà il caso nè dell'appello, nè della trattazione, ma della nullità. *Artic. 1028. N.º 1.º*

4.º Sarà lo stesso se gli arbitri abbiano pronunziato dietro un compromesso nullo o cessato. *Ibid. N.º 2.º*

5.º Lo stesso avrà luogo se siasi pronunziato solamente da alcuni arbitri non autorizzati a giudicare in assenza degli altri, ancorchè la sentenza sia firmata dalla maggioranza. *Ibid. N.º 3.º*

6.º Non potendo il terzo arbitro, in caso di parità, giudicare senza aver prima conferito cogli altri, o dopo che questi siano stati debitamente chiamati a conferire, vi sarebbe nullità in mancanza di una formalità. *Ib. N.º 4.º*

Lo stesso vizio intaccherebbe, a nostro avviso, la deliberazione del terzo arbitro, s'egli invece di accedere ad una delle opinioni che si sono bilanciate, emettesse una terza opinione differente, dappoichè la sua missione, secondo l'*art. 1009.*, non è già di dire come avrebbe egli giudicato se fosse stato ar-

bitro, ma di dichiarare a quale delle opinioni di già emesse egli acceda.

30. Nei sei casi indicati nel paragrafo antecedente non vi ha luogo nè ad appello, nè a ritrattazione, ma soltanto all'azione di nullità. La parte alla quale è stata favorevole la sentenza non potrà domandare l'esecuzione fintantochè non sarà questa autorizzata dal presidente del tribunale civile. Adunque la parte che volesse agire per la nullità non dovrebbe far altro che aspettare che la sentenza le venga intimata in forza del decreto del presidente; allora vi si formerà opposizione; lochè sospenderà tutti gli atti esecutivi fintantochè il tribunale d'onde emana l'autorizzazione della sentenza non abbia statuito sulla nullità. *Art. 1028.*

31. Intorno alla forma di questa opposizione è mestieri ricorrere a quel che è stato detto al tit. *delle sentenze contumaciali e delle opposizioni alle medesime*. La procedura delle opposizioni ivi prescritta è applicabile al decreto che autorizza l'esecuzione di una sentenza arbitrale. Effettivamente questo decreto si appone appiè della stessa sentenza, che gli arbitri dovranno deporre in

cancelleria, senza che occorra di chiamare le parti.

32. Nell'atto di citazione che l'opponente è tenuto di fare intimare, ei conchiuderà domandando la nullità dell'atto qualificato *sentenza degli arbitri*. Questa domanda s'istruisce e si giudica colle forme ordinarie.

33. La cassazione è il quarto modo straordinario d'impugnare le sentenze dei tribunali. Essa non può introdursi, come l'abbiamo già accennato altrove, che quando la sentenza che s'impugna contiene una formale contravvenzione alla legge. Noi non incontriamo alcuna disposizione che vieti l'esercizio di questo rimedio quante volte gli arbitri abbiano manifestamente contravvenuto alla legge. Dobbiamo ciò non ostante osservare, che in materia arbitrale tutti i motivi di cauzione sono egualmente motivi di ritrat-
tazione, e che per conseguenza quando anche le parti si fossero riservate il ricorso di cassazione, non potranno proporlo per gli anzidetti motivi, eccetto che quando ne sia il caso contro le sentenze de' tribunali che avessero ammessa o rigettata la nullità; la ragione si è, che la cassazione è un rimedio

estremo quando qualunque altro è impossibile.

In qualunque caso poi, ed anche ove nel compromesso non siavi espressa riserva del ricorso di cassazione, sarà sempre salvo alle parti di proporlo, se vi ha luogo, contro i giudicati pronunciati dai tribunali sia sulla domanda di ritrattazione, sia sull'appello dalle sentenze arbitramentali. *Art. 1028. in fine.*

Del resto la legge dice, che le parti non ostante la riserva già fatta dell'appellazione potranno rinunciarvi in qualunque stato del compromesso, e non così al rimedio della cassazione, perciocchè questo non riguarda immediatamente che l'interesse della legge, e non il loro particolare interesse. *Art. 1010. in fin.*

DISPOSIZIONI GENERALI.

Il Codice giudiziario conchiude le sue disposizioni con alquante regole generali, così dette perchè non si applicano individualmente ad una od un'altra materia, ma o a tutte in generale, o ad alcune di esse universalmente prese. È parso al legislatore più convenevole di riunirle in un trattato a parte, che di essere obbligato a ripeterle in tutt'i casi particolari: ciò che nella legge ha evitato la prolissità.

Allorchè però l'importanza della materia lo esigette, la legge stessa ha rammentato qualche volta queste regole, come il lettore avrà potuto vedere. In quanto a noi il nostro dovere ci prescriveva di ripeterle sempre ed in ogni circostanza in cui facevano al proposito.

Ora non avendo queste regole generali altro ordine che quello degli articoli numerati progressivamente, noi seguirremo la stessa traccia, ed aggiungeremo a ciascuna disposizione quelle osservazioni che ci sembreranno opportune.

Tredici sono queste disposizioni generali:

Prima disposizione. Tutte le volte che il Codice pronuncia la nullità di un atto, o una multa, o una perdita di diritto, la disposizione dovrà essere rigorosamente eseguita, ed in nessun caso è permesso di considerarla come se fosse comminatoria. *Art. 1029.*

La voce *comminatorio* vien dal latino *comminari*, che vale *minacciare*. Dicesi dunque comminatoria una disposizione contenuta in una legge o in un atto qualora essa non ha per iscopo, che di annunciare a quei che fossero per trovarsi nel caso preveduto, che potranno essere sottoposti alla pena minacciata. Quindi una clausula comminatoria non dà altro diritto che quello di domandare l'applicazione della pena prescritta o stipulata sotto condizione.

Siccome questa materia abbandonata alla giurisprudenza poteva compromettere le disposizioni di cui la legge ha rigorosamente raccomandata la esecuzione, così il nuovo Codice ha voluto togliere qualunque abuso d'interpretazione; le nullità pronunciate non sono d'oggi innanzi soggette ad interpretazione alcuna, così le multe e le perdite di

diritti: il giudice non farà che verificare se il caso è avvenuto; l'applicazione della legge dovrà essere immancabile.

Seconda. Non potrà dichiararsi nullo alcun atto di citazione od altro atto di procedura giudiziale, se la nullità non è stata formalmente pronunciata dalla legge. *Art. 1030.*

Da questa massima risulta, che quando non si è osservata una formalità prescritta dalla legge, le conseguenze sono differenti a misura che all'inosservanza è o no unita la nullità espressamente dichiarata dalla legge stessa: se la nullità dell'atto è annessa all'inosservanza della forma, è fuori di controversia che l'atto dovrà essere dichiarato nullo senza altra modificazione. Se la nullità non è stata espressamente prescritta dalla legge, l'atto, quantunque fatto senza la debita formalità, sarà non ostante valido; però l'ufficiale ministeriale, vale a dire quell'ufficiale cui la legge attribuisce l'incarico di fare quell'atto, potrà essere condannato, tanto se avesse ommesso di fare quel che la legge prescrive, quanto se avesse fatto contro il prescritto dalla legge, ad una multa non minore di cinque lire e non maggiore di cento. *Ibid. §. 2.*

Ciò non è tutto. La legge vuole, che gli atti nulli, gli atti *frustratorj*, cioè fatti in circostanze nelle quali non sono autorizzati, unicamente per occasionar proroghe e spese, nonchè gli atti che avessero occasionato una condanna a multa, siano a carico degli uffiziali ministeriali che li hanno fatti, senza poterle ripetere dai loro committenti. *Art. 1031.*

Questa pena non toglie che gli uffiziali anzidetti possano venir condannati al risarcimento dei danni interessi in favore delle parti danneggiate, e di più essere sospesi dalle loro funzioni secondo la gravezza dei casi. *Ibid.*

Le multe suddette e le sospensioni, quando vi ha luogo, saranno pronunciate dal tribunale a richiesta del ministero pubblico.

Rispetto a' danni interessi, ed al costo degli atti che restano a carico dell'ufficiale ministeriale, il tribunale non potrà pronunciare, che quando ne ha avuto istanza dalla parte danneggiata.

L'ufficiale ministeriale è qualunque funzionario stabilito per prestare il suo ministero alle parti che lo richiedono, e che devono pagarlo. Un notaro, un patrocinatore, un usciere sono uffiziali ministeriali.

Terza. Parlando delle forme delle procedure si è supposto, che le persone che intervengono in una istanza agendo o difendendo, abbian facoltà di stare in giudizio; quindi è che un minore non ha da per se questo diritto che è esercitato dal suo tutore. Il Codice Napoleone ha prescritto le norme necessarie in questa materia.

Del pari i comuni e gli stabilimenti pubblici non possono stare in giudizio che prelieve certe autorizzazioni. Egli è perciò che il nostro Codice dichiara, che non intende derogare su questo punto a ciò che è prescritto dalle leggi amministrative; dice anzi positivamente, che bisognerà conformarvisi. *Art. 1032.*

Quarta. Questa disposizione determina il modo di computare i termini fissati in moltissimi articoli del Codice quand'ei prescrive una formalità. L'uso comune era di non computare nel termine nè il giorno in cui si fa l'atto onde il termine comincia, nè quello della scadenza di questo medesimo termine. Il Codice ha consacrato come legge ciò che in molte parti era consuetudine, in molte altre fluttuava colla variabilità della

giurisprudenza. Ciò è quello che vuolsi intendere nel foro per giorni *interi* o *liberi*, espressioni che *passim* abbiamo usato in quest'opera. *Art.* 1033.

Notate però, che questa disposizione si applica soltanto a quegli atti che sono intimati a *persona* o a *domicilio*, e non a quegli atti di procedura che s'intimano *da patrocinatore a patrocinatore*.

Il termine di cui parla la legge nella disposizione generale di cui trattiamo dovrà essere aumentato di un giorno per ogni tre miriametri (circa 18 miglia); s'intende della distanza che vi ha dal luogo ove l'atto s'intima a quello ove la parte intimata dovrà presentarsi. *Ibid.*

Quando l'atto che s'intima dà occasione ad un viaggio e ad un ritorno, l'aumento del termine si raddoppia, vale a dire vi saranno due giorni per ogni tre miriametri, un per l'andata, l'altro per il ritorno. *Ibid.*

Si può vedere un esempio di questo raddoppiato aumento nella domanda di garanzia, ove il reo convenuto dovrà ragionevolmente avere il tempo di citare il suo garante e di far constare di averlo citato, cioè di as-

pettare che sia ritornato l'atto originale di citazione.

Quinta. Allorchè si fa un'intimazione ad assistere a relazioni di periti, operazioni alle quali s'impiegano alle volte parecchie sedute, non occorrerà replicar le intimazioni ad ogni seduta, ma basterà di aver fatto sapere il giorno e l'ora della prima; l'intimazione verbale, che alla fine di ogni seduta i periti fanno alle parti di trovarsi alla seguente, della quale indicano il giorno e l'ora, supplisce a qualunque altro avviso, anche rispetto alle parti contumaci, perchè non possono imputare che a loro stesse di non esser comparse. *Art. 1034.*

La stessa disposizione generale si estende alla citazione che si dà in virtù di una sentenza con la quale si pronuncia la riunione in una sola istanza di molte domande separatamente fatte. Dopo che si è data notificazione del giorno della prima udienza nella quale le cause riunite dovranno chiamarsi, non occorrerà di ripetere le intimazioni per le seguenti udienze nelle quali la causa potrà essere continuata. *Ibid.*

La sentenza che rimette ad un giorno de-

terminato, o proroga la spedizione di una causa è un bastevole avviso alle parti, anche per le contumaci, onde trovarsi all'udienza al giorno indicato. Quindi qualunque sentenza di riunione o di proroga non s'intima, e per conseguenza non si spedisce in copia.

Sesta. Occorrendo di doversi ricevere un giuramento o cauzione, di procedere ad un esame di testimonj, ad un interrogatorio sopra fatti e circostanze, ad una nomina di periti, e generalmente tutte le volte che trattasi di una qualunque operazione da farsi in forza di una sentenza, essendo le persone e i luoghi contenziosi molto distanti, i giudici potranno commettere un tribunale vicino ai luoghi suddetti, o un giudice solo, od anche un giudice di pace; in fine sono essi autorizzati ad incaricare un altro tribunale di nominare o uno de' suoi membri, o un giudice di pace onde procedere alle ordinate operazioni. Il tribunale che pronuncia la sentenza interlocutoria in uno de' casi sopradetti prenderà il partito che a seconda delle circostanze sembrerà più ragionevole. *Articolo 1350.*

Settima. I tribunali nelle cause portate davanti a loro e secondo la gravezza delle circostanze possono pronunciare, anche *ex officio*, ingiunzioni o precetti, sopprimere scritture prodotte in forma di allegazione, dichiararle calunniose, ed ordinare la stampa e la pubblicazione dei loro giudicati. *Art. 1036.*

Da ciò si comprende che l'antica giurisprudenza, la quale permetteva ai tribunali civili di pronunciare delle pene contro o i litiganti o i loro difensori che ingiuriassero verbalmente o in iscritto sia gli avversarj, sia altre persone, è confermata dalla nuova legge, lo che nel foro chiamasi *prorogazione di giurisdizione*. Nè fa di mestiere che le anzidette pene siano richieste o dalle parti o dal ministero pubblico: i giudici possono, come si è detto, pronunciarle *ex officio*; conseguentemente la disposizione di una sentenza, la quale sopprime per esempio una memoria calunniosa, un famoso libello, non potrà venire impugnata col rimedio straordinario della ritrattazione, sotto pretesto che siasi giudicato *ultra petita*.

Ottava. Si è sempre ritenuto come prin-

cipio incontrastabile che non possa eseguirsi nè citazione, nè atto alcuno esecutivo dopo il tramontare del sole; ma questa regola era difficile ad applicarsi nella pratica a motivo della varietà delle stagioni. Per fissar questo punto in un modo certo e costante, la disposizione generale di cui parliamo prescrive, che dal primo giorno del mese di ottobre fino al 31 di marzo non può farsi alcuna intimazione nè esecuzione avanti le ore sei della mattina e dopo le ore sei della sera; e dal primo di aprile fino ai 30 di settembre avanti le ore quattro della mattina e dopo le ore nove della sera. *Art. 1037.*

È vietato del pari di fare intimazioni ed esecuzioni nei giorni di domenica e di feste legali, eccetto che il giudice ne accordi formale permesso nei casi di pericolo nel ritardo. *Ibid.*

Nona. Dopo che la legge aveva determinato che niun atto possa farsi davanti i tribunali senza il ministero de' patrocinatori, potevasi fare una domanda; se nelle differenze che insorgono intorno alla esecuzione di una sentenza definitiva i patrocinatori abbiano bisogno di ricevere nuovo mandato dai

loro clienti onde prestare il loro ministero. La legge decide negativamente, dappoichè queste differenze non si considerano che come un accessorio dipendente dalla causa già decisa: se fosse altrimenti, la parte vittoriosa sarebbe esposta a perdere i frutti della sua vittoria, quei per lo meno che consistono nella sollecita esecuzione. *Art. 1038.*

Questa regola non è però senza eccezione; essa non ha luogo che nel caso in cui la sentenza definitiva sia eseguita entro l'anno in cui è stata pronunciata; passato l'anno bisognerà rinnovare il mandato. *Ibid.*

Decima. Una formalità ch'è sovente ordinata dalla legge si è l'apposizione del *visto* che un funzionario pubblico citato come tale deve fare sull'originale citazione: cosicchè se si cita un comune, il demanio ec., l'atto viene esibito al podestà o al prefetto, ed il funzionario dovrà vidimarne *gratis* l'originale. La legge fa di questa formalità una disposizione generale, affinchè sia eseguita in ogni caso ove non fosse stata espressamente prescritta. *Art. 1039.*

In caso di rifiuto l'atto suddetto dovrà essere vidimato dal regio procuratore presso il

tribunale di prima istanza residente nel circondario ove l'ufficiale che ricusa di viderlo ha il suo domicilio; colui che ricusa sarà condannato ad una multa che non potrà essere minore di cinque lire; il ministero pubblico darà le sue conclusioni prima che la multa sia pronunziata. *Ibid.*

Undecima. Altre volte era invalso in alcune parti l'abuso di spedire in propria casa alcune operazioni attribuite ai presidenti dei tribunali ed ai giudici delegati. La nuova legge prescrive che qualsivoglia atto di giurisdizione abbia a farsi nel luogo ove si amministra la giustizia. Quindi è, che la disposizione generale di cui si tratta dice che qualunque atto e processo verbale dipendente dal ministero del giudice deve farsi nel luogo di ordinaria residenza del tribunale, ove il giudice sarà sempre assistito dal cancelliere, il quale conserverà gli originali e rilascerà le spedizioni. *Art. 1040.*

Però la stessa disposizione porta, che in casi di urgenza il presidente o il giudice che ne fa le veci può apporre dei decreti appiè delle domande scritte che gli son presentate in propria casa. Da una parte l'urgenza ren-

de questa facilitazione necessaria, e dall'altra parte ella è senza inconveniente, poichè il decreto è scritto appiè dell'istanza che si restituisce alla parte, e non si dee conservarne altro origiuale. *Ibid.*

Del resto una tal regola non pregiudica le disposizioni portate nel tit. *de' giudizj sopra sommaria esposizione*. *Ibid.*

Duodecima. Questa disposizione è fatta per istabilire il tempo in cui sarà esecutorio il Codice giudiziario, e l'effetto che produrrà nelle procedure. Dal momento adunque in cui sarà il presente Codice messo in piena attività tutte le cause dovranno introdursi, istruirsi e giudicarsi conformemente alle regole in esso prescritte, e da quel momento in poi restano abrogate tutte le leggi, tutti gli statuti, usi, regolamenti e consuetudini relative alla procedura civile. *Art. 1041.*

Osservate che l'abrogazione, di cui si tratta non colpisce soltanto le leggi precedenti che si trovassero in opposizione col Codice giudiziario; ma abbraccia generalmente e senza eccezione tutte le leggi quali si sieno che per lo passato hanno potuto essere in vigore sulla procedura civile. Le conseguen-

ze di quest'ultima riflessione sono della massima importanza: in nessuna circostanza potrà invocarsi una legge abrogata, nè anche nei casi dal presente Codice non previsti.

Decimaterza. Le tasse delle spese, l'ordine e la disciplina dei tribunali (dice l'ultima delle disposizioni generali) verranno determinati da speciali regolamenti di pubblica amministrazione, regolamenti che sono già quasi tutti disposti e presentati, di cui la maggior parte non attende che la suprema sanzione del Governo. *Art. 1042.*

Fine del Tomo X.

INDICE

Delle materie contenute in questo Volume.

LIBRO II.

Procedure relative all'apertura di una successione. pag. 3

TITOLO I.

Dell'apposizione dei suggelli in caso di morte.	4
ART. I. Del carattere delle formalità de' suggelli in caso di morte, e dell'epoca della loro apposizione.	5
II. Di coloro che han diritto di domandare l'apposizione dei suggelli in caso di morte.	7
III. Del magistrato che appone i suggelli.	10
IV. Delle formalità dell'apposizione dei suggelli in caso di morte.	12
CAP. I. Della forma del processo verbale di apposizione.	ivi
II. Delle scritture e carte ritrovate all'atto dell'apposizione dei suggelli.	18
III. Degli ostacoli che possono frapporsi alla apposizione dei suggelli.	23
ART. V. Delle opposizioni alla rimozione dei suggelli.	25
VI. Moduli per l'apposizione dei suggelli.	28

§.	I. Abilitazione del giudice per l'apposizione dei suggelli.	pag. 28
	II. Processo verbale dell'apposizione dei suggelli.	32
	III. Processo verbale dell'aprimiento del testamento.	37

TITOLO II.

	Della rimozione dei suggelli.	41
ART.	I. Quando si procede, da chi e ad istanza di quali persone alla rimozione dei suggelli.	ivi
CAP.	I. Quando si procede alla rimozione dei suggelli.	ivi
	II. Da chi si procede e ad istanza di chi alla rimozione de' suggelli.	44
ART.	II. Di ciò che dee precedere la rimozione dei suggelli.	45
CAP.	I. Della domanda, del decreto e della citazione.	ivi
	II. Dell'assistenza degl'interessati alla rimozione de' suggelli.	48
	III. Della scelta degli ufficiali incaricati di fare l'inventario.	54
ART.	III. Come si procede alla rimozione dei suggelli.	57
CAP.	I. Del processo verbale.	ivi
	II. Dell'apertura delle porte e dei mobili posti sotto suggello.	60

TITOLO III.

	Dell'inventario.	65
ART.	I. Delle persone che fanno l'inventario, di quelle che possono domandarlo, e di quelle che possono assistervi.	67
CAP.	I. Delle persone che fanno l'inventario.	ivi

CAP. II. Delle persone che han diritto di richiedere l'inventario.	<i>pag.</i> 69
III. Delle persone che han diritto di assistere alla confezione dell'inventario.	70
IV. Delle formalità dell'inventario.	74

T I T O L O IV.

Della vendita degli effetti mobiliari di una successione.	83
ART. I. Delle persone che han diritto di richiedere la vendita del mobiliare e di assistervi.	84
II. Delle formalità della vendita.	87

T I T O L O V.

Della vendita de' beni stabili.	90
ART. I. Di qual sorta di vendita di stabili si parla in questo titolo.	<i>ivi</i>
II. Della stima de' beni stabili.	92
III. Dei capitoli della vendita.	96
IV. Degli avvisi ed affissi.	98
V. Dell'aggiudicazione.	101

T I T O L O VI.

Delle divisioni e vendite all'incanto.	106
ART. I. Cos'è una divisione ed una licitazione, e chi ha diritto di domandarle.	107
II. Della domanda di divisione e di licitazione.	112
III. Della licitazione.	118
IV. Della divisione.	123
CAP. I. Della liquidazione.	<i>ivi</i>
II. Della estrazione delle quote e del loro rilascio definitivo.	128

TITOLO VII.

Del beneficio dell' inventario	pag. 130
ART. I. Cos'è il beneficio dell' inventario.	ivi
II. Della vendita de' beni ereditarij ad istanza dell' erede beneficiato.	137
III. Della cauzione da prestarsi dall' erede beneficiato.	142

TITOLO VIII.

Della rinuncia alla comunione o alla successione.	144
ART. I. Della accettazione della comunione, o della eredità.	145
II. Della rinuncia della comunione, o della eredità.	147

TITOLO IX.

Del curatore all' eredità vacante.	149
ART. I. In qual modo viene nominato il curatore all' eredità vacante.	ivi
II. Dei doveri del curatore alla eredità vacante.	153

LIBRO III.

TITOLO UNICO.

Dei compromessi.	157
ART. I. Dell'atto del compromesso.	158
CAP. I. Della natura e della forma del compromesso.	ivi
II. Della durata del compromesso.	160
III. Della desistenza, della revoca e della ricusa degli arbitri.	165
ART. II. Della procedura davanti agli arbitri.	168
III. Del terzo arbitro.	171
IV. Della sentenza arbitrale.	175


CAP. I. Del modo di pronunziare la sentenza arbitrale.	pag. 175
II. Del modo con cui la sentenza arbitrale diviene esecutoria.	179
III. Dei modi ordinarij d'impugnare una sentenza arbitrale.	181
IV. Dei modi straordinarij d'impugnare una sentenza arbitrale.	185
<i>Disposizioni generali.</i>	193



8561


8561

Diritto Pubblico






1958



Università di Padova





UNIVERSITY OF
CHICAGO
LIBRARY

ANALISI
DEL CODICE
DI
PROC. CIVILE
T. X

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DIP. D'IRITTO PUBBLICO,
INT. LE E COMUNIT. RIO

7864

XXIX

A

3

per l'op
fissati d
nale di
è aperta
quirent
cinatore
detto d
non si
nel com
rio o al
fanno c
a quell
legge d
che per
taro che i
l'anzidetto
senti son
re che se
quelle c
sero, e
desimo
ficio.

r. P
col mi
mente

